

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 febbraio 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/2210 del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (17CE0400).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<i>Publicato nel n. L 343 del 16 dicembre 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/2211 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese (17CE0401).....</u>	<i>Pag.</i> 94
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)] (17CE0402).....</u>	<i>Pag.</i> 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2213 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)] (17CE0403).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (17CE0404).....</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2215 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE0405).....</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2216 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0406).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione (PESC) 2016/2217 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE0407).....</u>	<i>Pag.</i> 128




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/2218 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 7836] (17CE0408).....</u>	Pag. 133
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8436] (17CE0409).....</u>	Pag. 145
<i>Publicati nel n. L 334 del 9 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/2220 del Consiglio, del 2 dicembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (17CE0410).....</u>	Pag. 180
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2221 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0411).....</u>	Pag. 193
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (17CE0412).....</u>	Pag. 196
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2223 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0413).....</u>	Pag. 198
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0414).....</u>	Pag. 201
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0415).....</u>	Pag. 204
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (17CE0416).....</u>	Pag. 207
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0417).....</u>	Pag. 215
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2228 della Commissione, del 9 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0418).....</u>	Pag. 217
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0419).....</u>	Pag. 219
<i>Publicati nel n. L 336 del 10 dicembre 2016</i>	

#### RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GUL 266 del 13 ottobre 2015) (17CE0420).....</u>	Pag. 221
<i>Publicato nel n. L 336 del 10 dicembre 2016</i>	

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2016/2210

del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2016

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup>,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(4)</sup>,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 <sup>(5)</sup>,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 adottata dal Consiglio l'11 ottobre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo nello stesso giorno,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 25 ottobre 2016,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

*Articolo unico*

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2016

*Il Presidente*  
M. SCHULZ


<sup>(1)</sup> GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 48 del 24.2.2016.



## BILANCIO RETTIFICATIVO N. 3 PER L'ESERCIZIO 2016

## SOMMARIO

## STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

**Sezione I: Parlamento europeo**

- Spese .....
- Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione .....
- Personale .....

**Sezione III: Commissione**

- Spese .....
- Titolo 26: Amministrazione della Commissione .....
- Titolo 32: Energia .....

Commissione — ALLEGATI .....

**Sezione IV: Corte di giustizia dell'Unione europea**

- Spese .....
- Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento .....

**Sezione V: Corte dei conti**

- Spese .....
- Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione .....

**Sezione VI: Comitato economico e sociale europeo**


- Spese .....
- Titolo 1: persone appartenenti all'istituzione .....
- Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento .....

**Sezione VII: Comitato delle regioni**

- Spese .....
- Titolo 1: Persone appartenenti all'istituzione .....
- Titolo 2: Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento .....

**Sezione X: Servizio europeo per l'azione esterna**

- Spese .....
- Titolo 1: Personale presso la sede principale .....
- Titolo 3: Delegazioni .....



PARLAMENTO EUROPEO

SEZIONE I

**PARLAMENTO EUROPEO**




PARLAMENTO EUROPEO

## ENTRATE

**Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Parlamento per l'esercizio 2016**

Linea di bilancio	Importo
Spese	1 838 388 600
Risorse proprie	- 153 470 462
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>1 684 918 138</b>



PARLAMENTO EUROPEO

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE</b>			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	213 281 500		213 281 500
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	627 305 500	225 383	627 530 883
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	125 501 000		125 501 000
1 6	ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	17 772 500		17 772 500
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>983 860 500</b>	<b>225 383</b>	<b>984 085 883</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	211 173 440		211 173 440
2 1	INFORMATICA, APPARECCHIATURE E MOBILIO	166 845 910		166 845 910
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	5 992 750		5 992 750
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>384 012 100</b>		<b>384 012 100</b>
<b>3</b>	<b>SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DEI PROPRI COMPITI GENERALI</b>			
3 0	RIUNIONI E CONFERENZE	35 423 000		35 423 000
3 2	CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	115 433 000		115 433 000
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>150 856 000</b>		<b>150 856 000</b>
<b>4</b>	<b>SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI</b>			
4 0	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	111 100 000		111 100 000
4 2	SPESE RELATIVE AGLI ASSISTENTI PARLAMENTARI	202 140 000		202 140 000
4 4	RIUNIONI E ALTRE ATTIVITÀ DI DEPUTATI ED EX DEPUTATI	420 000		420 000
	<b>Titolo 4 — Totale</b>	<b>313 660 000</b>		<b>313 660 000</b>
<b>5</b>	<b>AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI</b>			
5 0	SPESE DELL'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE E DEL COMITATO DI PERSONALITÀ INDIPENDENTI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 5 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>





PARLAMENTO EUROPEO

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	<b>CAPITOLO 1 0</b>			
<b>1 0 0</b>	<b>Indennità e assegni fissi</b>			
1 0 0 0	Indennità			
	Stanziamanti non dissociati	72 520 000		72 520 000
1 0 0 4	Spese di viaggio ordinarie			
	Stanziamanti non dissociati	73 340 000		73 340 000
1 0 0 5	Altre spese di viaggio			
	Stanziamanti non dissociati	7 050 000		7 050 000
1 0 0 6	Indennità di spese generali			
	Stanziamanti non dissociati	39 715 000		39 715 000
1 0 0 7	Indennità di funzione			
	Stanziamanti non dissociati	181 500		181 500
	<i>Articolo 1 0 0 — Totale</i>	192 806 500		192 806 500
<b>1 0 1</b>	<b>Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri interventi sociali</b>			
1 0 1 0	Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali			
	Stanziamanti non dissociati	3 058 000		3 058 000
1 0 1 2	Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità			
	Stanziamanti non dissociati	798 000		798 000
	<i>Articolo 1 0 1 — Totale</i>	3 856 000		3 856 000
<b>1 0 2</b>	<b>Indennità transitorie</b>			
	Stanziamanti non dissociati	1 770 000		1 770 000
<b>1 0 3</b>	<b>Pensioni</b>			
1 0 3 0	Pensioni di anzianità (SID)			
	Stanziamanti non dissociati	11 450 000		11 450 000
1 0 3 1	Pensioni d'invalidità (SID)			
	Stanziamanti non dissociati	291 000		291 000
1 0 3 2	Pensioni di reversibilità (SID)			
	Stanziamanti non dissociati	2 458 000		2 458 000
1 0 3 3	Regime pensionistico volontario dei deputati			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 0 3 — Totale</i>	14 199 000		14 199 000
<b>1 0 5</b>	<b>Corsi di lingue e di informatica</b>			
	Stanziamanti non dissociati	650 000		650 000



PARLAMENTO EUROPEO

**CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE** (seguito)  
**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI**  
**CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 0 9</b>	<b>Stanziamen<span style="font-variant: small-caps;">ti accantonati</span></b>			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 0 — TOTALE</b>	<b>213 281 500</b>		<b>213 281 500</b>
	CAPITOLO 1 2			
<b>1 2 0</b>	<b>Retribuzio<span style="font-variant: small-caps;">ni e altri diritti</span></b>			
1 2 0 0	Retribuzio <span style="font-variant: small-caps;">ni e indennità</span>			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	623 007 500	225 383	623 232 883
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	248 000		248 000
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimento e alla cessazione dal servizio			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	2 950 000		2 950 000
	<i>Articolo 1 2 0 — Totale</i>	<i>626 205 500</i>	<i>225 383</i>	<i>626 430 883</i>
<b>1 2 2</b>	<b>Indennità post cessazione anticipata dal servizio</b>			
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	1 100 000		1 100 000
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 2 2 — Totale</i>	<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>
<b>1 2 4</b>	<b>Stanziamen<span style="font-variant: small-caps;">ti accantonati</span></b>			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 2 — TOTALE</b>	<b>627 305 500</b>	<b>225 383</b>	<b>627 530 883</b>
	CAPITOLO 1 4			
<b>1 4 0</b>	<b>Altri agenti e persone esterne</b>			
1 4 0 0	Altri agenti			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	64 301 000		64 301 000
1 4 0 2	Spese per l'interpretazione			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	45 125 000		45 125 000
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	7 185 000		7 185 000
1 4 0 6	Osservatori			
	Stanziamen <span style="font-variant: small-caps;">ti non dissociati</span>	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 4 0 — Totale</i>	<i>116 611 000</i>		<i>116 611 000</i>



PARLAMENTO EUROPEO

**CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE** (seguito)**CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 4 2</b>	<b>Servizi di traduzione esterna</b>			
	Stanziamanti non dissociati	8 890 000		8 890 000
<b>1 4 4</b>	<b>Stanziamanti accantonati</b>			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 4 — TOTALE</b>	<b>125 501 000</b>		<b>125 501 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 6</b>			
<b>1 6 1</b>	<b>Spese connesse alla gestione del personale</b>			
1 6 1 0	Spese di assunzione			
	Stanziamanti non dissociati	254 000		254 000
1 6 1 2	Perfezionamento professionale			
	Stanziamanti non dissociati	6 200 000		6 200 000
	<i>Articolo 1 6 1 — Totale</i>	<b>6 454 000</b>		<b>6 454 000</b>
<b>1 6 3</b>	<b>Interventi a favore del personale dell'istituzione</b>			
1 6 3 0	Servizio sociale			
	Stanziamanti non dissociati	784 000		784 000
1 6 3 1	Mobilità			
	Stanziamanti non dissociati	754 000		754 000
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali			
	Stanziamanti non dissociati	238 000		238 000
	<i>Articolo 1 6 3 — Totale</i>	<b>1 776 000</b>		<b>1 776 000</b>
<b>1 6 5</b>	<b>Attività concernenti tutte le persone appartenenti all'istituzione</b>			
1 6 5 0	Servizio medico			
	Stanziamanti non dissociati	1 250 000		1 250 000
1 6 5 2	Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense			
	Stanziamanti non dissociati	1 365 000		1 365 000
1 6 5 4	Strutture per l'infanzia			
	Stanziamanti non dissociati	6 727 500		6 727 500
1 6 5 5	Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II			
	Stanziamanti non dissociati	200 000		200 000
	<i>Articolo 1 6 5 — Totale</i>	<b>9 542 500</b>		<b>9 542 500</b>
	<b>CAPITOLO 1 6 — TOTALE</b>	<b>17 772 500</b>		<b>17 772 500</b>
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>983 860 500</b>	<b>225 383</b>	<b>984 085 883</b>



PARLAMENTO EUROPEO

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI****1 2 0      *Retribuzioni e altri diritti***

## 1 2 0 0      Retribuzioni e indennità

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
623 007 500	225 383	623 232 883

*Commento*

Stanziamiento destinato soprattutto a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di malattia, d'infortunio e di malattia professionale e altri oneri sociali,
- le indennità forfettarie per ore straordinarie,
- gli altri assegni e indennità varie,
- il pagamento delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

Esso è altresì destinato a coprire i premi assicurativi per infortuni sportivi per gli utenti del centro sportivo del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 300 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.



PARLAMENTO EUROPEO

## PERSONALE

## Sezione I — Parlamento europeo

Categoria e grado	2016				Bilancio rettificativo n. 3/2016				Bilancio riveduto 2016			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici
FQ	1	0	0	0					1	0	0	0
AD 16	13	0	1	7					13	0	1	7
AD 15	47	0	1	4					47	0	1	4
AD 14	223	2	7	30					223	2	7	30
AD 13	443	8	2	40					443	8	2	40
AD 12	242	0	12	64					242	0	12	64
AD 11	174	0	6	30					174	0	6	30
AD 10	195	0	9	25					195	0	9	25
AD 9	177	0	6	29					177	0	6	29
AD 8	433	0	3	37					433	0	3	37
AD 7	286	0	6	59					286	0	6	59
AD 6	196	0	8	48					196	0	8	48
AD 5	219	0	5	63	1				220	0	5	63
Totale AD	2 649	10	66	436	1				2 650	10	66	436
AST 11	120	10	0	36					120	10	0	36
AST 10	84	0	20	33					84	0	20	33
AST 9	491	0	4	44					491	0	4	44
AST 8	308	0	6	40					308	0	6	40
AST 7	388	0	2	43					388	0	2	43
AST 6	309	0	6	72					309	0	6	72
AST 5	305	0	19	74					305	0	19	74
AST 4	393	0	3	78					393	0	3	78
AST 3	243	0	4	78					243	0	4	78
AST 2	88	0	0	58					88	0	0	58
AST 1	45	0	0	67					45	0	0	67
Totale AST	2 774	10	64	623					2 774	10	64	623



## PARLAMENTO EUROPEO

Categoria e grado	2016				Bilancio rettificativo n. 3/2016				Bilancio riveduto 2016			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		Impieghi permanenti		Impieghi temporanei		Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici			Altri	Gruppi politici
SC 6	0	0	0	0					0	0	0	0
SC 5	0	0	0	0					0	0	0	0
SC 4	0	0	0	0					0	0	0	0
SC 3	0	0	0	0					0	0	0	0
SC 2	50	0	0	0					50	0	0	0
SC 1	100	0	0	0	34				134	0	0	0
Totale SC	150	0	0	0	34				184	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5 573</b>	<b>20<sup>(1)</sup></b>	<b>130</b>	<b>1 059</b>	<b>35</b>				<b>5 608</b>	<b>20<sup>(1)</sup></b>	<b>130</b>	<b>1 059</b>
<b>Totale generale</b>	<b>6 762<sup>(2)</sup></b>								<b>6 797<sup>(3)</sup></b>			

(<sup>1</sup>) Riserva virtuale per i funzionari distaccati nell'interesse del servizio, non compresa nel totale generale.

(<sup>2</sup>) L'accordo di cooperazione interistituzionale firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, prevede il trasferimento al Parlamento europeo di un massimo di 80 nuovi posti (60 AD e 20 AST) provenienti dai due Comitati. L'attuazione di questa operazione avverrà progressivamente e l'iscrizione di questi posti nell'organigramma del Parlamento europeo (già realizzata nel 2014) sarà compensata dalla soppressione di un numero di posti corrispondente nell'organigramma dei due Comitati.

(<sup>3</sup>) L'accordo di cooperazione interistituzionale firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, prevede il trasferimento al Parlamento europeo di un massimo di 80 nuovi posti (60 AD e 20 AST) provenienti dai due Comitati. L'attuazione di questa operazione avverrà progressivamente e l'iscrizione di questi posti nell'organigramma del Parlamento europeo (già realizzata nel 2014) sarà compensata dalla soppressione di un numero di posti corrispondente nell'organigramma dei due Comitati.



COMMISSIONE

SEZIONE III  
**COMMISSIONE**



## COMMISSIONE


## SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 532 673 157	1 097 025 157			2 532 673 157	1 097 025 157
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	CONCORRENZA	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	12 924 259 299	13 030 720 525			12 924 259 299	13 030 720 525
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	61 382 084 429	54 625 119 708			61 382 084 429	54 625 119 708
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	AMBIENTE	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	RICERCA E INNOVAZIONE	5 854 638 306	5 402 950 507			5 854 638 306	5 402 950 507
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	RICERCA DIRETTA	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	999 860 215	675 121 774			999 860 215	675 121 774
	<i>Reserve (40 02 41)</i>	83 345 750	83 345 750			83 345 750	83 345 750
		1 083 205 965	758 467 524			1 083 205 965	758 467 524
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	35 988 630 661	36 386 098 987			35 988 630 661	36 386 098 987
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	COMUNICAZIONE	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	570 625 060	571 327 060			570 625 060	571 327 060
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	COMMERCIO	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834



## COMMISSIONE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 013 314 325	1 012 769 705	8 515 000	8 515 000	1 021 829 325	1 021 284 705
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		<b>1 016 741 064</b>	<b>1 016 196 444</b>	<b>8 515 000</b>	<b>8 515 000</b>	<b>1 025 256 064</b>	<b>1 024 711 444</b>
27	BILANCIO	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	AUDIT	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTICHE	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGIA	1 531 675 330	1 523 585 634		- 15 839 988	1 531 675 330	1 507 745 646
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	AZIONE PER IL CLIMA	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RISERVE	561 384 489	395 772 489			561 384 489	395 772 489
	<b>Totale</b>	<b>151 233 061 776</b>	<b>140 114 184 112</b>	<b>8 515 000</b>	<b>- 7 324 988</b>	<b>151 241 576 776</b>	<b>140 106 859 124</b>
	<i>Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	<b>86 772 489</b>	<b>86 772 489</b>			<b>86 772 489</b>	<b>86 772 489</b>



COMMISSIONE

**TITOLO 26**  
**AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	SPESA AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»	977 516 325	977 516 325	8 515 000	8 515 000	986 031 325	986 031 325
	Riserve (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		980 943 064	980 943 064	8 515 000	8 515 000	989 458 064	989 458 064
26 02	REALIZZAZIONI MULTI- MEDIALI	9 600 000	9 100 000			9 600 000	9 100 000
26 03	SERVIZI ALLE AMMINIS- TRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	26 198 000	26 153 380			26 198 000	26 153 380
	<b>Titolo 26 — Totale</b>	<b>1 013 314 325</b>	<b>1 012 769 705</b>	<b>8 515 000</b>	<b>8 515 000</b>	<b>1 021 829 325</b>	<b>1 021 284 705</b>
	<b>Riserve (40 01 40)</b>	<b>3 426 739</b>	<b>3 426 739</b>			<b>3 426 739</b>	<b>3 426 739</b>
		<b>1 016 741 064</b>	<b>1 016 196 444</b>	<b>8 515 000</b>	<b>8 515 000</b>	<b>1 025 256 064</b>	<b>1 024 711 444</b>



COMMISSIONE

**TITOLO 26**  
**AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»**

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
26 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»				
<b>26 01 01</b>	<b>Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»</b>	5,2	113 028 119		113 028 119
<b>26 01 02</b>	<b>Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»</b>				
26 01 02 01	Personale esterno	5,2	6 393 407		6 393 407
26 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	20 341 282		20 341 282
	<i>Articolo 26 01 02 — Subtotale</i>		26 734 689		26 734 689
<b>26 01 03</b>	<b>Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»</b>	5,2	7 213 576		7 213 576
<b>26 01 04</b>	<b>Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»</b>				
26 01 04 01	Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA <sup>2</sup> )	1,1	400 000		400 000
	<i>Articolo 26 01 04 — Subtotale</i>		400 000		400 000
<b>26 01 09</b>	<b>Ufficio delle pubblicazioni</b>	5,2	79 251 200	52 000	79 303 200
<b>26 01 10</b>	<b>Consolidamento del diritto dell'Unione</b>	5,2	1 400 000		1 400 000
<b>26 01 11</b>	<b>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)</b>	5,2	6 719 000		6 719 000
<b>26 01 12</b>	<b>Sintesi della legislazione dell'Unione</b>	5,2	334 000		334 000
<b>26 01 20</b>	<b>Ufficio europeo di selezione del personale</b>	5,2	26 430 000		26 430 000
<b>26 01 21</b>	<b>Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali</b>	5,2	37 520 000		37 520 000
<b>26 01 22</b>	<b>Infrastrutture e logistica (Bruxelles)</b>				
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5,2	68 440 000		68 440 000
26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	5,2	214 138 000		214 138 000
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	5,2	75 825 000		75 825 000
26 01 22 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles	5,2	7 423 000		7 423 000
26 01 22 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles	5,2	7 875 000		7 875 000
26 01 22 06	Sorveglianza di immobili a Bruxelles	5,2	33 000 000		33 000 000
	<i>Articolo 26 01 22 — Subtotale</i>		406 701 000		406 701 000



## COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>26 01 23</b>	<b>Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)</b>				
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	5,2	23 658 000		23 658 000
26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	5,2	35 138 000		35 138 000
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	5,2	11 489 000		11 489 000
26 01 23 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo	5,2	1 047 000		1 047 000
26 01 23 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo	5,2	975 000		975 000
26 01 23 06	Sorveglianza di immobili a Lussemburgo	5,2	3 740 000	354 000	4 094 000
	<i>Articolo 26 01 23 — Subtotale</i>		76 047 000	354 000	76 401 000
<b>26 01 40</b>	<b>Sicurezza e controlli</b>	5,2	10 574 000	4 558 000	15 132 000
<b>26 01 60</b>	<b>Politica e gestione del personale</b>				
26 01 60 01	Servizio medico	5,2	4 800 000		4 800 000
26 01 60 02	Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione	5,2	1 770 000		1 770 000
26 01 60 04	Cooperazione interistituzionale nel settore sociale	5,2	6 958 000		6 958 000
26 01 60 06	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private	5,2	250 000		250 000
26 01 60 07	Risarcimento danni	5,2	150 000		150 000
26 01 60 08	Assicurazioni varie	5,2	60 000		60 000
26 01 60 09	Corsi di lingue	5,2	3 013 000		3 013 000
	<i>Articolo 26 01 60 — Subtotale</i>		17 001 000		17 001 000
<b>26 01 70</b>	<b>Scuole europee</b>				
26 01 70 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)	5,1	9 754 550		9 754 550
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5,1	26 317 449	710 000	27 027 449
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwé)	5,1	23 615 685	408 000	24 023 685
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5,1	23 161 915	527 000	23 688 915
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5,1	14 447 033	413 000	14 860 033
26 01 70 11	Lussemburgo I	5,1	17 349 763	242 000	17 591 763
26 01 70 12	Lussemburgo II	5,1	13 487 869	241 000	13 728 869
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	5 932 444	202 000	6 134 444
26 01 70 22	Francoforte sul Meno (DE)	5,1	5 272 904	194 000	5 466 904
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		3 426 739		3 426 739
			8 699 643	194 000	8 893 643



## COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>26 01 70</b>	(seguito)				
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	3 384 783	53 000	3 437 783
26 01 70 24	Monaco (DE)	5,1	430 765	122 000	552 765
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	3 834 021	85 000	3 919 021
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	10 503 399	70 000	10 573 399
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	4 729 748	181 000	4 910 748
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	5 193 778	103 000	5 296 778
26 01 70 31	Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2	5,1	746 635		746 635
	<i>Articolo 26 01 70 — Subtotale</i>		168 162 741	3 551 000	171 713 741
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		3 426 739		3 426 739
			171 589 480	3 551 000	175 140 480
	<b>Capitolo 26 01 — Totale</b>		<b>977 516 325</b>	<b>8 515 000</b>	<b>986 031 325</b>
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		3 426 739		3 426 739
			<b>980 943 064</b>	<b>8 515 000</b>	<b>989 458 064</b>



COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

**26 01 09 Ufficio delle pubblicazioni**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
79 251 200	52 000	79 303 200

*Commento*

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Sulla base delle previsioni di contabilità analitica dell'Ufficio delle pubblicazioni, il costo delle prestazioni da esso fornite a ciascuna istituzione è stimato come segue:

Parlamento europeo	17 946 314	22,63 %
Consiglio	5 146 778	6,49 %
Commissione	44 267 046	55,82 %
Corte di giustizia	2 418 748	3,05 %
Corte dei conti	2 283 932	2,88 %
Comitato economico e sociale europeo	586 844	0,74 %
Comitato delle regioni	348 934	0,44 %
Agenzie	4 512 352	5,69 %
Altri	1 792 252	2,26 %
Totale	79 303 200	100,00 %

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 915 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

**26 01 23 Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)**

26 01 23 06 Sorveglianza di immobili a Lussemburgo

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
3 740 000	354 000	4 094 000



COMMISSIONE

**CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»** (seguito)**26 01 23** (seguito)

26 01 23 06 (seguito)

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, le formazioni e l'acquisto di piccolo materiale (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse ai controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per acquisti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 160 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

**26 01 40****Sicurezza e controlli**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
10 574 000	4 558 000	15 132 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 40 (seguito)

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a:

- la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche di sicurezza,
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare le spese relative ai controlli legali (controlli degli impianti tecnici degli immobili, coordinatore della sicurezza e controlli sanitari sugli alimenti), l'acquisto, l'affitto e la manutenzione del materiale antincendio, le spese di formazione e di equipaggiamento dei funzionari membri e caposquadra delle squadre di primo intervento, la cui presenza negli immobili è obbligatoria per legge,
- la progettazione, la produzione e la personalizzazione dei *lasciapassare* rilasciati dall'Unione.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 630 600 EUR.

*Basi giuridiche*

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei *lasciapassare* rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).



COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

## 26 01 70 Scuole europee

## 26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
26 317 449	710 000	27 027 449

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

## 26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwé)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
23 615 685	408 000	24 023 685

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Woluwé (Bruxelles II).

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

## 26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
23 161 915	527 000	23 688 915

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).



## COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

## 26 01 70 (seguito)

## 26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
14 447 033	413 000	14 860 033

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

## 26 01 70 11 Lussemburgo I

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
17 349 763	242 000	17 591 763

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo I.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 807 973 EUR.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

## 26 01 70 12 Lussemburgo II

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
13 487 869	241 000	13 728 869

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo II.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 818 384 EUR.



## COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 12 (seguito)

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 21 Mol (BE)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
5 932 444	202 000	6 134 444

*Commento*

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Mol.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 22 Francoforte sul Meno (DE)

	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
26 01 70 22	5 272 904	194 000	5 466 904
Riserve (40 01 40)	3 426 739		3 426 739
Totale	8 699 643	194 000	8 893 643

*Commento*

Stanziamento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Francoforte sul Meno.


L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 273 EUR.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 23 Karlsruhe (DE)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
3 384 783	53 000	3 437 783



## COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 23 (seguito)

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Karlsruhe.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 24 Monaco (DE)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
430 765	122 000	552 765

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Monaco.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 25 Alicante (ES)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
3 834 021	85 000	3 919 021

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Alicante.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 800 000 EUR.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).



COMMISSIONE

## CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 26 Varese (IT)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
10 503 399	70 000	10 573 399

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Varese.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 27 Bergen (NL)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
4 729 748	181 000	4 910 748

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bergen.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 28 Culham (UK)

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
5 193 778	103 000	5 296 778

*Commento*

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Culham.

*Atti di riferimento*

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).



COMMISSIONE

**TITOLO 32****ENERGIA**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»	82 340 477	82 340 477			82 340 477	82 340 477
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI	641 188 400	374 741 196			641 188 400	374 741 196
32 03	ENERGIA NUCLEARE	163 258 000	174 900 000			163 258 000	174 900 000
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	324 676 361	426 866 961			324 676 361	426 866 961
32 05	ITER	320 212 092	464 737 000		- 15 839 988	320 212 092	448 897 012
	<b>Titolo 32 — Totale</b>	<b>1 531 675 330</b>	<b>1 523 585 634</b>		<b>- 15 839 988</b>	<b>1 531 675 330</b>	<b>1 507 745 646</b>



COMMISSIONE

## TITOLO 32


## ENERGIA

## CAPITOLO 32 05 — ITER

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 05	ITER							
<b>32 05 01</b>	<b>Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)</b>							
32 05 01 01	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese di sostegno	1,1	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
32 05 01 02	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	1,1	275 475 092	131 000 000		- 15 839 988	275 475 092	115 160 012
	<i>Articolo 32 05 01 — Subtotale</i>		320 212 092	175 737 000		- 15 839 988	320 212 092	159 897 012
<b>32 05 50</b>	<b>Stanziammenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</b>							
32 05 50 01	Stanziammenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
32 05 50 02	Stanziammenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 32 05 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
<b>32 05 51</b>	<b>Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)</b>							
		1,1	p.m.	289 000 000			p.m.	289 000 000
	<b>Capitolo 32 05 — Totale</b>		<b>320 212 092</b>	<b>464 737 000</b>		<b>- 15 839 988</b>	<b>320 212 092</b>	<b>448 897 012</b>

## Commento

Il progetto ITER si prefigge di dimostrare che la fusione è una fonte di energia praticabile e sostenibile costruendo e utilizzando un reattore sperimentale a fusione come fase fondamentale per la messa a punto di reattori prototipo per centrali elettriche sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo economico. Esso contribuirà alla strategia Europa 2020 ed in particolare alla sua iniziativa faro «Unione per l'innovazione» in quanto la mobilitazione delle industrie europee dell'alta tecnologia coinvolte nella costruzione di ITER dovrebbe dare all'Unione un forte vantaggio competitivo a livello globale in questo promettente settore.



COMMISSIONE

**CAPITOLO 32 05 — ITER** (seguito)

Il progetto coinvolge sette parti: Unione, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.

**32 05 01** **Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)**

32 05 01 02 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 3/2016		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
275 475 092	131 000 000		- 15 839 988	275 475 092	115 160 012

*Commento*

Ex voce 08 04 01 02

L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione prevede un contributo della Comunità dell'energia atomica (Euratom) alla realizzazione congiunta del progetto internazionale ITER. ITER, un importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione di energia dalla fusione, sarà seguita dalla costruzione di una centrale elettrica a fusione di dimostrazione (DEMO).

Questa impresa comune ha i seguenti compiti:

- apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione,
- apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi, e
- preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e dei relativi impianti.

*Basi giuridiche*

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).



COMMISSIONE

## ALLEGATI

## UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>A2</b>	<b>UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI</b>			
A2 01	SPESE AMMINISTRATIVE	71 951 200	52 000	72 003 200
A2 02	ATTIVITÀ SPECIFICHE	7 300 000		7 300 000
A2 10	RISERVE	p.m.		p.m.
	<b>Titolo A2 — Totale</b>	<b>79 251 200</b>	<b>52 000</b>	<b>79 303 200</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>79 251 200</b>	<b>52 000</b>	<b>79 303 200</b>



COMMISSIONE


**TITOLO A2**  
**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI**

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio retti- cativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO A2 01			
<b>A2 01 01</b>	<b>Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei</b>			
	Stanziamenti non dissociati	54 858 000		54 858 000
<b>A2 01 02</b>	<b>Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione</b>			
A2 01 02 01	Personale esterno			
	Stanziamenti non dissociati	2 376 000		2 376 000
A2 01 02 11	Altre spese di gestione			
	Stanziamenti non dissociati	549 000		549 000
	<b>Articolo A2 01 02 — Totale</b>	<b>2 925 000</b>		<b>2 925 000</b>
<b>A2 01 03</b>	<b>Spese per gli immobili e spese connesse</b>			
	Stanziamenti non dissociati	14 165 200	52 000	14 217 200
<b>A2 01 50</b>	<b>Politica e gestione del personale</b>			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
<b>A2 01 51</b>	<b>Supporto e gestione delle infrastrutture</b>			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
<b>A2 01 60</b>	<b>Spese di documentazione e di biblioteca</b>			
	Stanziamenti non dissociati	3 000		3 000
	<b>CAPITOLO A2 01 — TOTALE</b>	<b>71 951 200</b>	<b>52 000</b>	<b>72 003 200</b>
	CAPITOLO A2 02			
<b>A2 02 01</b>	<b>Produzione</b>			
	Stanziamenti non dissociati	800 000		800 000
<b>A2 02 02</b>	<b>Catalogazione e archiviazione</b>			
	Stanziamenti non dissociati	1 900 000		1 900 000
<b>A2 02 03</b>	<b>Distribuzione fisica e promozione</b>			
	Stanziamenti non dissociati	1 300 000		1 300 000
<b>A2 02 04</b>	<b>Siti web pubblici</b>			
	Stanziamenti non dissociati	3 300 000		3 300 000
	<b>CAPITOLO A2 02 — TOTALE</b>	<b>7 300 000</b>		<b>7 300 000</b>
	CAPITOLO A2 10			
<b>A2 10 01</b>	<b>Stanziamenti accantonati</b>			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
<b>A2 10 02</b>	<b>Riserva per imprevisti</b>			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO A2 10 — TOTALE</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>Titolo A2 — Totale</b>	<b>79 251 200</b>	<b>52 000</b>	<b>79 303 200</b>



COMMISSIONE

**TITOLO A2**  
**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI**

**CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE**


**A2 01 03      *Spese per gli immobili e spese connesse***

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
14 165 200	52 000	14 217 200

*Commento*

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupate dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica e all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],



## COMMISSIONE

## CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

## A2 01 03 (seguito)

- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti per un importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso gli Uffici infrastrutture e logistica delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuno di essi per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto ecc.),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
  - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
  - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
  - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzino e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, server, minicalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e software necessario,



COMMISSIONE

**CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE** *(seguito)***A2 01 03** *(seguito)*

- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione e all'archiviazione delle informazioni sotto qualsiasi forma, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Questo stanziamento non copre le spese connesse alle attività industriali della tipografia e del centro di diffusione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE IV

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**




CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

## ENTRATE

Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese della Corte di giustizia  
per l'esercizio 2016

Linea di bilancio	Importo
Spese	378 187 000
Risorse proprie	- 51 505 000
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>326 682 000</b>



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE</b>			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	33 539 500		33 539 500
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	233 035 500		233 035 500
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	19 390 000		19 390 000
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	6 121 500		6 121 500
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>292 086 500</b>		<b>292 086 500</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	61 068 000	1 655 000	62 723 000
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE	20 294 000	160 000	20 454 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	1 460 500		1 460 500
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	521 500		521 500
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	2 697 500		2 697 500
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>86 041 500</b>	<b>1 815 000</b>	<b>87 856 500</b>
<b>3</b>	<b>SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI</b>			
3 7	SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI	59 000		59 000
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>59 000</b>		<b>59 000</b>
<b>10</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		p.m.
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 10 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>378 187 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>380 002 000</b>



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

## TITOLO 2

## IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

## CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

## CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 2 0			
<b>2 0 0</b>	<b>Immobili</b>			
2 0 0 0	Affitti			
	Stanziam. non dissociati	9 776 000		9 776 000
2 0 0 1	Locazione-acquisto			
	Stanziam. non dissociati	32 390 000		32 390 000
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 5	Costruzione d'immobili			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 7	Sistemazione dei locali			
	Stanziam. non dissociati	500 000	655 000	1 155 000
2 0 0 8	Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari			
	Stanziam. non dissociati	1 270 000	500 000	1 770 000
	<i>Articolo 2 0 0 — Totale</i>	<b>43 936 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>45 091 000</b>
<b>2 0 2</b>	<b>Spese relative agli immobili</b>			
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione			
	Stanziam. non dissociati	7 693 500		7 693 500
2 0 2 4	Consumi energetici			
	Stanziam. non dissociati	2 585 500		2 585 500
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili			
	Stanziam. non dissociati	6 535 000	500 000	7 035 000
2 0 2 8	Assicurazioni			
	Stanziam. non dissociati	103 000		103 000
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili			
	Stanziam. non dissociati	215 000		215 000
	<i>Articolo 2 0 2 — Totale</i>	<b>17 132 000</b>	<b>500 000</b>	<b>17 632 000</b>
	<b>CAPITOLO 2 0 — TOTALE</b>	<b>61 068 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>62 723 000</b>
	CAPITOLO 2 1			
<b>2 1 0</b>	<b>Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all'informatica e alle telecomunicazioni</b>			
2 1 0 0	Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software			
	Stanziam. non dissociati	6 131 500		6 131 500



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE** (seguito)**CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI****CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 1 0</b>	(seguito)			
2 1 0 2	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi			
	Stanziamanti non dissociati	10 515 500		10 515 500
2 1 0 3	Telecomunicazioni			
	Stanziamanti non dissociati	826 000		826 000
	<i>Articolo 2 1 0 — Totale</i>	17 473 000		17 473 000
<b>2 1 2</b>	<b>Mobilio</b>			
	Stanziamanti non dissociati	762 500		762 500
<b>2 1 4</b>	<b>Materiale e impianti tecnici</b>			
	Stanziamanti non dissociati	407 000	160 000	567 000
<b>2 1 6</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>			
	Stanziamanti non dissociati	1 651 500		1 651 500
	<b>CAPITOLO 2 1 — TOTALE</b>	20 294 000	160 000	20 454 000
	<b>CAPITOLO 2 3</b>			
<b>2 3 0</b>	<b>Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	694 000		694 000
<b>2 3 1</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	50 000		50 000
<b>2 3 2</b>	<b>Spese legali e danni</b>			
	Stanziamanti non dissociati	70 000		70 000
<b>2 3 6</b>	<b>Spese postali</b>			
	Stanziamanti non dissociati	210 000		210 000
<b>2 3 8</b>	<b>Altre spese amministrative</b>			
	Stanziamanti non dissociati	436 500		436 500
	<b>CAPITOLO 2 3 — TOTALE</b>	1 460 500		1 460 500
	<b>CAPITOLO 2 5</b>			
<b>2 5 2</b>	<b>Spese per ricevimenti e rappresentanza</b>			
	Stanziamanti non dissociati	138 000		138 000
<b>2 5 4</b>	<b>Riunioni, congressi, conferenze e visite</b>			
	Stanziamanti non dissociati	383 500		383 500
<b>2 5 6</b>	<b>Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche</b>			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.		p.m.




## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

## CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE (seguito)

## CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISTO, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
2 5 7	<b>Informatica giuridica</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 2 5 — TOTALE</b>	521 500		521 500
	<b>CAPITOLO 2 7</b>			
2 7 0	<b>Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
2 7 2	<b>Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione</b>			
	Stanziam. non dissociati	1 426 000		1 426 000
2 7 4	<b>Produzione e diffusione dell'informazione</b>			
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale			
	Stanziam. non dissociati	500 000		500 000
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale			
	Stanziam. non dissociati	615 000		615 000
2 7 4 2	Altre spese d'informazione			
	Stanziam. non dissociati	156 500		156 500
	Articolo 2 7 4 — Totale	1 271 500		1 271 500
	<b>CAPITOLO 2 7 — TOTALE</b>	2 697 500		2 697 500
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	86 041 500	1 815 000	87 856 500



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**TITOLO 2****IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURA E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO****CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE****2 0 0      *Immobili***

## 2 0 0 7      Sistemazione dei locali

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
500 000	655 000	1 155 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'esecuzione di diversi lavori di sistemazione tra cui in particolare posa di pareti divisorie, di tende, cavi, tinteggiatura, tappezzeria, pavimentazione, falsi soffitti e relative installazioni tecniche,
- le spese connesse ai lavori risultanti da studi e dall'assistenza.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

## 2 0 0 8      Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
1 270 000	500 000	1 770 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse agli studi e all'assistenza tecnica relativi ai progetti immobiliari di grandi dimensioni.

**2 0 2      *Spese relative agli immobili***

## 2 0 2 6      Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
6 535 000	500 000	7 035 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire per lo più le spese di sorveglianza degli edifici occupati dall'istituzione.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, LOCAZIONE E MANUTENZIONE****2 1 4 Materiale e impianti tecnici**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
407 000	160 000	567 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di acquisto di attrezzature tecniche,
- le spese per il rinnovo delle attrezzature tecniche ed in particolare il materiale audiovisivo, di archivio, di biblioteca, nonché i diversi attrezzi per le officine di manutenzione degli edifici e il materiale di reprografia, di diffusione e il materiale postale,
- le spese di noleggio del materiale e degli impianti tecnici,
- le spese di manutenzione e di riparazione dei materiali e delle attrezzature di cui al presente articolo.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE V  
**CORTE DEI CONTI**



CORTE DEI CONTI

## ENTRATE

**Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese della Corte dei conti  
per l'esercizio 2016**

Linea di bilancio	Importo
Spese	135 487 100
Risorse proprie	- 20 488 000
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>114 999 100</b>



## CORTE DEI CONTI

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE</b>			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	10 885 100		10 885 100
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	98 881 000		98 881 000
1 4	ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE	4 876 000	70 000	4 946 000
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	6 159 000		6 159 000
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>120 801 100</b>	<b>70 000</b>	<b>120 871 100</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	2 911 000	2 000 000	4 911 000
2 1	INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	8 229 000		8 229 000
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI	439 000		439 000
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	706 000		706 000
2 7	INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE	2 401 000		2 401 000
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>14 686 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 686 000</b>
<b>10</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		p.m.
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 10 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>135 487 100</b>	<b>2 070 000</b>	<b>137 557 100</b>




CORTE DEI CONTI

## TITOLO 1

## PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE  
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI


Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	<b>CAPITOLO 1 0</b>			
<b>1 0 0</b>	<b>Retribuzioni e altri diritti</b>			
1 0 0 0	Retribuzioni, indennità e pensioni			
	Stanziam. non dissociati	8 741 100		8 741 100
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio			
	Stanziam. non dissociati	526 000		526 000
	<i>Articolo 1 0 0 — Totale</i>	9 267 100		9 267 100
<b>1 0 2</b>	<b>Indennità transitorie</b>			
	Stanziam. non dissociati	1 219 000		1 219 000
<b>1 0 3</b>	<b>Pensioni</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
<b>1 0 4</b>	<b>Missioni</b>			
	Stanziam. non dissociati	319 000		319 000
<b>1 0 6</b>	<b>Formazione</b>			
	Stanziam. non dissociati	80 000		80 000
<b>1 0 9</b>	<b>Stanziam. accantonato</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 0 — TOTALE</b>	10 885 100		10 885 100
	<b>CAPITOLO 1 2</b>			
<b>1 2 0</b>	<b>Retribuzioni e altri diritti</b>			
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità			
	Stanziam. non dissociati	97 510 000		97 510 000
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite			
	Stanziam. non dissociati	413 000		413 000
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione del servizio			
	Stanziam. non dissociati	958 000		958 000
	<i>Articolo 1 2 0 — Totale</i>	98 881 000		98 881 000
<b>1 2 2</b>	<b>Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio</b>			
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 2 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.



CORTE DEI CONTI

**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI** (seguito)**CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE****CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 2 9</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>			
	Stanziamienti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 2 — TOTALE</b>	<b>98 881 000</b>		<b>98 881 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 4</b>			
<b>1 4 0</b>	<b>Altri agenti e persone esterne</b>			
1 4 0 0	Altri agenti			
	Stanziamienti non dissociati	3 128 000	45 000	3 173 000
1 4 0 4	Tirocini e scambi di personale			
	Stanziamienti non dissociati	1 374 000	25 000	1 399 000
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne			
	Stanziamienti non dissociati	41 000		41 000
1 4 0 6	Prestazioni esterne in ambito linguistico			
	Stanziamienti non dissociati	333 000		333 000
	<i>Articolo 1 4 0 — Totale</i>	<b>4 876 000</b>	<b>70 000</b>	<b>4 946 000</b>
<b>1 4 9</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>			
	Stanziamienti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 4 — TOTALE</b>	<b>4 876 000</b>	<b>70 000</b>	<b>4 946 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 6</b>			
<b>1 6 1</b>	<b>Spese relative alla gestione del personale</b>			
1 6 1 0	Spese varie per l'assunzione di personale			
	Stanziamienti non dissociati	48 000		48 000
1 6 1 2	Perfezionamento professionale			
	Stanziamienti non dissociati	695 000		695 000
	<i>Articolo 1 6 1 — Totale</i>	<b>743 000</b>		<b>743 000</b>
<b>1 6 2</b>	<b>Missioni</b>			
	Stanziamienti non dissociati	3 600 000		3 600 000
<b>1 6 3</b>	<b>Interventi a favore del personale dell'istituzione</b>			
1 6 3 0	Servizio sociale			
	Stanziamienti non dissociati	35 000		35 000
1 6 3 2	Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale			
	Stanziamienti non dissociati	77 000		77 000
	<i>Articolo 1 6 3 — Totale</i>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>





CORTE DEI CONTI

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 4 — ALTRO PERSONALE E PRESTAZIONI ESTERNE****1 4 0      Altri agenti e persone esterne**

## 1 4 0 0      Altri agenti

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
3 128 000	45 000	3 173 000

*Commento*

Stanziamiento destinato soprattutto a coprire le seguenti spese:

- la retribuzione degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti,
- gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.

*Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.


## 1 4 0 4      Tirocini e scambi di personale

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
1 374 000	25 000	1 399 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative al comando e all'assegnazione temporanea presso i servizi della Corte dei conti di funzionari prioritariamente di Stati membri, oppure di altri Stati, e di altri esperti, o le spese per consulenze di breve durata,
- il rimborso degli oneri supplementari sostenuti dai funzionari dell'Unione in seguito agli scambi,
- le spese di tirocini presso i servizi della Corte dei conti.



CORTE DEI CONTI

## TITOLO 2

## IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 2 0			
<b>2 0 0</b>	<b>Immobili</b>			
2 0 0 0	Locazioni			
	Stanziamenti non dissociati	169 000		169 000
2 0 0 1	Locazione/acquisto			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 3	Acquisizione di beni immobili			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 5	Costruzione di immobili			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 7	Sistemazione dei locali			
	Stanziamenti non dissociati	210 000		210 000
2 0 0 8	Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari			
	Stanziamenti non dissociati	75 000		75 000
	<i>Articolo 2 0 0 — Totale</i>	454 000		454 000
<b>2 0 2</b>	<b>Spese relative agli immobili</b>			
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione			
	Stanziamenti non dissociati	1 271 000		1 271 000
2 0 2 4	Consumi energetici			
	Stanziamenti non dissociati	905 000		905 000
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli immobili			
	Stanziamenti non dissociati	140 000	2 000 000	2 140 000
2 0 2 8	Assicurazioni			
	Stanziamenti non dissociati	96 000		96 000
2 0 2 9	Altre spese relative agli immobili			
	Stanziamenti non dissociati	45 000		45 000
	<i>Articolo 2 0 2 — Totale</i>	2 457 000	2 000 000	4 457 000
	<b>CAPITOLO 2 0 — TOTALE</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 911 000</b>
	CAPITOLO 2 1			
<b>2 1 0</b>	<b>Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni</b>			
2 1 0 0	Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software			
	Stanziamenti non dissociati	2 220 000		2 220 000



CORTE DEI CONTI

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E****MANUTENZIONE** (seguito)**CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI****CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 1 0</b>	(seguito)			
2 1 0 2	Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi			
	Stanziamanti non dissociati	4 700 000		4 700 000
2 1 0 3	Telecomunicazioni			
	Stanziamanti non dissociati	427 000		427 000
	<i>Articolo 2 1 0 — Totale</i>	7 347 000		7 347 000
<b>2 1 2</b>	<b>Mobilio</b>			
	Stanziamanti non dissociati	75 000		75 000
<b>2 1 4</b>	<b>Apparecchiature e impianti tecnici</b>			
	Stanziamanti non dissociati	192 000		192 000
<b>2 1 6</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>			
	Stanziamanti non dissociati	615 000		615 000
	<b>CAPITOLO 2 1 — TOTALE</b>	8 229 000		8 229 000
	<b>CAPITOLO 2 3</b>			
<b>2 3 0</b>	<b>Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	120 000		120 000
<b>2 3 1</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	20 000		20 000
<b>2 3 2</b>	<b>Spese legali e risarcimento danni</b>			
	Stanziamanti non dissociati	90 000		90 000
<b>2 3 6</b>	<b>Affrancatura e spese di spedizione</b>			
	Stanziamanti non dissociati	43 000		43 000
<b>2 3 8</b>	<b>Altre spese amministrative</b>			
	Stanziamanti non dissociati	166 000		166 000
	<b>CAPITOLO 2 3 — TOTALE</b>	439 000		439 000
	<b>CAPITOLO 2 5</b>			
<b>2 5 2</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>			
	Stanziamanti non dissociati	233 000		233 000
<b>2 5 4</b>	<b>Riunioni, congressi e conferenze</b>			
	Stanziamanti non dissociati	131 000		131 000
<b>2 5 6</b>	<b>Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche</b>			
	Stanziamanti non dissociati	17 000		17 000



CORTE DEI CONTI

## CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE (seguito)

## CAPITOLO 2 7 — INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIFFUSIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
2 5 7	<b>Servizio comune interpretazione-conferenze</b>			
	Stanziamanti non dissociati	325 000		325 000
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	706 000		706 000
	CAPITOLO 2 7			
2 7 0	<b>Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato</b>			
	Stanziamanti non dissociati	636 000		636 000
2 7 2	<b>Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione</b>			
	Stanziamanti non dissociati	390 000		390 000
2 7 4	<b>Produzione e diffusione</b>			
2 7 4 0	Gazzetta ufficiale			
	Stanziamanti non dissociati	350 000		350 000
2 7 4 1	Pubblicazioni di carattere generale			
	Stanziamanti non dissociati	1 025 000		1 025 000
	Articolo 2 7 4 — Totale	1 375 000		1 375 000
	CAPITOLO 2 7 — TOTALE	2 401 000		2 401 000
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>14 686 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 686 000</b>



CORTE DEI CONTI

## TITOLO 2

## IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

## CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

## 2 0 2 Spese relative agli immobili

## 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
140 000	2 000 000	2 140 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare il contratto di sorveglianza degli edifici, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio e dell'attrezzatura degli agenti incaricati della sicurezza, ecc.

Prima di rinnovare o stipulare contratti, l'istituzione si consulta con le altre istituzioni sulle condizioni (prezzo, moneta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse, in ottemperanza all'articolo 70 del regolamento finanziario.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario: p.m.



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

SEZIONE VI

**COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

## ENTRATE

**Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Comitato economico e sociale per l'esercizio 2016**


Linea di bilancio	Importo
Spese	130 171 475
Risorse proprie	- 10 826 368
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>119 345 107</b>



## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE</b>			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI	20 193 937		20 193 937
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	64 788 534		64 788 534
1 4	ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PERSONALE ESTERNO	5 398 839	24 000	5 422 839
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	1 959 500		1 959 500
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>92 340 810</b>	<b>24 000</b>	<b>92 364 810</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	19 732 342	230 000	19 962 342
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	6 101 288	161 000	6 262 288
2 3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	517 277		517 277
2 5	FUNZIONAMENTO OPERATIVO	9 389 753		9 389 753
2 6	COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE	2 090 005		2 090 005
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>37 830 665</b>	<b>391 000</b>	<b>38 221 665</b>
<b>10</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
10 0	STANZIAMENTO ACCANTONATO	p.m.		p.m.
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.
10 2	RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 10 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>130 171 475</b>	<b>415 000</b>	<b>130 586 475</b>




COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE E DELEGATI****CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 0			
<b>1 0 0</b>	<b>Stipendi, indennità e assegni fissi</b>			
1 0 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi			
	Stanziamenti non dissociati	96 080		96 080
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie			
	Stanziamenti non dissociati	19 561 194		19 561 194
1 0 0 8	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali			
	Stanziamenti non dissociati	472 382		472 382
	<i>Articolo 1 0 0 — Totale</i>	20 129 656		20 129 656
<b>1 0 5</b>	<b>Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione</b>			
	Stanziamenti non dissociati	64 281		64 281
	CAPITOLO 1 0 — TOTALE	20 193 937		20 193 937
	CAPITOLO 1 2			
<b>1 2 0</b>	<b>Retribuzione e altri diritti</b>			
1 2 0 0	Retribuzione e indennità			
	Stanziamenti non dissociati	64 337 034		64 337 034
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite			
	Stanziamenti non dissociati	31 500		31 500
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio			
	Stanziamenti non dissociati	420 000		420 000
	<i>Articolo 1 2 0 — Totale</i>	64 788 534		64 788 534
<b>1 2 2</b>	<b>Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio</b>			
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 2 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.



## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI** (seguito)**CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PERSONALE ESTERNO****CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 2 9</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>			
	Stanziamiento non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 2 — TOTALE</b>	<b>64 788 534</b>		<b>64 788 534</b>
	<b>CAPITOLO 1 4</b>			
<b>1 4 0</b>	<b>Altri agenti e personale esterno</b>			
1 4 0 0	Altri agenti			
	Stanziamiento non dissociati	2 124 292	24 000	2 148 292
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari			
	Stanziamiento non dissociati	809 635		809 635
1 4 0 8	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio			
	Stanziamiento non dissociati	67 251		67 251
	<b>Articolo 1 4 0 — Totale</b>	<b>3 001 178</b>	<b>24 000</b>	<b>3 025 178</b>
<b>1 4 2</b>	<b>Prestazioni esterne</b>			
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione			
	Stanziamiento non dissociati	1 624 810		1 624 810
1 4 2 2	Consulenze di esperti connesse con i lavori consultivi			
	Stanziamiento non dissociati	742 851		742 851
1 4 2 4	Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale			
	Stanziamiento non dissociati	30 000		30 000
	<b>Articolo 1 4 2 — Totale</b>	<b>2 397 661</b>		<b>2 397 661</b>
<b>1 4 9</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>			
	Stanziamiento non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 4 — TOTALE</b>	<b>5 398 839</b>	<b>24 000</b>	<b>5 422 839</b>
	<b>CAPITOLO 1 6</b>			
<b>1 6 1</b>	<b>Spese relative alla gestione del personale</b>			
1 6 1 0	Spese per le assunzioni			
	Stanziamiento non dissociati	55 000		55 000
1 6 1 2	Perfezionamento professionale			
	Stanziamiento non dissociati	586 000		586 000
	<b>Articolo 1 6 1 — Totale</b>	<b>641 000</b>		<b>641 000</b>



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE** (seguito)

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 6 2</b>	<b>Missioni</b>			
	Stanziamanti non dissociati	432 500		432 500
<b>1 6 3</b>	<b>Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione</b>			
1 6 3 0	Servizio sociale			
	Stanziamanti non dissociati	32 000		32 000
1 6 3 2	Relazioni sociali e altri interventi sociali			
	Stanziamanti non dissociati	169 000		169 000
1 6 3 4	Servizio medico			
	Stanziamanti non dissociati	115 000		115 000
1 6 3 6	Ristoranti e mense			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.		p.m.
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati			
	Stanziamanti non dissociati	570 000		570 000
	<i>Articolo 1 6 3 — Totale</i>	886 000		886 000
<b>1 6 4</b>	<b>Contributo alle scuole europee accreditate</b>			
1 6 4 0	Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 6 4 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 6 — TOTALE</b>	1 959 500		1 959 500
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>92 340 810</b>	<b>24 000</b>	<b>92 364 810</b>



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PERSONALE ESTERNO****1 4 0      Altri agenti e personale esterno**

## 1 4 0 0      Altri agenti

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
2 124 292	24 000	2 148 292

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire essenzialmente le seguenti spese:

- la retribuzione degli altri agenti, segnatamente agenti ausiliari, contrattuali, locali e consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti o all'indennità di risoluzione del contratto,
- gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale,
- la retribuzione o gli onorari degli operatori di conferenze e degli amministratori multimedia utilizzati in periodi di lavoro intenso o in casi speciali,
- le indennità forfettarie per lavoro straordinario,
- la retribuzione delle ore di lavoro straordinario secondo le disposizioni dell'articolo 56 dello statuto dei funzionari e dell'allegato VI,
- gli assegni e le indennità varie, ivi compresa l'indennità di congedo parentale o per motivi familiari,
- l'indennità di risoluzione del contratto di un agente da parte dell'istituzione.
- l'aggiornamento delle implicazioni di bilancio delle retribuzioni nel corso dell'anno.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a h), del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO


## TITOLO 2

## IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

## CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

## CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE


Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 2 0			
<b>2 0 0</b>	<b>Immobili</b>			
2 0 0 0	Locazioni			
	Stanziam. non dissociati	2 157 194		2 157 194
2 0 0 1	Canoni enfiteutici e spese analoghe			
	Stanziam. non dissociati	11 877 440		11 877 440
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 5	Costruzione di immobili			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 7	Sistemazione dei locali			
	Stanziam. non dissociati	197 114	230 000	427 114
2 0 0 8	Altre spese			
	Stanziam. non dissociati	56 852		56 852
2 0 0 9	Stanziam. accantonato destinato agli investimenti immobiliari dell'istituzione			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 2 0 0 — Totale</i>	14 288 600	230 000	14 518 600
<b>2 0 2</b>	<b>Altre spese relative agli immobili</b>			
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione			
	Stanziam. non dissociati	2 535 931		2 535 931
2 0 2 4	Consumi energetici			
	Stanziam. non dissociati	792 631		792 631
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza			
	Stanziam. non dissociati	2 035 451		2 035 451
2 0 2 8	Assicurazioni			
	Stanziam. non dissociati	79 729		79 729
	<i>Articolo 2 0 2 — Totale</i>	5 443 742		5 443 742
	<b>CAPITOLO 2 0 — TOTALE</b>	19 732 342	230 000	19 962 342
	CAPITOLO 2 1			
<b>2 1 0</b>	<b>Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni</b>			
2 1 0 0	Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori			
	Stanziam. non dissociati	1 547 711		1 547 711



## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE** (seguito)**CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE****CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 1 0</b>	(seguito)			
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software			
	Stanziamanti non dissociati	1 901 512		1 901 512
2 1 0 3	Telecomunicazioni			
	Stanziamanti non dissociati	1 368 304		1 368 304
	<i>Articolo 2 1 0 — Totale</i>	<b>4 817 527</b>		<b>4 817 527</b>
<b>2 1 2</b>	<b>Mobilio</b>			
	Stanziamanti non dissociati	173 628		173 628
<b>2 1 4</b>	<b>Materiale e impianti tecnici</b>			
	Stanziamanti non dissociati	980 073	161 000	1 141 073
<b>2 1 6</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>			
	Stanziamanti non dissociati	130 060		130 060
	<b>CAPITOLO 2 1 — TOTALE</b>	<b>6 101 288</b>	<b>161 000</b>	<b>6 262 288</b>
	<b>CAPITOLO 2 3</b>			
<b>2 3 0</b>	<b>Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	184 859		184 859
<b>2 3 1</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	6 000		6 000
<b>2 3 2</b>	<b>Spese giuridiche e risarcimento danni</b>			
	Stanziamanti non dissociati	95 000		95 000
<b>2 3 6</b>	<b>Affrancatura e spese di spedizione</b>			
	Stanziamanti non dissociati	102 000		102 000
<b>2 3 8</b>	<b>Altre spese di funzionamento amministrativo</b>			
	Stanziamanti non dissociati	129 418		129 418
	<b>CAPITOLO 2 3 — TOTALE</b>	<b>517 277</b>		<b>517 277</b>
	<b>CAPITOLO 2 5</b>			
<b>2 5 4</b>	<b>Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi</b>			
2 5 4 0	Spese varie per riunioni interne			
	Stanziamanti non dissociati	227 430		227 430
2 5 4 2	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a eventi			
	Stanziamanti non dissociati	587 745		587 745



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO** (seguito)**CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 5 4</b>	(seguito)			
2 5 4 4	Spese per l'organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)			
	Stanziamanti non dissociati	75 000		75 000
2 5 4 6	Spese di rappresentanza			
	Stanziamanti non dissociati	129 000		129 000
2 5 4 8	Interpretazione			
	Stanziamanti non dissociati	8 370 578		8 370 578
	<i>Articolo 2 5 4 — Totale</i>	9 389 753		9 389 753
	<b>CAPITOLO 2 5 — TOTALE</b>	9 389 753		9 389 753
	<b>CAPITOLO 2 6</b>			
<b>2 6 0</b>	<b>Comunicazione, informazione e pubblicazioni</b>			
2 6 0 0	Comunicazione			
	Stanziamanti non dissociati	815 500		815 500
2 6 0 2	Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni			
	Stanziamanti non dissociati	468 000		468 000
2 6 0 4	Gazzetta ufficiale			
	Stanziamanti non dissociati	395 000		395 000
	<i>Articolo 2 6 0 — Totale</i>	1 678 500		1 678 500
<b>2 6 2</b>	<b>Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione</b>			
2 6 2 0	Studi, ricerche e audizioni			
	Stanziamanti non dissociati	155 000		155 000
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca			
	Stanziamanti non dissociati	165 700		165 700
2 6 2 4	Archiviazione e lavori connessi			
	Stanziamanti non dissociati	90 805		90 805
	<i>Articolo 2 6 2 — Totale</i>	411 505		411 505
	<b>CAPITOLO 2 6 — TOTALE</b>	2 090 005		2 090 005
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>37 830 665</b>	<b>391 000</b>	<b>38 221 665</b>



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**TITOLO 2****IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO****CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE***Commento*

Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto per la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

*Basi giuridiche*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 60.

**2 0 0      *Immobili*****2 0 0 7      Sistemazione dei locali**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
197 114	230 000	427 114

*Commento*

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di opere di sistemazione, compresi lavori specifici per il cablaggio, la sicurezza, il ristorante, ecc., nonché le altre spese connesse a tali opere, in particolare le spese per la consulenza di architetti o di ingegneri, ecc.


L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a h), del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE***Commento*

Ogni volta che lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto o alla stipula di un contratto per la fornitura di materiale o la prestazione di servizi, l'istituzione si concerta con le altre istituzioni sulle condizioni ottenute da ciascuna di esse.

**2 1 4      *Materiale e impianti tecnici***

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
980 073	161 000	1 141 073



COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE** (seguito)

**2 1 4** (seguito)

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di materiale e impianti tecnici, segnatamente:

- vari materiali e impianti tecnici, fissi e mobili, per l'edizione, gli archivi, la sicurezza, la ristorazione, gli edifici ecc.,
- materiali, in particolare per la tipografia, gli archivi, il servizio telefonico, le mense, gli spacci, la sicurezza, il servizio tecnico conferenze, il settore audiovisivo, ecc.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettere da a) a h), del regolamento finanziario è stimato a 35 000 EUR.



COMITATO DELLE REGIONI

SEZIONE VII  
**COMITATO DELLE REGIONI**




COMITATO DELLE REGIONI

## ENTRATE

**Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Comitato delle regioni per l'esercizio 2016**

Linea di bilancio	Importo
Spese	90 248 203
Risorse proprie	- 8 120 673
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>82 127 530</b>



## COMITATO DELLE REGIONI

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE</b>			
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	9 172 955		9 172 955
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	47 591 026	- 15 395	47 575 631
1 4	ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO	8 980 251	24 000	9 004 251
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	1 732 786		1 732 786
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>67 477 018</b>	<b>8 605</b>	<b>67 485 623</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	14 845 399	170 000	15 015 399
2 1	INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE	4 067 604	119 000	4 186 604
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE	341 115		341 115
2 5	RIUNIONI E CONFERENZE	758 195		758 195
2 6	CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE	2 758 872		2 758 872
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>22 771 185</b>	<b>289 000</b>	<b>23 060 185</b>
<b>10</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		p.m.
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.
10 2	RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 10 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>90 248 203</b>	<b>297 605</b>	<b>90 545 808</b>




COMITATO DELLE REGIONI

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE**  
**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI**


Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	<b>CAPITOLO 1 0</b>			
<b>1 0 0</b>	<b>Stipendi, indennità e assegni fissi</b>			
1 0 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi			
	Stanziam. non dissociati	80 000		80 000
1 0 0 4	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie			
	Stanziam. non dissociati	9 077 955		9 077 955
	<i>Articolo 1 0 0 — Totale</i>	9 157 955		9 157 955
<b>1 0 5</b>	<b>Corsi per i membri dell'istituzione</b>			
	Stanziam. non dissociati	15 000		15 000
	<b>CAPITOLO 1 0 — TOTALE</b>	9 172 955		9 172 955
	<b>CAPITOLO 1 2</b>			
<b>1 2 0</b>	<b>Retribuzione e altri diritti</b>			
1 2 0 0	Retribuzione e indennità			
	Stanziam. non dissociati	47 206 026	- 15 395	47 190 631
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite			
	Stanziam. non dissociati	60 000		60 000
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio			
	Stanziam. non dissociati	325 000		325 000
	<i>Articolo 1 2 0 — Totale</i>	47 591 026	- 15 395	47 575 631
<b>1 2 2</b>	<b>Indennità per cessazione anticipata dal servizio</b>			
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 2 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.
<b>1 2 9</b>	<b>Stanziam. accantonato</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 2 — TOTALE</b>	47 591 026	- 15 395	47 575 631



## COMITATO DELLE REGIONI

**CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO**  
**CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	<b>CAPITOLO 1 4</b>			
<b>1 4 0</b>	<b>Altri agenti e personale esterno</b>			
1 4 0 0	Altri agenti			
	Stanziam. non dissociati	2 285 954	24 000	2 309 954
1 4 0 2	Servizi d'interpretazione			
	Stanziam. non dissociati	4 271 694		4 271 694
1 4 0 4	Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari			
	Stanziam. non dissociati	817 858		817 858
1 4 0 8	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera			
	Stanziam. non dissociati	70 000		70 000
	<i>Articolo 1 4 0 — Totale</i>	7 445 506	24 000	7 469 506
<b>1 4 2</b>	<b>Prestazioni di personale esterno</b>			
1 4 2 0	Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione			
	Stanziam. non dissociati	1 097 200		1 097 200
1 4 2 2	Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi			
	Stanziam. non dissociati	437 545		437 545
	<i>Articolo 1 4 2 — Totale</i>	1 534 745		1 534 745
<b>1 4 9</b>	<b>Stanziam. accantonato</b>			
	Stanziam. non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 4 — TOTALE</b>	8 980 251	24 000	9 004 251
	<b>CAPITOLO 1 6</b>			
<b>1 6 1</b>	<b>Gestione del personale</b>			
1 6 1 0	Altre spese legate all'assunzione			
	Stanziam. non dissociati	45 000		45 000
1 6 1 2	Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale			
	Stanziam. non dissociati	435 136		435 136
	<i>Articolo 1 6 1 — Totale</i>	480 136		480 136
<b>1 6 2</b>	<b>Missioni</b>			
	Stanziam. non dissociati	382 500		382 500
<b>1 6 3</b>	<b>Attività riguardanti l'insieme delle persone appartenenti all'istituzione</b>			
1 6 3 0	Servizio sociale			
	Stanziam. non dissociati	20 000		20 000
1 6 3 2	Politica sociale interna			
	Stanziam. non dissociati	29 000		29 000



## COMITATO DELLE REGIONI

**CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE** (seguito)

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 6 3</b>	(seguito)			
1 6 3 3	Mobilità/trasporti			
	Stanziamenti non dissociati	50 000		50 000
1 6 3 4	Servizio medico			
	Stanziamenti non dissociati	111 150		111 150
1 6 3 6	Ristoranti e mense			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
1 6 3 8	Centro per l'infanzia e asili convenzionati			
	Stanziamenti non dissociati	660 000		660 000
	<b>Articolo 1 6 3 — Totale</b>	<b>870 150</b>		<b>870 150</b>
<b>1 6 4</b>	<b>Contributo alle scuole europee accreditate</b>			
1 6 4 0	Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>Articolo 1 6 4 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>CAPITOLO 1 6 — TOTALE</b>	<b>1 732 786</b>		<b>1 732 786</b>
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>67 477 018</b>	<b>8 605</b>	<b>67 485 623</b>



COMITATO DELLE REGIONI

**TITOLO 1**  
**PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE**

**CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI***Commento*

Un abbattimento forfetario del 6,0 % è stato applicato agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo.

**1 2 0      *Retribuzione e altri diritti*****1 2 0 0      Retribuzione e indennità**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
47 206 026	- 15 395	47 190 631

*Commento*

Stanziamento destinato essenzialmente a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di espatrio e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- il contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia (copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali),
- le indennità forfetarie per lavoro straordinario,
- altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio del funzionario o agente temporaneo, del coniuge o delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione e alla parte di emolumenti trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei come pure i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.



## COMITATO DELLE REGIONI

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI *(seguito)*1 2 0 *(seguito)*1 2 0 0 *(seguito)**Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

## CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO

1 4 0 **Altri agenti e personale esterno**

1 4 0 0 Altri agenti

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
2 285 954	24 000	2 309 954

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire essenzialmente le seguenti spese:

- la retribuzione, incluse le indennità per le ore di lavoro straordinario, degli altri agenti, segnatamente agenti contrattuali, interinali e consulenti speciali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine, e le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione di tali agenti o all'indennità di risoluzione del contratto,
- gli onorari del personale medico e paramedico retribuito in base al regime di prestazioni di servizi e, in casi particolari, l'assunzione di personale interinale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 13 000 EUR.

*Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.



COMITATO DELLE REGIONI

## TITOLO 2

## IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

## CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

## CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 2 0			
<b>2 0 0</b>	<b>Immobili e spese accessorie</b>			
2 0 0 0	Affitti			
	Stanziamenti non dissociati	1 601 113		1 601 113
2 0 0 1	Canoni enfiteutici			
	Stanziamenti non dissociati	8 778 978		8 778 978
2 0 0 3	Acquisto di beni immobili			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 5	Costruzione di immobili			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
2 0 0 7	Sistemazione dei locali			
	Stanziamenti non dissociati	134 835	170 000	304 835
2 0 0 8	Altre spese relative agli immobili			
	Stanziamenti non dissociati	42 021		42 021
2 0 0 9	Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 2 0 0 — Totale</i>	10 556 947	170 000	10 726 947
<b>2 0 2</b>	<b>Altre spese relative agli immobili</b>			
2 0 2 2	Pulizia e manutenzione			
	Stanziamenti non dissociati	1 874 383		1 874 383
2 0 2 4	Consumi energetici			
	Stanziamenti non dissociati	585 857		585 857
2 0 2 6	Sicurezza e sorveglianza degli edifici			
	Stanziamenti non dissociati	1 772 825		1 772 825
2 0 2 8	Assicurazioni			
	Stanziamenti non dissociati	55 387		55 387
	<i>Articolo 2 0 2 — Totale</i>	4 288 452		4 288 452
	<b>CAPITOLO 2 0 — TOTALE</b>	<b>14 845 399</b>	<b>170 000</b>	<b>15 015 399</b>
	CAPITOLO 2 1			
<b>2 1 0</b>	<b>Attrezzatura, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni</b>			
2 1 0 0	Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzatura, software e i relativi lavori			
	Stanziamenti non dissociati	1 170 853		1 170 853



## COMITATO DELLE REGIONI

**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE** (seguito)**CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE****CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 1 0</b>	(seguito)			
2 1 0 2	Prestazioni di personale esterno per l'uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di software			
	Stanziamanti non dissociati	1 820 557		1 820 557
2 1 0 3	Telecomunicazioni			
	Stanziamanti non dissociati	189 147		189 147
	<i>Articolo 2 1 0 — Totale</i>	3 180 557		3 180 557
<b>2 1 2</b>	<b>Mobilio</b>			
	Stanziamanti non dissociati	116 847		116 847
<b>2 1 4</b>	<b>Materiale e impianti tecnici</b>			
	Stanziamanti non dissociati	692 089	119 000	811 089
<b>2 1 6</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>			
	Stanziamanti non dissociati	78 111		78 111
	<b>CAPITOLO 2 1 — TOTALE</b>	<b>4 067 604</b>	<b>119 000</b>	<b>4 186 604</b>
	CAPITOLO 2 3			
<b>2 3 0</b>	<b>Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	127 548		127 548
<b>2 3 1</b>	<b>Oneri finanziari</b>			
	Stanziamanti non dissociati	2 000		2 000
<b>2 3 2</b>	<b>Spese giuridiche e risarcimento danni</b>			
	Stanziamanti non dissociati	30 000		30 000
<b>2 3 6</b>	<b>Affrancatura e spese di spedizione</b>			
	Stanziamanti non dissociati	76 500		76 500
<b>2 3 8</b>	<b>Altre spese di funzionamento amministrativo</b>			
	Stanziamanti non dissociati	105 067		105 067
	<b>CAPITOLO 2 3 — TOTALE</b>	<b>341 115</b>		<b>341 115</b>
	CAPITOLO 2 5			
<b>2 5 4</b>	<b>Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi</b>			
2 5 4 0	Riunioni interne			
	Stanziamanti non dissociati	100 000		100 000
2 5 4 1	Terzi			
	Stanziamanti non dissociati	76 990		76 990
2 5 4 2	Organizzazione di eventi (a Bruxelles o fuori sede) in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'Unione			
	Stanziamanti non dissociati	431 205		431 205



## COMITATO DELLE REGIONI

## CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONFERENZE (seguito)

## CAPITOLO 2 6 — CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>2 5 4</b>	(seguito)			
2 5 4 6	Spese di rappresentanza			
	Stanziamanti non dissociati	150 000		150 000
	Articolo 2 5 4 — Totale	758 195		758 195
	CAPITOLO 2 5 — TOTALE	758 195		758 195
	<b>CAPITOLO 2 6</b>			
<b>2 6 0</b>	<b>Comunicazione e pubblicazioni</b>			
2 6 0 0	Relazioni con la stampa (europea, nazionale, regionale, locale o specializzata) e conclusione di partenariati con media audiovisivi e radiofonici e stampa			
	Stanziamanti non dissociati	668 834		668 834
2 6 0 2	Edizione e distribuzione di supporti informativi cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (internet/intranet)			
	Stanziamanti non dissociati	774 471		774 471
2 6 0 4	Gazzetta ufficiale			
	Stanziamanti non dissociati	150 000		150 000
	Articolo 2 6 0 — Totale	1 593 305		1 593 305
<b>2 6 2</b>	<b>Acquisizione di documentazione e archiviazione</b>			
2 6 2 0	Studi e consulenze esterne			
	Stanziamanti non dissociati	449 409		449 409
2 6 2 2	Spese di documentazione e biblioteca			
	Stanziamanti non dissociati	125 458		125 458
2 6 2 4	Spese per fondi di archivio			
	Stanziamanti non dissociati	121 500		121 500
	Articolo 2 6 2 — Totale	696 367		696 367
<b>2 6 4</b>	<b>Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche: attività di informazione e comunicazione</b>			
	Stanziamanti non dissociati	469 200		469 200
	CAPITOLO 2 6 — TOTALE	2 758 872		2 758 872
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>22 771 185</b>	<b>289 000</b>	<b>23 060 185</b>



COMITATO DELLE REGIONI

**TITOLO 2****IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO****CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE****2 0 0** *Immobili e spese accessorie*

## 2 0 0 7 Sistemazione dei locali

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
134 835	170 000	304 835

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire l'effettuazione dei lavori di sistemazione delle sedi, compresi lavori specifici per la sicurezza, la ristorazione, ecc. Esso copre altresì i progetti di ristrutturazione da attuare nel quadro del sistema di ecogestione e audit (EMAS) al fine di ridurre i consumi energetici.


**CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE****2 1 4** *Materiale e impianti tecnici*

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
692 089	119 000	811 089

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di materiale e impianti tecnici, segnatamente:

- vari materiali ed apparecchiature tecniche, fisse e mobili, per l'edizione, gli archivi, la sicurezza, la ristorazione, gli edifici, ecc.;
- impianti, in particolare per la tipografia, gli archivi, il servizio telefonico, le mense, gli spacci, la sicurezza, il servizio tecnico conferenze, il settore audiovisivo, ecc.;
- manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici delle sale per riunioni e convegni in sede.



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

SEZIONE X

**SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA**



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

## ENTRATE

**Contributo dell'Unione europea al finanziamento delle spese del Servizio europeo  
per l'azione esterna per l'esercizio 2016**

Linea di bilancio	Importo
Spese	633 628 000
Risorse proprie	- 40 727 000
<b>Contributi da riscuotere</b>	<b>592 901 000</b>



## SERVIZIO EUROPEO PER LAZIONE ESTERNA

## SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1</b>	<b>PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE</b>			
1 1	RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO	124 998 000		124 998 000
1 2	RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO	19 190 000	22 000	19 212 000
1 3	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	2 407 000	20 000	2 427 000
1 4	MISSIONI	8 123 000	40 000	8 163 000
1 5	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE	1 528 000		1 528 000
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>156 246 000</b>	<b>82 000</b>	<b>156 328 000</b>
<b>2</b>	<b>IMMOBILI, MATERIALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE CENTRALE</b>			
2 0	IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	29 983 000		29 983 000
2 1	INFORMATICA, MATERIALE E MOBILIO	30 782 000		30 782 000
2 2	ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5 606 000		5 606 000
	<b>Titolo 2 — Totale</b>	<b>66 371 000</b>		<b>66 371 000</b>
<b>3</b>	<b>DELEGAZIONI</b>			
3 0	DELEGAZIONI	411 011 000	2 420 000	413 431 000
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>411 011 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>413 431 000</b>
<b>10</b>	<b>ALTRE SPESE</b>			
10 0	STANZIAMENTI ACCANTONATI	p.m.		p.m.
10 1	RISERVA PER IMPREVISTI	p.m.		p.m.
	<b>Titolo 10 — Totale</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>633 628 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>636 130 000</b>



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**TITOLO 1**  
**PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE**

**CAPITOLO 1 1 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE STATUTARIO****CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 1 1			
<b>1 1 0</b>	<b>Retribuzioni e altri diritti del personale statuario</b>			
1 1 0 0	Stipendi base			
	Stanziamenti non dissociati	95 648 000		95 648 000
1 1 0 1	Diritti statuari connessi alla funzione			
	Stanziamenti non dissociati	564 000		564 000
1 1 0 2	Diritti statuari connessi alla situazione personale dell'agente			
	Stanziamenti non dissociati	24 959 000		24 959 000
1 1 0 3	Copertura previdenziale			
	Stanziamenti non dissociati	3 827 000		3 827 000
1 1 0 4	Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alla retribuzione			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 1 1 0 — Totale</i>	124 998 000		124 998 000
	<b>CAPITOLO 1 1 — TOTALE</b>	<b>124 998 000</b>		<b>124 998 000</b>
	CAPITOLO 1 2			
<b>1 2 0</b>	<b>Retribuzioni e altri diritti del personale esterno</b>			
1 2 0 0	Agenti contrattuali			
	Stanziamenti non dissociati	7 288 000	22 000	7 310 000
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati non militari			
	Stanziamenti non dissociati	3 571 000		3 571 000
1 2 0 2	Tirocini			
	Stanziamenti non dissociati	358 000		358 000
1 2 0 3	Prestazioni esterne			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
1 2 0 4	Personale delle agenzie e consulenti speciali			
	Stanziamenti non dissociati	200 000		200 000
1 2 0 5	Esperti nazionali distaccati militari			
	Stanziamenti non dissociati	7 773 000		7 773 000
	<i>Articolo 1 2 0 — Totale</i>	19 190 000	22 000	19 212 000



## SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO** (seguito)**CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE****CAPITOLO 1 4 — MISSIONI****CAPITOLO 1 5 — INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
<b>1 2 2</b>	<b>Stanziamiento accantonato</b>			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<b>CAPITOLO 1 2 — TOTALE</b>	<b>19 190 000</b>	<b>22 000</b>	<b>19 212 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 3</b>			
<b>1 3 0</b>	<b>Spese connesse alla gestione del personale</b>			
1 3 0 0	Assunzione del personale			
	Stanziamenti non dissociati	50 000		50 000
1 3 0 1	Formazione			
	Stanziamenti non dissociati	947 000	20 000	967 000
1 3 0 2	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio			
	Stanziamenti non dissociati	1 410 000		1 410 000
	Articolo 1 3 0 — Totale	2 407 000	20 000	2 427 000
	<b>CAPITOLO 1 3 — TOTALE</b>	<b>2 407 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 427 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 4</b>			
<b>1 4 0</b>	<b>Missioni</b>			
	Stanziamenti non dissociati	8 123 000	40 000	8 163 000
	<b>CAPITOLO 1 4 — TOTALE</b>	<b>8 123 000</b>	<b>40 000</b>	<b>8 163 000</b>
	<b>CAPITOLO 1 5</b>			
<b>1 5 0</b>	<b>Interventi a favore del personale</b>			
1 5 0 0	Servizi sociali e interventi a favore del personale			
	Stanziamenti non dissociati	191 000		191 000
1 5 0 1	Servizio medico			
	Stanziamenti non dissociati	520 000		520 000
1 5 0 2	Ristoranti e mense			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
1 5 0 3	Asili nido e scuole materne			
	Stanziamenti non dissociati	817 000		817 000
	Articolo 1 5 0 — Totale	1 528 000		1 528 000
	<b>CAPITOLO 1 5 — TOTALE</b>	<b>1 528 000</b>		<b>1 528 000</b>
	<b>Titolo 1 — Totale</b>	<b>156 246 000</b>	<b>82 000</b>	<b>156 328 000</b>



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**TITOLO 1**  
**PERSONALE PRESSO LA SEDE PRINCIPALE**

**CAPITOLO 1 2 — RETRIBUZIONI ED ALTRI DIRITTI DEL PERSONALE ESTERNO****1 2 0      *Retribuzioni e altri diritti del personale esterno***

## 1 2 0 0      Agenti contrattuali

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
7 288 000	22 000	7 310 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), i contributi del datore di lavoro ai vari regimi di previdenza sociale e le incidenze dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione di tali agenti.

Importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.

*Basi giuridiche*

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

**CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE****1 3 0      *Spese connesse alla gestione del personale***

## 1 3 0 1      Formazione

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
947 000	20 000	967 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire:

— le spese sostenute per l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, su base interistituzionale, le spese di iscrizione ai corsi, il costo dei formatori e i costi logistici come l'affitto di locali e attrezzature per la formazione, nonché i vari costi connessi quali rinfreschi o eventuali colazioni, le spese di partecipazione a corsi, conferenze e congressi nel quadro del mandato dello Stato maggiore dell'Unione europea,

— le spese d'iscrizione per la partecipazione a seminari e conferenze.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.



## SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 1 3 — ALTRE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE** *(seguito)***1 3 0** *(seguito)*1 3 0 1 *(seguito)**Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

**CAPITOLO 1 4 — MISSIONI****1 4 0** **Missioni**

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
8 123 000	40 000	8 163 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a finanziare:

- le spese di missione sostenute dall'Alto rappresentante,
- le spese per missioni e trasferte del personale per i funzionari, per il personale temporaneo e contrattuale e per i consulenti speciali del SEAE, le spese di viaggio, le indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute nel corso di una missione,
- le spese di missione derivanti dal mandato dello Stato maggiore dell'Unione europea,
- le spese di missione degli esperti nazionali distaccati presso il SEAE,
- le spese di missione dei consulenti e degli inviati speciali dell'Alto rappresentante,
- le spese di missione dei candidati idonei invitati a seguire corsi di formazione prima dell'entrata in servizio.

Importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: p.m.



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 14 — MISSIONI** *(seguito)*

**140** *(seguito)*

*Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa al regime applicabile alle missioni del personale del SEAE.

Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).

Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 4 febbraio 2014, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).




SERVIZIO EUROPEO PER LAZIONE ESTERNA

**TITOLO 3**  
**DELEGAZIONI**

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 3 0			
<b>3 0 0</b>	<b>Delegazioni</b>			
3 0 0 0	Retribuzioni e altri diritti del personale statuario			
	Stanziamenti non dissociati	109 127 000		109 127 000
3 0 0 1	Personale esterno e prestazioni esterne			
	Stanziamenti non dissociati	64 169 000	172 000	64 341 000
3 0 0 2	Altre spese connesse al personale			
	Stanziamenti non dissociati	24 791 000	427 000	25 218 000
3 0 0 3	Immobili e spese accessorie			
	Stanziamenti non dissociati	168 948 000	71 000	169 019 000
3 0 0 4	Altre spese amministrative			
	Stanziamenti non dissociati	43 976 000	1 750 000	45 726 000
3 0 0 5	Contributo della Commissione per le delegazioni			
	Stanziamenti non dissociati	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 3 0 0 — Totale</i>	411 011 000	2 420 000	413 431 000
	<b>CAPITOLO 3 0 — TOTALE</b>	411 011 000	2 420 000	413 431 000
	<b>Titolo 3 — Totale</b>	<b>411 011 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>413 431 000</b>



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**TITOLO 3**  
**DELEGAZIONI**

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI****3 0 0 Delegazioni**

3 0 0 1 Personale esterno e prestazioni esterne

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
64 169 000	172 000	64 341 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese sostenute in relazione alle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

- le retribuzioni degli agenti locali e/o contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,
- i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,
- le prestazioni del personale interinale e indipendente.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

*Basi giuridiche*

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.


3 0 0 2 Altre spese connesse al personale

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
24 791 000	427 000	25 218 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

- le spese relative al distacco di esperti junior (laureati) presso le delegazioni dell'Unione europea,
- i costi dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea nelle delegazioni di funzionari degli Stati membri.
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,



## SERVIZIO EUROPEO PER LAZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI** *(seguito)***3 0 0** *(seguito)***3 0 0 2** *(seguito)*

- le spese di viaggio per il personale (anche per i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento che implichi un cambiamento della sede di servizio o la cessazione del servizio,
- le spese di trasloco in caso di cambio di residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- in caso di decesso di un membro del personale del SEAE o di una persona a carico, le spese sostenute a norma dell'articolo 75 dello statuto per il trasporto della salma,
- le spese e indennità varie riguardanti gli altri agenti, comprese le consulenze legali,
- le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare: le spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati per esami e colloqui, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,
- l'acquisto, il rinnovo, la trasformazione e la manutenzione del materiale a carattere medico installato presso le delegazioni,
- le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le spese per i consulenti medici e odontoiatrici e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,
- le attività culturali e le iniziative atte a promuovere i contatti sociali tra il personale espatriato e quello locale,
- l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati per assolvere obblighi di rappresentanza in nome della Commissione e/o del SEAE, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),
- le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliera di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,
- le spese connesse alle spese di viaggio e alle indennità giornaliera dei candidati idonei invitati a seguire corsi di formazione prima dell'entrata in servizio,
- le spese connesse alle spese di viaggio, alle indennità giornaliera e alle assicurazioni legate ad evacuazioni sanitarie,
- le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliera,
- le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza dell'istituzione,



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI** *(seguito)***3 0 0** *(seguito)***3 0 0 2** *(seguito)*

- il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione, la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,
- le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi dell'istituzione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno nonché supporto pedagogico),
- le spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché i vari costi connessi quali rinfreschi o eventuali colazioni,
- le spese di partecipazione a conferenze e simposi, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale didattico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- i costi associati al programma di scambi di diplomatici, come le spese di viaggio e di sistemazione conformemente allo statuto.

**3 0 0 3** Immobili e spese accessorie

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
168 948 000	71 000	169 019 000

*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

- l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere per funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali,
- per quanto riguarda l'affitto e le spese degli immobili per le delegazioni esterne all'Unione:
  - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne all'Unione o dai funzionari in servizio fuori dall'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e gli oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone e dei beni (codici, casseforti, inferriate ecc.),



## SERVIZIO EUROPEO PER LAZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI** (seguito)**3 0 0** (seguito)**3 0 0 3** (seguito)

- per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni esterne all'Unione e le residenze dei delegati: le spese di acqua, gas, elettricità e altri combustibili, le spese di manutenzione e di riparazione, di sistemazione e di trasloco e le altre spese correnti (tasse per la nettezza urbana e la raccolta delle immondizie, acquisto di segnaletica),
- per quanto riguarda l'affitto e le spese relative agli immobili per le delegazioni all'interno del territorio dell'Unione:
  - per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dagli uffici delle delegazioni: gli affitti; le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento; i premi assicurativi; le spese di manutenzione e di riparazione; le spese di sistemazione e di grosse riparazioni; le spese relative alla sicurezza e in particolare i contratti di sorveglianza, la locazione e la ricarica degli estintori; l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari pompieri volontari; le spese dei controlli legali, ecc.,
  - per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,
- le spese relative all'acquisto di terreni edificabili e di immobili (acquisto o leasing) e alla costruzione di immobili per uffici o abitazioni, comprese le spese per studi preliminari e quelle per onorari vari.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) ha introdotto, all'articolo 203, la possibilità per le istituzioni di finanziare l'acquisto di immobili tramite prestiti. Questa voce coprirà gli oneri derivanti da tali prestiti (capitale e interessi) ai fini dell'acquisto di immobili per le delegazioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: 275 000 EUR.

**3 0 0 4** Altre spese amministrative

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 3/2016	Nuovo importo
43 976 000	1 750 000	45 726 000

*Commento*

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese sostenute nell'ambito delle delegazioni dell'Unione europea al di fuori dell'Unione e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali situate all'interno dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione del mobilio e delle attrezzature, in particolare il materiale audiovisivo, di archivi, di riproduzione, di biblioteca e d'interpretazione e il materiale specializzato per ufficio (fotocopiatrici, lettori riproduttori, telecopiatrici, ecc.), nonché l'acquisto di documentazione e di forniture connesse a tali impianti,
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico come generatori e condizionatori d'aria nonché le spese relative all'installazione e all'equipaggiamento del materiale a carattere sociale delle delegazioni,



SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI** *(seguito)*

**3 0 0** *(seguito)*

**3 0 0 4** *(seguito)*

- l'acquisto, il rinnovo, il noleggio, il leasing, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, compresa l'utensileria,
- i premi assicurativi degli autoveicoli,
- l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, compresi gli aggiornamenti, nonché le spese relative agli abbonamenti a giornali, periodici e pubblicazioni varie, le spese di rilegatura e altre necessarie per la conservazione dei periodici,
- gli abbonamenti alle agenzie stampa,
- l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di trasporto e di sdoganamento del materiale, l'acquisto e il lavaggio delle uniformi per uscieri, autisti, ecc., le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le spese per riunioni interne (rinfreschi, eventuali colazioni),
- le spese per studi, inchieste e consulenze, nel quadro del funzionamento amministrativo delle delegazioni, nonché tutte le altre spese di funzionamento non previste in modo specifico alle altre voci di questo articolo,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le relazioni e le pubblicazioni, nonché le spese di pacchi e altro per via aerea, terrestre, marittima e per ferrovia,
- le spese per la valigia diplomatica,
- l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature informatiche, in particolare di elaboratori, terminali, microelaboratori, unità periferiche, apparecchi di connessione nonché del software necessario al loro funzionamento,
- le prestazioni di servizi affidate all'esterno, in particolare per lo sviluppo, la manutenzione e il supporto dei sistemi informatici messi a punto nelle delegazioni,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti e scanner,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di centraline e ripartitori telefonici e delle attrezzature per la trasmissione dei dati nonché del software necessario al loro funzionamento,
- i canoni di abbonamento e le spese fisse connessi alle comunicazioni via cavo o via radio (telefono, telegrafo, telex, fax), alle reti di trasmissione dati, ai servizi telematici ecc., nonché l'acquisto degli elenchi telefonici,



SERVIZIO EUROPEO PER LAZIONE ESTERNA

**CAPITOLO 3 0 — DELEGAZIONI** *(seguito)***3 0 0** *(seguito)***3 0 0 4** *(seguito)*

- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, il supporto, l'assistenza, la documentazione e le forniture connesse a tali impianti,
- le eventuali spese relative alla sicurezza attiva nelle delegazioni in caso di emergenza,
- tutte le spese finanziarie, comprese le spese bancarie,
- per le casse anticipi, le regolarizzazioni quando l'ordinatore ha preso tutte le misure appropriate in funzione della situazione e non è possibile imputare la spesa di regolarizzazione a un'altra linea di bilancio specifica,
- le regolarizzazioni dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),
- le regolarizzazioni dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,
- gli eventuali interessi relativi a detti importi, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.


Questa voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire perdite dovute a liquidazione o interruzione delle attività di banche presso cui la Commissione ha aperto conti per la cassa anticipi.

Tale voce può finanziare i costi sostenuti dalle delegazioni nel quadro della cooperazione locale con gli Stati membri, segnatamente nel contesto di una crisi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m.

*Basi giuridiche*

Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 10.

**17CE0400**

**REGOLAMENTO (UE) 2016/2211 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 dicembre 2016**  
**recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle**  
**zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2016.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2*

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).




*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
João AGUIAR MACHADO  
*Direttore generale*  
*Direzione degli Affari marittimi e della pesca*



## ALLEGATO

N.	38/DSS
Stato membro	Francia
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data di chiusura	14.11.2016

17CE0401



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2212 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2016

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Aceite de Terra Alta»/«Oli de Terra Alta» (DOP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Iboreas — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell'Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP) (GUL 33 del 5.2.2005, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GUC 291 dell'11.8.2016, pag. 19.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2213 DELLA COMMISSIONE  
del 6 dicembre 2016

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pommes et poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 <sup>(2)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Pommes et poires de Savoie»/«Pommes de Savoie»/«Poires de Savoie» (IGP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU C 261 del 19.7.2016, pag. 7.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2214 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2016

**che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni che sono utili nel contesto dell'aggiornamento di tale elenco. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. In base a tali informazioni l'elenco dovrebbe essere aggiornato.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della loro supervisione regolamentare, riguardo ai fatti e alle considerazioni essenziali che costituirebbero la base per la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco.
- (4) La Commissione ha dato ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare i documenti forniti dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti dalla Commissione e dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio <sup>(3)</sup> («comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>, con le autorità competenti e i vettori aerei di Afghanistan, Benin, India, Indonesia, Iran, Kazakistan, Libia, Mozambico, Repubblica del Kirghizistan e Thailandia. Essa ha inoltre fornito al comitato per la sicurezza aerea informazioni riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Camerun, Filippine, Iraq, Libano, Nepal, Repubblica democratica del Congo, Repubblica dominicana e Sudan e alle consultazioni tecniche con la Federazione russa.
- (6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati delle analisi delle relazioni di audit effettuate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nel quadro del suo Universal Safety Oversight Audit Programme. In questo contesto gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei autorizzati da Stati riguardo ai quali l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza (*Significant Safety Concerns* — «SSC») o per i quali l'AESA ha concluso che esistono notevoli carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, la priorità attribuita alle ispezioni di rampa consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulle prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei autorizzati in tali Stati.

<sup>(1)</sup> GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).



- (7) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione sulla sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (\*).
- (8) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati negli Stati interessati da misure o da controlli a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Essa ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile applicabili. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha sottolineato l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati della rete di cooperazione e assistenza in materia di sicurezza (*Safety Collaborative Assistance Network* — «SCAN») dell'ICAO, sull'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dai suoi Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme SAFA e sulle attuali statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.


#### Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi, effettuata dall'AESA, delle informazioni risultanti da ispezioni di rampa su aeromobili di vettori aerei dell'Unione o da ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Grecia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle misure adottate nei confronti del vettore aereo *Olympus Airways*.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito di essere pronti a intervenire secondo le necessità qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

#### Vettori aerei dell'Afghanistan

- (12) Con lettera del 10 gennaio 2016 l'autorità per l'aviazione civile della Repubblica islamica di Afghanistan («ACAA») ha fornito alla Commissione informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione della legge sull'aviazione dell'Afghanistan, sulle norme dell'Afghanistan sull'aviazione civile, sull'organizzazione dell'ACAA, comprese la dotazione di personale e la formazione degli ispettori, sulla procedura di certificazione dei vettori aerei, sui risultati delle attività di sorveglianza della sicurezza condotte su vettori aerei certificati in Afghanistan per gli anni 2014 e 2015, sugli eventi rilevanti per la sicurezza riferiti e sulle indagini in materia di incidenti condotte su incidenti recenti.
- (13) Tali informazioni dimostrano che in Afghanistan è stato istituito un sistema di base di sorveglianza della sicurezza, ma che è necessario sviluppare ulteriormente l'effettiva attuazione di tutte le norme internazionali in materia di sicurezza dell'aviazione civile. Le informazioni fornite dall'ACAA sulle attività di sorveglianza della sicurezza sono superficiali. Sebbene l'ACAA abbia dimostrato che nel corso degli audit e delle ispezioni formula rilievi e osservazioni, non sono stati tuttavia adottati elementi di prova attestanti la risoluzione di tali rilievi, in particolare un'analisi delle loro cause profonde e un seguito adeguato da parte dei vettori aerei.
- (14) L'ACAA ha indicato che il vettore aereo *Pamir Airlines* non è più titolare di un certificato di operatore aereo e che i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri *Afghan JET International Airlines* (AOC 008) ed *East Horizon Airlines* (AOC 1013) sono stati certificati dall'ACAA. L'ACAA non ha fornito elementi di prova attestanti che la sorveglianza della sicurezza dei due suddetti vettori aerei sia effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali.
- (15) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare il vettore aereo *Pamir Airlines* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e per inserire i vettori aerei *Afghan JET International Airlines* ed *East Horizon Airlines* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(\*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).




**Vettori aerei del Benin**

- (16) Con lettera del 20 luglio 2016 l'Agence Nationale de l'Aviation Civile del Benin («ANAC Benin») ha informato la Commissione che i certificati di operatore aereo dei vettori aerei *Aero Benin*, *Benin Golf Air*, *Cotair*, *Royal Air Limited*, *Trans Air Benin*, *Alafia JET*, *Benin Littoral Airways* e *Africa Airways* sono stati revocati.
- (17) Con lettera del 18 novembre 2016 l'ANAC Benin ha informato la Commissione che, in seguito all'ultimo aggiornamento fornito alla Commissione, è stato certificato un nuovo vettore aereo, segnatamente *Air Taxi Benin* (AOC n. BEN 004 ATB-5). L'ANAC Benin non ha tuttavia fornito elementi di prova attestanti che la sorveglianza della sicurezza del suddetto vettore aereo sia effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali.
- (18) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire *Air Taxi Benin* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e per cancellare *Aero Benin*, *Benin Golf Air*, *Cotair*, *Royal Air Limited*, *Trans Air Benin*, *Alafia JET*, *Benin Littoral Airways* e *Africa Airways* dal medesimo allegato.

**Vettori aerei dell'India**

- (19) L'8 novembre 2016 si sono svolte consultazioni tecniche tra la Commissione, l'AESA, uno Stato membro, rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile dell'India («DGCA indiana») e il vettore aereo *Air India*, certificato in India. Tali consultazioni si sono svolte nell'ambito del precedente accordo con la DGCA indiana, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006, di tenere regolari consultazioni tecniche con la Commissione per esaminare gli obblighi della DGCA indiana di certificazione e sorveglianza dei vettori aerei da essa certificati.
- (20) Nel corso di tali consultazioni la DGCA indiana ha presentato informazioni, tra cui un'analisi effettuata dalla sua unità per le ispezioni di rampa, in merito alle prestazioni dei vettori aerei indiani (tra cui *Air India*) nell'ambito del programma SAFA. In particolare la DGCA indiana ha fornito informazioni dettagliate sulla sua interazione con *Air India* e con altri vettori aerei certificati in India nel quadro dei suoi obblighi di certificazione e di sorveglianza. A tale proposito la DGCA indiana ha presentato una panoramica delle attività di sorveglianza, che comprendeva una sintesi dei dati per il 2015 e il 2016. La DGCA indiana ha inoltre fornito un aggiornamento sul suo programma di potenziamento della gestione di banche dati.
- (21) *Air India* ha fornito informazioni aggiornate in merito al suo programma di gestione SAFA, tra cui figuravano informazioni specifiche sulla gestione delle informazioni relative alle tendenze ricorrenti osservate nell'ambito del programma SAFA. Riguardo al suo sistema di gestione della sicurezza e della qualità *Air India* ha riferito in merito alle sue riunioni interne e alla sua struttura organizzativa, alle modalità di diffusione di informazioni in materia di sicurezza del volo e al suo impegno con le parti interessate interne ed esterne.
- (22) Nel corso di tali consultazioni la Commissione ha ribadito alla DGCA indiana una serie di elementi relativi agli obblighi di certificazione e di sorveglianza della DGCA indiana. In particolare, pur tenendo conto della trasparenza con cui la DGCA indiana ha presentato alla Commissione informazioni relative alla sicurezza, è ancora necessario che la DGCA indiana adotti un approccio proattivo nell'ottica di un ulteriore sviluppo delle sue procedure interne in materia di certificazione e di sorveglianza, che comprendano il monitoraggio e il controllo della sorveglianza della sicurezza nonché il seguito da dare ai rilievi.
- (23) Per quanto riguarda *Air India*, benché tale vettore aereo sia stato in grado di fornire in modo trasparente dati dettagliati, la Commissione ha ribadito che i miglioramenti sostenibili nell'ambito del programma SAFA devono rimanere un tema prioritario.
- (24) La Commissione prende atto delle informazioni fornite dalla DGCA indiana e da *Air India*. In base a tutte le informazioni attualmente disponibili, comprese le informazioni dettagliate fornite dalla DGCA indiana e da *Air India* durante la riunione di consultazione tecnica dell'8 novembre 2016, nonché in base alla concessione da parte dell'AESA, a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (<sup>1</sup>), di autorizzazioni di operatori di paesi terzi (*Third Country Operators* — «TCO») a diversi vettori aerei certificati in India, tra cui *Air India*, si ritiene che per il momento non vi siano motivi per imporre un divieto operativo o restrizioni operative ai vettori aerei certificati in India.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).




- (25) In conformità ai criteri comuni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione includendovi vettori aerei dell'India.
- (26) La Commissione intende proseguire le sue consultazioni ufficiali con la DGCA indiana a norma delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006, in particolare al fine di discutere su base continuativa le misure di sicurezza attuate sia dalla DGCA indiana sia dai vettori aerei certificati in India, compreso *Air India*.
- (27) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare su vettori aerei indiani, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (28) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### Vettori aerei dell'Indonesia

- (29) Le consultazioni con la direzione generale dell'aviazione civile dell'Indonesia («DGCA Indonesia») proseguono con l'obiettivo di controllare i progressi compiuti dalla DGCA Indonesia nel garantire che il sistema di sorveglianza della sicurezza aerea in Indonesia venga adeguato alle norme di sicurezza internazionali. In tale contesto, con lettera del 15 novembre 2016 la DGCA Indonesia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni.
- (30) In tale lettera figuravano anche informazioni sulla decisione adottata il 15 agosto 2016 dall'amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti («FAA») di portare lo status di conformità dell'Indonesia alla categoria 1 della valutazione della sicurezza aerea internazionale dell'FAA. La DGCA Indonesia attende per il 2017 una missione di convalida coordinata dell'ICAO, intesa a verificare i progressi compiuti. Dalla valutazione delle informazioni fornite dalla DGCA Indonesia, condotta dalla Commissione, emerge che il livello di attuazione effettiva delle norme di sicurezza internazionali è ancora modesto e che la DGCA Indonesia deve continuare ad adoperarsi per attuare azioni correttive.
- (31) Con la suddetta lettera la DGCA Indonesia ha inoltre informato la Commissione che, dall'ultimo aggiornamento fornito, sono stati certificati quattro nuovi vettori aerei, segnatamente: AOC n. 135-037, rilasciato a *Tri M.G. Intra Asia Airlines* l'11 novembre 2015; AOC n. 135-054, rilasciato ad AMA il 29 dicembre 2015; AOC n. 135-057, rilasciato a *Indo Star Aviation* il 29 giugno 2016; AOC n. 135-058, rilasciato a *Spirit Aviation Sentosa* il 7 marzo 2016. La DGCA Indonesia non ha tuttavia fornito elementi di prova attestanti che la sorveglianza della sicurezza dei suddetti vettori aerei sia effettuata in conformità alle norme di sicurezza internazionali.
- (32) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire i vettori aerei *Tri M.G. Intra Asia Airlines*, *AMA*, *Indo Star Aviation* e *Spirit Aviation Sentosa* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (33) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Indonesia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

#### Vettori aerei dell'Iran


- (34) L'AESA ha scritto all'organizzazione dell'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran («CAO-IRI») in cinque diverse occasioni, tra l'8 ottobre 2014 e il 16 dicembre 2015, in merito alle criticità in materia di sicurezza relative ai risultati delle ispezioni di rampa del vettore aereo *Iran Aseman Airlines* nell'ambito del programma SAFA. Dai dati SAFA emergono elementi di prova attestanti un elevato numero di rilievi ricorrenti che incidono sulle prestazioni di *Iran Aseman Airlines* in termini di sicurezza.
- (35) Il 15 ottobre 2014 *Iran Aseman Airlines* ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. L'AESA ha valutato tale domanda in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione.



- (36) Nell'effettuare la valutazione di sicurezza per l'autorizzazione TCO di *Iran Aseman Airlines* l'AESA ha espresso serie preoccupazioni riguardo all'incapacità di *Iran Aseman Airlines* di dimostrare la conformità alle prescrizioni applicabili. L'AESA ha perciò concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Iran Aseman Airlines* e che tale compagnia non era conforme alle prescrizioni applicabili del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione. Il 3 agosto 2016 l'AESA ha pertanto respinto la domanda di autorizzazione TCO per motivi di sicurezza.
- (37) L'8 novembre 2016 la Commissione ha chiesto informazioni alla CAO-IRI in merito alle misure adottate in seguito al rigetto della domanda di autorizzazione TCO di *Iran Aseman Airlines*. Dato che le criticità in materia di sicurezza non erano state risolte, il 22 novembre 2016 la CAO-IRI e *Iran Aseman Airlines* hanno avuto l'opportunità di essere sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (38) In tale occasione la CAO-IRI ha fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea informazioni sugli sviluppi che hanno interessato la sua organizzazione, sull'attuazione di nuove norme, sulle attività di sorveglianza della sicurezza e sulle azioni di esecuzione adottate in relazione ai rilievi formulati nei confronti dei vettori aerei iraniani in generale e di *Iran Aseman Airlines* nello specifico. La CAO-IRI ha inoltre fornito informazioni sulle attività di promozione della sicurezza da essa intraprese.
- (39) *Iran Aseman Airlines* ha fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea informazioni sulle azioni correttive avviate in seguito alla valutazione di sicurezza TCO, nonché informazioni sulle azioni correttive adottate nei settori della formazione e delle qualifiche dell'equipaggio, dei limiti dei tempi di volo e di servizio, del controllo dell'aeronavigabilità e della manutenzione, del sistema di sicurezza e di gestione della qualità, della formazione del personale e della risoluzione dei rilievi formulati nell'ambito del programma SAFA. Le informazioni fornite non erano tuttavia suffragate da elementi di prova sufficientemente dettagliati attestanti miglioramenti in questi settori, per quanto riguarda in particolare la gestione dell'aeronavigabilità da parte di *Iran Aseman Airlines* e il funzionamento del suo sistema di sicurezza e di gestione della qualità.
- (40) Le informazioni attualmente disponibili, basate sui risultati delle ispezioni effettuate nell'ambito del programma SAFA e sulla valutazione di sicurezza TCO, assieme alle informazioni presentate da *Iran Aseman Airlines*, indicano che vi sono elementi di prova verificati di serie carenze in materia di sicurezza da parte di *Iran Aseman Airlines* e che tale vettore aereo non è in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza, come dimostrato, tra l'altro, dal piano d'azione correttivo inadeguato e insufficiente da esso presentato in risposta ai rilievi individuati durante la valutazione di sicurezza TCO.
- (41) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire il vettore aereo *Iran Aseman Airlines* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (42) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Iran, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (43) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### Vettori aerei del Kazakhstan

- (44) Dal luglio 2009 tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan, tranne *Air Astana*, sono soggetti a un divieto operativo totale, soprattutto a causa dell'incapacità del comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan («CAC»), autorità responsabile della sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Kazakhstan, di attuare e far applicare le pertinenti norme di sicurezza internazionali. *Air Astana* è stato cancellato dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 nel dicembre 2015 ed è attualmente autorizzato a operare nell'Unione.
- (45) Nell'aprile 2016 in Kazakhstan è stata condotta una missione di convalida coordinata dell'ICAO, che ha consentito all'ICAO di stabilire che l'effettiva attuazione delle norme di sicurezza internazionali è migliorata passando al 74 %; il 20 aprile 2016 l'ICAO ha potuto cancellare la menzione relativa a criticità significative in materia di sicurezza ancora presente sulla certificazione dei vettori aerei.
- (46) Dal 19 al 23 settembre 2016 è stata condotta in Kazakhstan una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. Nel corso di questa visita il CAC ha potuto dimostrare i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni. Il CAC si è concentrato



sull'attuazione delle norme ICAO e sulle pratiche raccomandate. Il CAC segue un approccio tradizionale alla sicurezza aerea, basato sulla conformità, e ha recentemente iniziato ad attuare tecniche moderne di gestione della sicurezza aerea che comprendono un programma nazionale di sicurezza. Il paese si è inoltre impegnato per assumere e formare un numero supplementare di ispettori incaricati della sorveglianza del settore dell'aviazione in Kazakhstan. Anche il team esecutivo del CAC ha un elevato livello di esperienza e il personale è nel complesso informato. Il sistema di sorveglianza della sicurezza del CAC si basa sul controllo della conformità alle norme applicabili in Kazakhstan, sebbene segua un approccio piuttosto rigido basato su liste di controllo.

- (47) Gli elementi di prova indicano che l'attuazione complessiva dei compiti affidati al CAC sono conformi alle norme dell'ICAO, che il CAC dispone di un piano di audit e di sorveglianza per effettuare la sorveglianza della sicurezza nei confronti dei vettori aerei certificati in Kazakhstan, che attua tale piano di audit e di sorveglianza e che effettua ispezioni di rampa.
- (48) Durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione sono stati visitati due vettori aerei a titolo di campione pertinente dei vettori aerei certificati in Kazakhstan. Detto campione comprendeva i due maggiori vettori aerei che, nel momento in cui è stata effettuata la visita, figuravano ancora nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. La visita era intesa a verificare in che misura questi fossero conformi alle norme di sicurezza internazionali. In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la visita era inoltre intesa a valutare la volontà e la capacità di ciascuno di detti vettori aerei di affrontare le carenze in materia di sicurezza. Attraverso le visite a tali vettori aerei si è giunti principalmente alla conclusione che non vi è stata mancanza di volontà né incapacità di rimediare alle carenze in materia di sicurezza.
- (49) Il 23 novembre 2016 il CAC ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea le misure adottate in Kazakhstan per migliorare la sicurezza aerea. Le principali misure consistono nella modifica della sua normativa in materia di aviazione civile e delle relative norme di accompagnamento, nei miglioramenti apportati alla struttura e al personale del CAC, nell'aumento del numero di ispettori, nell'aggiornamento del sistema di gestione della qualificazione e della formazione degli ispettori, compresa la loro ulteriore formazione iniziale, periodica e sul lavoro. Il CAC ha inoltre spiegato di avere elaborato ulteriori procedure e liste di controllo, di avere redatto il programma di sorveglianza della sicurezza, di avere effettuato attività di sorveglianza della sicurezza e di avere attuato un meccanismo per la risoluzione delle criticità in materia di sicurezza. I miglioramenti apportati al sistema di sorveglianza della sicurezza sono stati illustrati attraverso le misure di esecuzione adottate dal CAC nel 2015 e nel 2016.
- (50) Nella sua presentazione il CAC ha fornito una sintesi del suo piano d'azione correttivo in relazione alle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco da parte dell'Unione. Le azioni correttive presentate comprendevano un aggiornamento di diverse procedure e liste di controllo al fine di migliorare le attività di sorveglianza della sicurezza, l'attuazione di una banca dati elettronica a sostegno del processo di sorveglianza, l'introduzione di un sistema volontario di segnalazione degli incidenti, l'elaborazione di un nuovo programma di formazione per il 2017 e ulteriori attività di formazione volte ad addestrare un numero maggiore di ispettori a condurre ispezioni di rampa per le merci pericolose.
- (51) Il 23 novembre 2016, a titolo di campione pertinente, il vettore aereo *Aircompany SCAT* ha illustrato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i suoi sviluppi, compresi la storia, la rete, la flotta, le prospettive e i programmi di tale vettore aereo per il futuro. *Aircompany SCAT* ha inoltre presentato informazioni sulla sua organizzazione in materia di manutenzione e formazione e ha fornito informazioni dettagliate specifiche sul suo sistema di gestione della sicurezza nonché sulle ispezioni e sugli audit cui è stato sottoposto. *Aircompany SCAT* ha mostrato di essere registrato al programma di audit della sicurezza operativa (*Operational Safety Audit Program* — «IOSA») dell'Associazione internazionale del trasporto aereo («IATA») e che l'impresa addetta alla manutenzione dispone di un certificato di approvazione dell'impresa di manutenzione dell'AESA.
- (52) In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e le informazioni fornite durante l'audizione del 23 novembre 2016, si ritiene che il CAC abbia ottenuto miglioramenti duraturi e costanti nel tempo. È inoltre riconosciuto che il CAC si è dimostrato disponibile a collaborare con la Commissione su base continuativa e ha esplicitamente ammesso di dover proseguire il suo impegno per sviluppare ulteriormente i suoi obblighi di sorveglianza e per risolvere le criticità in materia di sicurezza. Si ritiene che il CAC abbia la capacità di ottemperare alle sue responsabilità di sorveglianza nei confronti dei vettori aerei certificati in Kazakhstan. Durante l'audizione il CAC si è impegnato ad avviare con la Commissione un dialogo costante in materia di sicurezza, anche con ulteriori riunioni, se e quando reputato necessario dalla Commissione.
- (53) Le informazioni da fornire il 23 novembre 2016 da *Aircompany SCAT*, il vettore aereo certificato in Kazakhstan che era stato invitato all'audizione a titolo di campione pertinente, sono considerate soddisfacenti. Tale vettore aereo ha in particolare fornito informazioni dettagliate specifiche in relazione al sistema di gestione della sicurezza da esso istituito.



- (54) In base ai risultati della visita in loco da parte dell'Unione in Kazakhstan, che comprendeva le visite al CAC e ai due vettori aerei, e sulla scorta della presentazione del CAC e del vettore aereo *Aircompany SCAT*, vi sono sufficienti elementi di prova della conformità del CAC e dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme di sicurezza internazionali e alle pratiche raccomandate.
- (55) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare tutti i vettori aerei certificati nella Repubblica del Kazakhstan dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (56) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità di tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (57) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei della Repubblica del Kirghizistan**

- (58) Dal 25 gennaio al 5 febbraio 2016 è stato effettuato un audit nel quadro del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO sul sistema dell'aviazione civile del Kirghizistan. In base ai risultati dell'audit l'ICAO ha individuato una criticità significativa in materia di sicurezza nel settore della formazione e della certificazione del personale in relazione al rilascio di licenze e abilitazioni di pilota nella Repubblica del Kirghizistan. Il 30 giugno 2016 l'ICAO ha annunciato che la Repubblica del Kirghizistan aveva attuato azioni correttive e che la criticità significativa in materia di sicurezza relativa alla certificazione del personale era stata risolta. La criticità significativa in materia di sicurezza relativa alla procedura di certificazione per il rilascio di certificati di operatore aereo, individuata dall'ICAO il 16 luglio 2015, tuttavia non è stata ancora risolta.
- (59) L'8 luglio 2016 si sono svolte consultazioni tra la Commissione e rappresentanti dell'agenzia dell'aviazione civile della Repubblica del Kirghizistan. Nel corso di tali consultazioni tali rappresentanti hanno affermato che la Repubblica del Kirghizistan intendeva collaborare con la Commissione e fornire aggiornamenti tecnici sui progressi compiuti per quanto riguarda i suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.
- (60) In base alle limitate informazioni fornite dall'agenzia dell'aviazione civile della Repubblica del Kirghizistan risulta che, per quanto l'impegno dimostrato dalla Repubblica del Kirghizistan a collaborare con la Commissione sia encomiabile, i progressi compiuti per migliorare l'attuazione delle norme di sicurezza internazionali in relazione agli obblighi di certificazione e di sorveglianza dell'agenzia dell'aviazione civile del Kirghizistan sono attualmente insufficienti.
- (61) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Repubblica del Kirghizistan.

#### **Vettori aerei della Libia**

- (62) Il 27 luglio 2016 si sono svolte consultazioni tecniche tra la Commissione e l'autorità libica per l'aviazione civile («LYCAA») relativamente, in particolare, all'attuale divieto operativo imposto a tutti i vettori aerei libici a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (63) Nel corso di tali consultazioni la LYCAA ha fornito informazioni dettagliate sui suoi piani di sviluppo per quanto riguarda i suoi obblighi di certificazione e di sorveglianza nei confronti dei vettori aerei libici. La LYCAA ha riferito che, nei limiti di un contesto operativo complesso, è impegnata ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.
- (64) La Commissione accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla dirigenza della LYCAA e il fatto che la LYCAA si sia impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di certificazione e di sorveglianza.



- (65) La Commissione osserva tuttavia che la complessità del contesto operativo in Libia e le conseguenze di tale situazione sulla capacità della LYCAA di ottemperare ai suoi obblighi di sorveglianza in materia di sicurezza resta un problema chiave, in quanto impedisce il contenimento dei rischi per la sicurezza aerea che hanno portato alla decisione di inserire tutti i vettori aerei certificati in Libia nell'elenco dell'Unione. In base a tutte le informazioni disponibili si ritiene che la Libia non sia attualmente in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza aerea.
- (66) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Libia.

#### Vettori aerei del Mozambico

- (67) Nell'ultimo periodo la Commissione e l'AESA hanno continuato a fornire assistenza tecnica alle autorità competenti del Mozambico. Il 10 novembre 2016 l'autorità competente per l'aviazione civile del Mozambico, l'*Instituto de Aviação Civil de Moçambique* («IACM»), ha informato la Commissione di aver recentemente adottato un numero considerevole di azioni volte a migliorare le proprie norme, le proprie infrastrutture e la propria organizzazione nonché le capacità di sorveglianza nel campo dei parametri di volo e degli aeroporti. L'IACM ha inoltre confermato di aver assunto personale e di aver impartito una formazione periodica in tutti i settori tecnici.
- (68) La capacità dell'IACM di sorvegliare le attività dell'aviazione civile in Mozambico al momento non è tuttavia ancora pienamente conforme alle norme di sicurezza internazionali. Non esistono quindi elementi di prova sufficienti a giustificare una decisione di modifica del divieto operativo per tutti i vettori aerei certificati in Mozambico.
- (69) Anche se i miglioramenti non sono sufficienti per determinare una modifica dell'attuale divieto, la situazione è abbastanza promettente da giustificare un'ulteriore visita di valutazione in loco da parte dell'Unione nei prossimi mesi.
- (70) In base all'elenco trasmesso dall'IACM il 16 novembre 2016, in Mozambico sono stati certificati due nuovi vettori aerei, segnatamente *Archipelago Charters Lda* (AOC MOZ-25), che gestisce elicotteri per l'aviazione commerciale, e *Solenta Aviation Mozambique SA* (AOC MOZ-23), che gestisce aerei nel settore dell'aviazione commerciale. L'IACM ha inoltre informato la Commissione che il certificato di operatore aereo del vettore aereo SAM — *Solenta Aviation Mozambique SA* (AOC MOZ-10), che gestisce aerei nel settore dell'aviazione commerciale, è stato revocato.
- (71) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per inserire i vettori aerei *Archipelago Charters Lda* e *Solenta Aviation Mozambique SA* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e per cancellare il vettore aereo SAM — *Solenta Aviation Mozambique SA* dal medesimo allegato.

#### Vettori aerei della Federazione russa

- (72) Ultimamente la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati nella Federazione russa e operanti nell'Unione, anche attribuendo la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (73) Il 28 ottobre 2016 la Commissione, assistita dall'AESA, ha incontrato rappresentanti dell'agenzia federale russa per il trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era rivedere le prestazioni dei vettori aerei russi in termini di sicurezza in base alle relazioni delle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA per il periodo compreso tra il 18 ottobre 2015 e il 17 ottobre 2016 e di individuare i casi che meritano un'attenzione particolare.
- (74) Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i risultati SAFA di sei vettori aerei certificati nella Federazione russa. La FATA ha informato la Commissione di avere adottato azioni di esecuzione nei confronti di uno di detti vettori aerei, imponendogli il divieto di effettuare voli verso l'Unione.



- (75) In base alle informazioni disponibili è stato concluso che non era necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati nella Federazione russa dinnanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea.
- (76) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per includervi i vettori aerei della Federazione russa.
- (77) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei della Federazione russa alle norme di sicurezza internazionali, dando la priorità alle ispezioni di rampa in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (78) Qualora tali ispezioni dovessero indicare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle pertinenti norme di sicurezza, la Commissione può vedersi costretta ad adottare misure nei confronti dei vettori aerei della Federazione russa in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei della Thailandia**

- (79) Il 13 settembre 2016 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'AESA e l'autorità per l'aviazione civile della Thailandia («CAAT»). Nel corso di tale riunione la CAAT ha aggiornato la Commissione fornendo informazioni sull'attuazione del piano d'azione correttivo da essa elaborato per risolvere i rilievi constatati e la criticità significativa in materia di sicurezza individuati dall'ICAO dopo il suo audit del gennaio 2015. In particolare, la CAAT ha fornito informazioni sui miglioramenti attuati dal maggio 2016 in relazione al suo regime di finanziamento, allo sviluppo della sua organizzazione, compreso il numero di ispettori disponibili, ai dirigenti di nuova nomina, all'introduzione di un sistema di gestione delle informazioni, al miglioramento della legislazione primaria in materia di aviazione, all'aggiornamento delle norme operative e dei manuali interni, alla formazione degli ispettori e al rilancio delle attività di sorveglianza della sicurezza in Thailandia.
- (80) La CAAT sta lavorando sulla ricertificazione dei vettori aerei certificati in Thailandia attraverso l'approccio strutturato in cinque fasi. Questo progetto ha avuto inizio il 12 settembre e, per i 25 vettori aerei che operano a livello internazionale, dovrebbe essere completato nel settembre 2017. Secondo la CAAT il numero di ispettori e il sostegno da parte dei fornitori di assistenza tecnica sono sufficienti a condurre il progetto. In proposito è importante osservare che la CAAT non accetta ancora le domande di certificati di operatore aereo presentate da nuovi vettori aerei, mentre i vettori aerei esistenti sono soggetti a limitazioni in relazione all'aumento delle loro attività. Ciò contribuisce a gestire il carico di lavoro del progetto di certificazione e garantisce che non siano introdotti nuovi rischi per la sicurezza.
- (81) In base alle informazioni presentate nel corso della riunione è risultato evidente che, benché la CAAT ne avesse indicato la priorità, la sorveglianza quotidiana delle attività di trasporto aereo denota un ritardo. Le attività ispettive riguardano principalmente l'aeronavigabilità, non le operazioni di volo. Secondo la CAAT la sorveglianza quotidiana delle attività di trasporto aereo migliorerà gradualmente nel momento in cui verranno assunti e formati nuovi ispettori e il sistema di monitoraggio automatizzato sarà pienamente operativo.
- (82) Il 14 novembre 2016 la CAAT ha fornito ulteriori informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle azioni correttive e dati sulle recenti attività di sorveglianza. Questa informazione dimostra che la CAAT effettua ispezioni operative e formula rilievi, e che i vettori aerei dispongono di un processo per rispondere a tali rilievi e attuare azioni correttive, che a loro volta sono accettate dalla CAAT.
- (83) Il governo thailandese e la CAAT dimostrano un chiaro impegno volto a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Thailandia e la CAAT ha fornito elementi di prova dei notevoli progressi compiuti negli ultimi sei mesi. Le informazioni in materia di sicurezza disponibili riguardo ai vettori aerei certificati in Thailandia non giustificano inoltre una decisione di istituire un divieto o restrizioni operativi. Al fine di monitorare attentamente la situazione, le consultazioni con le autorità della Thailandia dovranno continuare in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.



- (84) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Thailandia.
- (85) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare sui vettori aerei certificati in Thailandia, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (86) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione può vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (87) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (88) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Violeta BULC  
Membro della Commissione*




## ALLEGATO I

## «ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC») o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
(1)	(2)	(3)	(4)
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Repubblica islamica dell'Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica islamica di Afghanistan</b>
AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES	AOC 008	AJA	Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
EAST HORIZON AIRLINES	AOC 1013	EHN	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica d'Angola</b>
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



(1)	(2)	(3)	(4)
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Benin</b>
AIR TAXI BENIN	BEN 004 ATB-5	Sconosciuto	Repubblica del Benin
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Congo</b>
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo



(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica democratica del Congo (RDC)</b>
AIR EAST CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/ 2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/ 2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/ TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/ TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)



(1)	(2)	(3)	(4)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/ 2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/ 2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/ TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Gibuti</b>
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale re- sponsabili della sorveglianza del- l'applicazione delle norme, com- presi i seguenti:</b>			<b>Guinea equatoriale</b>
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/ DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
Cronos AIRLINES	2011/0004/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
PUNTO AZUL	2012/0006/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
TANGO AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Eritrea</b>
ERITREAN AIRLINES	AOC N. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC N. 005	NAS	Eritrea
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza del- l'applicazione delle norme, ad ecce- zione di Afrijet e SN2AG, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica gabonese</b>
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ANAC-G/ DSA	EKG	Repubblica gabonese



(1)	(2)	(3)	(4)
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ANAC-G/ DSA	LGE	Repubblica gabonese
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)	008/MTAC/ANAC-G/ DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/ DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/ DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ANAC-G/ DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink e Lion Air e Batik Air, compresi i seguenti</b>			<b>Repubblica di Indonesia</b>
AIR BORN INDONESIA	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALDA TRANS PAPUA	135-056	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTARA	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AMA	135-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ANGKASA SUPER SERVICE	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia



(1)	(2)	(3)	(4)
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEVILIFT AVIATION	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INDO STAR AVIATION	135-057	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia
KAL STAR AVIATION	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia
MARTA BUANA ABADI	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia



(1)	(2)	(3)	(4)
SPIRIT AVIATION SENTOSA	135-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES	135-037	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WESTSTAR AVIATION INDONESIA	135-059	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Kirghizistan</b>
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan



(1)	(2)	(3)	(4)
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.</b>			<b>Liberia</b>
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Libia</b>
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURQA AIR	002/01	BRQ	Libia
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Mozambico responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Mozambico</b>
ARCHIPELAGO CHARTERS LDA	MOZ-25	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
AMBASSADOR LDA	MOZ-21	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-07	TTA	Repubblica del Mozambico
CHC HELICÓPTEROS LDA	MOZ-22	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
COA — COASTAL AVIATION	MOZ-15	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CPY — CROPSPRAYERS	MOZ-06	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CRA — CR AVIATION LDA	MOZ-14	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico



(1)	(2)	(3)	(4)
ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-04	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
EVERETT AVIATION LDA	MOZ-18	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA	MOZ-11	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA	MOZ-19	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
INTER AIRWAYS LDA	MOZ-24	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE SA.	MOZ-01	LAM	Repubblica del Mozambico
MAKOND, LDA	MOZ-20	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX	MOZ-02	MXE	Repubblica del Mozambico
OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA	MOZ-17	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAF — SAFARI AIR LDA	MOZ-12	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE SA	MOZ-23	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Nepal</b>
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057 A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal



(1)	(2)	(3)	(4)
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Sao Tomé e Principe</b>
AFRICÀS CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme della Sierra Leone, compresi i seguenti:</b>			<b>Sierra Leone</b>
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Sudan</b>
ALFA AIRLINES	54	AAJ	Repubblica del Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Repubblica del Sudan



(1)	(2)	(3)	(4)
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Repubblica del Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Repubblica del Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Repubblica del Sudan
KUSH AVIATION	60	KUH	Repubblica del Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS	1	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR COMPANY	51	SNR	Repubblica del Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Repubblica del Sudan»




## ALLEGATO II

## «ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — «AOC»)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200, aeromobili del tipo Boeing B777-300 e aeromobili del tipo Boeing B777-300ER.	L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-200, come indicato nell'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato nell'AOC, e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300ER, come indicato nell'AOC.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE <sup>(1)</sup>	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AF; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IRAN AIR	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nell'AOC; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nell'AOC.	Repubblica islamica dell'Iran
AIR KORYO	GAC-AOC/ KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea

(<sup>1</sup>) Afrijet è autorizzato a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.»

17CE0404



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2215 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2016**

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (3) Il 30 novembre 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 11 persone fisiche e 10 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Occorre modificare anche l'allegato V, in quanto tre entità e una persona che figurano nell'elenco devono essere cancellate in seguito alla loro inclusione nell'allegato IV.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.




## ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:

- «(29) Pak Chun Il. Data di nascita: 28.7.1954. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563410091. Altre informazioni: Pak Chun Il è stato ambasciatore della Corea del Nord in Egitto e fornisce sostegno alla KOMID, un'entità designata (con la denominazione: Korea Kumryung Trading Corporation). Data di designazione: 30.11.2016.
- (30) Kim Song Chol (alias Kim Hak Song). Data di nascita: 26.3.1968 o 15.10.1970. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 381420565; altro passaporto: 654120219. Altre informazioni: Kim Song Chol è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (31) Son Jong Hyok (alias Son Min). Data di nascita: 20.5.1980. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (32) Kim Se Gon. Data di nascita: 13.11.1969. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PD472310104. Altre informazioni: Kim Se Gon lavora per conto del ministero dell'industria dell'energia atomica, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (33) Ri Won Ho. Data di nascita: 17.7.1964. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 381310014. Altre informazioni: Ri Won Ho è un funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della Corea del Nord di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (34) Jo Yong Chol (alias Cho Yong Chol). Data di nascita: 30.9.1973. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Jo Yong Chol è un funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della Corea del Nord di stanza in Siria che sostiene la KOMID, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (35) Kim Chol Sam. Data di nascita: 11.3.1971. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità designata, che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla Corea del Nord potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici. Data di designazione: 30.11.2016.
- (36) Kim Sok Chol. Data di nascita: 8.5.1955. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 472310082. Altre informazioni: Kim Sok Chol è stato ambasciatore della Corea del Nord in Myanmar. Opera in quanto facilitatore della KOMID (un'entità designata). È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e ha organizzato riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar per discutere di questioni finanziarie. Data di designazione: 30.11.2016.
- (37) Chang Chang Ha (alias Jang Chang Ha). Data di nascita: 10.1.1964. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Chang Chang Ha è il presidente della seconda accademia di scienze naturali (SANS), un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (38) Cho Chun Ryong (alias Jo Chun Ryong). Data di nascita: 4.4.1960. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Cho Chun Ryong è il presidente del secondo comitato economico (SEC), un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016 [precedentemente inserito nell'elenco a titolo delle misure restrittive autonome dell'UE (\*)].
- (39) Son Mun San. Data di nascita: 23.1.1951. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Son Mun San è il direttore generale dell'Ufficio affari esterni dell'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE), un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 55).»



2) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1»:

- «(33) Korea United Development Bank. Indirizzo: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: (a) SWIFT/BIC: KUDBKPPY, (b) Korea United Development Bank. Opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia nordcoreana. Data di designazione: 30.11.2016.
- (34) Ilsim International Bank. Indirizzo: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: (a) SWIFT: ILSIKPPY, (b) Ilsim International Bank è affiliata all'esercito nordcoreano e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), un'entità designata. Ilsim International Bank ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. Data di designazione: 30.11.2016.
- (35) Korea Daesong Bank (alias (a) Choson Taesong Unhaeng, (b) Taesong Bank). Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., distretto di Potonggang, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: (a) SWIFT/BIC: KDBKPPY, (b) Daesong Bank è posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016 [precedentemente inserita nell'elenco a titolo delle misure restrittive autonome dell'UE (\*)].
- (36) Singwang Economics and Trading General Corporation. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: Singwang Economics and Trading General Corporation è una società nordcoreana che commercia carbone. La Corea del Nord genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. Data di designazione: 30.11.2016.
- (37) Korea Foreign Technical Trade Center. Indirizzo: Corea del Nord. Altre informazioni: Korea Foreign Technical Trade Center è una società nordcoreana che commercia carbone. La Corea del Nord genera una quota considerevole dei fondi necessari per finanziare i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. Data di designazione: 30.11.2016.
- (38) Korea Pugang Trading Corporation. Indirizzo: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Korea Pugang Trading Corporation è di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato nordcoreano nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della Corea del Nord e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang. Data di designazione: 30.11.2016.
- (39) Korea International Chemical Joint Venture Company (alias (a) Choson International Chemicals Joint Operation Company, (b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, (c) International Chemical Joint Venture Company. Indirizzo: (a) Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, Corea del Nord, (b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Corea del Nord, (c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Korea International Chemical Joint Venture Company è una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato nordcoreano nel settore della difesa specializzato in acquisti per le industrie della difesa della Corea del Nord e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione. Data di designazione: 30.11.2016.
- (40) DCB Finance Limited. Indirizzo: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina. Altre informazioni: DCB Finance Limited è una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB, un'entità designata. Data di designazione: 30.11.2016.
- (41) Korea Taesong Trading Company. Indirizzo: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Korea Taesong Trading Company ha operato per conto della KOMID nei rapporti con la Siria. Data di designazione: 30.11.2016 [precedentemente inserita nell'elenco a titolo delle misure restrittive autonome dell'UE (\*)].
- (42) Korea Daesong General Trading Corporation (alias (a) Daesong Trading, (b) Daesong Trading Company, (c) Korea Daesong Trading Company, (d) Korea Daesong Trading Corporation. Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, distretto di Potonggang, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Korea Daesong General Trading Corporation è affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera. Data di designazione: 30.11.2016 [precedentemente inserita nell'elenco a titolo delle misure restrittive autonome dell'UE (\*)].

(\*) Regolamento (UE) n. 1251/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 15).»



## ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:  
«18. Jo Chun Ryong»;
- 2) la voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:  
«9. Korea Taesong Trading Company»;
- 3) le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» sono soppresse:  
«3. Korea Daesong Bank» e  
«4. Korea Daesong General Trading Corporation».

17CE0405



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2216 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2016**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	90,5
	TN	123,9
	TR	111,7
	ZZ	108,7
0707 00 05	EG	191,7
	MA	77,0
	TR	157,1
0709 93 10	ZZ	141,9
	MA	141,2
	TR	156,7
0805 10 20	ZZ	149,0
	TR	70,4
	UY	62,9
0805 20 10	ZA	27,9
	ZZ	53,7
	MA	70,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	ZZ	70,6
	IL	114,7
	TR	68,2
0805 50 10	ZZ	91,5
	TR	81,7
0808 10 80	ZZ	81,7
	ZA	36,6
0808 30 90	ZZ	36,6
	CN	86,1
	ZZ	86,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE (PESC) 2016/2217 DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 dicembre 2016**  
**che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della**  
**Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016), aggiungendo 11 persone e 10 entità all'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive.
- (3) Le voci relative a una persona e a tre entità nell'allegato II dovrebbero essere cancellate poiché esse sono state elencate nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. LAJČÁK

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.




## ALLEGATO

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849.

## A. Persone


	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
29.	Pak Chun Il		Passaporto: 563410091; Data di nascita: 28.7.1954; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	È stato ambasciatore della RPDC in Egitto e fornisce sostegno alla KOMID.
30.	Kim Song Chol	Kim Hak Song	Passaporto: 381420565, altro passaporto: 654120219; Data di nascita: 26.3.1968; in alternativa 15.10.1970 Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID.
31.	Son Jong Hyok	Son Min	Data di nascita: 20.5.1980; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Son Jong Hyok è un funzionario della KOMID che ha esercitato attività in Sudan a favore degli interessi della KOMID.
32.	Kim Se Gon		Passaporto: PD472310104; Data di nascita: 13.11.1969 Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Lavora per conto del Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica).
33.	Ri Won Ho		Passaporto: 381310014; Data di nascita: 17.7.1964; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID.
34.	Jo Yong Chol	Cho Yong Chol	Data di nascita: 30.9.1973; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Funzionario del ministero della sicurezza dello Stato della RPDC di stanza in Siria che sostiene la KOMID.
35.	Kim Chol Sam		Data di nascita: 11.3.1971; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.



	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
36.	Kim Sok Chol		Passaporto: 472310082; Data di nascita: 8.5.1955; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Ha svolto il ruolo di ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania e opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie.
37.	Chang Chang Ha	Jang Chang Ha	Data di nascita: 10.1.1964; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Presidente della seconda accademia delle scienze naturali (SANS).
38.	Cho Chun Ryong	Jo Chun Ryong	Data di nascita: 4.4.1960; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Presidente del secondo comitato economico (SEC).
39.	Son Mun San		Data di nascita: 23.1.1951; Cittadinanza: nordcoreana	30.11.2016	Direttore generale dell'Ufficio affari esterni dell'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE).

## B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Altre informazioni
33.	Korea United Development Bank		Pyongyang, Corea del Nord; SWIFT/BIC: KUDBKPPY	30.11.2016	Opera nel settore dei servizi finanziari dell'economia nordcoreana.
34.	Ilsim International Bank		Pyongyang, RPDC; SWIFT: ILSIKPPY	30.11.2016	È affiliata all'esercito della RPDC e ha una stretta relazione con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ha tentato di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite.
35.	Korea Daesong Bank	Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, RPDC; SWIFT/BIC: KDBKKPPY	30.11.2016	È posseduta e controllata dall'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea.
36.	Singwang Economics and Trading General Corporation		RPDC	30.11.2016	È una società nordcoreana che commercia carbone. LA RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione delle Nazioni Unite	Altre informazioni
37.	Korea Foreign Technical Trade Center		RPDC	30.11.2016	È una società nordcoreana che commercia carbone. LA RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per finanziare i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.
38.	Korea Pugang Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	È di proprietà della Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang.
39.	Korea International Chemical Joint Venture Company	Chosun International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company	Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC; Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	È una controllata della Korea Ryonbong General Corporation — un conglomerato nel settore della difesa della RPDC specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare di Pyongyang — e ha effettuato transazioni legate alla proliferazione.
40.	DCB Finance Limited		Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche; Dalian, Cina	30.11.2016	È una società di copertura della Daedong Credit Bank (DCB), un'entità inserita in elenco.
41.	Korea Taesong Trading Company		Pyongyang, RPDC	30.11.2016	Ha trattato con la Siria per conto della KOMID.
42.	Korea Daesong General Trading Corporation	Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, RPDC	30.11.2016	È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

Vengono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 la persona e le entità seguenti:

I. *Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persona che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.*

**A. Persone**

16. Jo Chun Ryong



**B. Entità**

2. Korea Taesong Trading Company


II. *Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.*

**B. Entità**

1. Korea Daesong Bank

2. Korea Daesong General Trading Corporation

17CE0407



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2218 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 2016****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2016) 7836]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone della Lettonia, della Lituania e della Polonia.
- (2) Nell'ottobre 2016 si è verificato un numero ridotto di casi di peste suina africana nei cinghiali nella città (republika pilsēta) di Jūrmala e nel comune (novads) di Dundagas in Lettonia, in due zone che attualmente figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questi casi costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Le zone in questione della Lettonia dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II di tale allegato, invece che nella parte I, e nuove zone dovrebbero essere inserite nelle parti I e II dello stesso.
- (3) Nell'ottobre 2016 si sono verificati due casi di peste suina africana nei cinghiali nelle province (powiaty) di Białą Podlaska e di Białystok in Polonia, in zone che attualmente figurano nella parte III (la prima) e nella parte II (la seconda) dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone che figurano nella parte I dello stesso. Il verificarsi di questa malattia in questa zona costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Le zone in questione della Polonia che figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II di tale allegato, e nuove zone dovrebbero essere inserite nella parte I dello stesso.
- (4) Dal settembre 2015 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lettonia e della Lituania che figurano nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende di tali zone è stato inoltre attuato in maniera soddisfacente in base al programma nazionale per la biosicurezza volto a prevenire la propagazione della peste suina africana. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica. Le zone di questi Stati membri dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, invece che nella parte III, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

- (5) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

**1. Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Hiiumaa.

**2. Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,
- nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,
- nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Ģibuļu, Lībagu, Abavas, Sabile, le cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi e Stende,
- nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas e Zlēku e la cittadina (pilsēta) di Piltene,
- il comune (novads) di Brocēnu,
- il comune (novads) di Jaunpils,
- il comune (novads) di Rundāles,
- il comune (novads) di Stopiņu,
- il comune (novads) di Tērvetes,
- la cittadina (pilsēta) di Bauska,
- la città (republikas pilsēta) di Jelgava,
- la città (republikas pilsēta) di Ventspils.

**3. Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojūky e Šiluvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšų, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,



- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,
- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Varmia-Masuria:

- i comuni (gminy) di Kalinowo e Prostki nella provincia (powiat) di Elk,
- il comune (gmina) di Biała Piska nella provincia (powiat) di Pisz.

Nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Łapy e Poświętne nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,
- i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,
- i comuni (gminy) di Grabowo e Stawiski nella provincia (powiat) di Kolno,
- i comuni (gminy) di Kołaki Kościelne, Szumowo e Zambrów con la città di Zambrów nella provincia (powiat) di Zambrów,
- i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
- i comuni (gminy) di Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Czyżew nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- la provincia (powiat) di Augustów,
- la provincia (powiat) di Łomża,
- la provincia (powiat) della città di Białystok,
- la provincia (powiat) della città di Łomża,
- la provincia (powiat) della città di Suwałki,
- la provincia (powiat) di Sejny.

Nel voivodato della Masovia:

- i comuni (gminy) di Cerańów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,
- i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,
- la provincia (powiat) della città di Siedlce,
- i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,
- i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,
- la provincia (powiat) di Ostrów.

Nel voivodato di Lublino:

- il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,
- i comuni (gminy) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń,
- i comuni (gminy) di Międzyrzec Podlaski con la città di Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy e Tuczna nella provincia (powiat) di Biała Podlaska.



## PARTE II

## 1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Võhma,
- la città (linn) di Kuressaare,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,
- la contea (maakond) di Ida-Virumaa,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la contea (maakond) di Pärnumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- il comune (vald) di Suure-Jaani,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- il comune (vald) di Tartu,
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Nõo,
- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Kihelkonna,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Lääne-Saare,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Leisi,
- il comune (vald) di Luunja,



- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Muhu,
- il comune (vald) di Mustjala,
- il comune (vald) di Orissaare,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piirissaare,
- il comune (vald) di Pöide,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Ruhnu,
- il comune (vald) di Salme,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Torgu,
- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Viljandi,
- il comune (vald) di Vinni,
- il comune (vald) di Viru-Nigula,
- il comune (vald) di Võnnu.


## 2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Trapenes, Gaujienas e Apes e la cittadina (pilsēta) di Ape,
- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Viksnas, Bērzkalknes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,
- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,
- nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Vaboles, Liksnas, Svintes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas e Skrudalienas,
- nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,
- nel comune (novads) di Gulbenes, la frazione (pagasts) di Līgo,
- nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvberzes e Valgundes,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,
- nel comune (novads) di Preiļu, la frazione (pagasts) di Saunas,
- nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Raunas,
- nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu e Silajāņu,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,
- nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas e Grundzāles, la cittadina (pilsēta) di Smiltene,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Kūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes e Ārlavas, la cittadina (pilsēta) di Valdemārpils,
- nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Ances, Tārgales, Popes e Puzes,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Aglonas,



- il comune (novads) di Aizkraukles,
- il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alojās,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Amatas,
- il comune (novads) di Babītes,
- il comune (novads) di Baldones,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Beverīnas,
- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Dundagas,
- il comune (novads) di Engures,
- il comune (novads) di Ērgļu,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Iecavas,
- il comune (novads) di Ikšķīles,
- il comune (novads) di Ilūkstes,
- il comune (novads) di Inčukalna,
- il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Ķeguma,
- il comune (novads) di Ķekavas,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Krimuldas,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līgatnes,
- il comune (novads) di Limbažu,
- il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,



- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Mārupes,
- il comune (novads) di Mazsalacas,
- il comune (novads) di Mērsraga,
- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ogres,
- il comune (novads) di Olaines,
- il comune (novads) di Ozolnieki,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Priekule,
- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Rojas,
- il comune (novads) di Ropažu,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Salaspils,
- il comune (novads) di Saulkrastu,
- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Siguldas,
- il comune (novads) di Skrīveru,
- il comune (novads) di Strenču,
- il comune (novads) di Tukuma,
- il comune (novads) di Valkas,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes,
- il comune (novads) di Viļakas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la città (republika pilsēta) di Daugavpils,
- la città (republika pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republika pilsēta) di Jūrmala,
- la città (republika pilsēta) di Rēzekne,
- la città (republika pilsēta) di Valmiera.



### 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žėimių, i villaggi di Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batnavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių e Pernaravos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydyžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldučiškio,
- nel comune distrettuale (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune (savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Visaginas.



#### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- il comune (gmina) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,
- il comune (gmina) di Kobylin-Borzymy nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady e Choroszcz nella provincia (powiat) di Białystok,
- la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,
- la provincia (powiat) di Sokółka.

Nel voivodato di Lublino:

- i comuni (gminy) di Piszczac e Kodeń nella provincia (powiat) di Biała Podlaska.

#### PARTE III

#### 1. Estonia


Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Jõgevamaa,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Laimjala,
- il comune (vald) di Pihtla,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Väike-Maarja,
- il comune (vald) di Valjala.

#### 2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu e la cittadina (pilsēta) di Balvi,
- nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Nīcgales, Kalupes, Dubnas e Višķu,
- nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma e Lejasciema e la cittadina (pilsēta) di Gulbene,



- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Drustu,
- nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Launkalnes, Variņu e Palsmanes,
- nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,
- nel comune (novads) di Preiļu, le frazioni (pagasti) di Preiļu, Aizkalnes e Pelēču e la cittadina (pilsēta) di Preiļi,
- nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Riebiņu e Rušonas,
- il comune (novads) di Vārkavas.

### 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškaiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnýtėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškaiai e Žeimių miestelis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezo e Stakliškių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- la provincia (powiat) di Grajewo,
- la provincia (powiat) di Mońki,
- i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew, Narewka e le parti dei comuni (gminy) di Czeremcha e Kleszczele situate a ovest della strada n. 66 nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- i comuni (gminy) di Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze.



Nel voivodato della Masovia:

- i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice.

Nel voivodato di Lublino:

- i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,
- la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.

#### PARTE IV

#### **Italia**

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

**17CE0408**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2219 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 2016**

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2016) 8436]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2122 <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Danimarca, in Germania, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Austria e in Svezia («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 la Germania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
- (4) Inoltre, dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Tenendo conto della situazione epidemiologica in Ungheria, è necessario estendere le zone istituite da tale Stato membro come zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.
- (5) Oltre a ciò, dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 la Francia e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui viene allevato pollame e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.
- (6) In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dalla Francia, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi e dalla Polonia in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).



- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, l'Ungheria e i Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate.
- (8) È necessario inoltre definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Francia e la Polonia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbe pertanto essere ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite dalla Francia e dalla Polonia come zone di protezione e sorveglianza in conformità di tale direttiva.
- (9) È necessario quindi modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione includendo le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Germania**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Neukloster</b> die Ortsteile — Neuhof — Nevern — Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Glasin</b> die Ortsteile — Perniek — Pinnowhof	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Züsow</b> die Ortsteile — Züsow — Tollow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Quedlinburg</b> die Ortsteile — Quarmbeck — Bad Suderode — Gernrode	19.12.2016
In der Gemeinde <b>Ballenstedt</b> der Ortsteil — Ortsteil Rieder	19.12.2016
In der Gemeinde <b>Thale</b> die Ortsteile — Ortsteil Neinstedt — Ortsteil Stecklenberg	19.12.2016
Stadt <b>Ueckermünde</b>	17.12.2016
Gemeinde <b>Grambin</b>	17.12.2016
In der Gemeinde <b>Liepgarten</b> der Ortsteil — Liepgarten	17.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Mesekenhagen</b> die Ortsteile — Mesekenhagen — Frätow — Gristow — Kalkvitz — Klein Karrendorf — Groß Karrendorf — Kowall	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Wackerow</b> die Ortsteile — Groß Kieshof — Groß Kieshof Ausbau — Klein Kieshof	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Neuenkirchen</b> der Ortsteil — Oldenhagen	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Neu Boltenhagen</b> die Ortsteile — Neu Boltenhagen — Karbow — Lodmannshagen	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Kemnitz</b> der Ortsteil — Rappenhagen	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Katzow</b> der Ortsteil — Kühlenhagen	12.12.2016
In der Gemeinde <b>Kenz-Küstrow</b> die Ortsteile — Dabitz — Küstrow — Zipke	10.12.2016
Stadt <b>Barth</b> einschließlich Ortsteile — Tannenheim — Glöwitz ohne Ortsteil Planitz	10.12.2016
In der Gemeinde <b>Sundhagen</b> der Ortsteil — Jager	12.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>In der Gemeinde <b>Sundhagen</b> die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mannhagen</li> <li>— Wilmshagen</li> <li>— Hildebrandshagen</li> <li>— Altenhagen</li> <li>— Klein Behnkenhagen</li> <li>— Behnkendorf</li> <li>— Groß Behnkenhagen</li> <li>— Engelswacht</li> <li>— Miltzow</li> <li>— Klein Miltzow</li> <li>— Reinkenhagen</li> <li>— Hankenhagen</li> </ul>	10.12.2016
<p>In der Stadt <b>Sassnitz</b> die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sassnitz</li> <li>— Dargast</li> <li>— Werder</li> <li>— Buddenhagen</li> </ul>	10.12.2016
<p>In der Gemeinde <b>Sagard</b>: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast</p>	10.12.2016
<p>In der Gemeinde <b>Demen</b> der Ort und die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Demen</li> <li>— Kobande</li> <li>— Venzkow</li> </ul>	17.12.2016
<p><b>Landkreis Cloppenburg</b>  Gemeinde <b>Barßel</b>  Ortsteil <b>Harkebrügge</b>  Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharleerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze</p>	15.12.2016
<p><b>Landkreis Ammerland</b>  Gemeinde <b>Edewecht</b>  Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftsweg zwischen «Am Voßbarg» und «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße</p>	15.12.2016»



b) la voce seguente relativa alla Francia è inserita tra la voce relativa alla Germania e quella relativa all'Ungheria:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron: SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, TREVIEN, SAINT-MARCEL-CAMPES, ALMAYRAC, COMBEFA, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-MARTIN-LAGUEPIE, CORDES-SUR-CIEL, VIRAC, SALLES, LACAPELLE-SEGALAR, CARMAUX, BOURNAZEL, SAINTE-GEMME, MONESTIES, LABASTIDE-GABAUSSE, LE SEGUR, LAPARROQUIAL	2.1.2017
Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées: GER et IBOS	2.1.2017
Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne: MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS	2.1.2017
Les municipalités suivantes dans le département du Gers: EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN, MONLEZUN et PALLANNE	2.1.2017»

c) le voci relative all'Ungheria e ai Paesi Bassi sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3 km Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja. Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától. Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km Déli irányba haladva a megyehatárig A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 5411-es útig A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4 km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1 km Dél felé haladva 1 km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig	26.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az N46,469738 és az E19,8422, és az N46,474649 és az E19,866126, és az N46,406722 és az E19,864139, és az N46,411634 és az E19,883893, és az N46,630573 és az E19,536706, és az N46,628228 és az E19,548682, és az N46,63177 és az E19,603322, és az N46,626579 és az E19,652752, és az N46,568135 és az E19,629595, és az N46,593654 és az E19,64934, és az N46,567552 és az E19,679839, és az N46,569787 és az E19,692051, és az N46,544216 és az E19,717363, és az N46,516493 és az E19,760571, és az N46,555731 és az E19,786764, és az N46,5381 és az E19,8205, és az N46,5411 és az E19,8313, és az N 46,584928 és az E19,675551, és az N46,533851 és az E 19,811515 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei</p>	
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza, Kecskemét és Kiskunmajsa járásának az N46.682422 és az E19.638406, és az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19,674396 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Bugac (Bugac-Alsómonostor nélkül) és Móricgát-Erdőszéplak települések teljes beépített területe</p>	23.12.2016
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunhalas járásának az N46.268418 és az E19.573609, N46.229847 és az E19.619350 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei valamint Kelebia-Újfalu település teljes beépített területe</p>	11.12.2016
<p>Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, valamint az N46,3632 és az E19,8754 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe</p>	21.12.2016
<p>Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmárton járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes beépített területe</p>	16.12.2016
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza járásának az N46,665317 és az E19,805388, és az N46,794889 és az E19,817377, valamint a 46,774805 és az 19,795087 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei</p>	23.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának az N46,597614 és az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	21.12.2016
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza és Kiskőrös járásainak az N46,609325 és az E19,471926; és az N46,603027 és az E19,478501; és az N46,634476 és az E19,527839 és az N46,622625; és az E19,537204 és az N46,597614, valamint az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	21.12.2016
Békés megye Sarkad járásának az N46,951822 és az E21,603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	23.12.2016
Csongrád megye Szentés járásának az N46,682909, és az E20,33426 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	24.12.2016
Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46,599129 és az E21,02752, és az N46,595641 és az E21,028533, valamint az N46,54682222 és az E20,8927 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	27.12.2016
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Csongrád megye Kisteleki járásának az N46,544052 és az E19,968252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	25.12.2016

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<b>Biddinghuizen I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer</li> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)</li> <li>— Bremerbergweg (N708) volgen in noordwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)</li> <li>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)</li> </ul>	18.12.2016
<b>Biddinghuizen II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olsterweg.</li> <li>— Olsterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Olderbroekerweg N709</li> <li>— Olderbroekerweg N709 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer</li> </ul>	22.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Strandgaperweg</li> <li>— Strandgaperweg volgen in noordwestelijke vervolgens in oostelijke richting en vervolgens weer in noordwestelijke richting tot aan Mosseltocht</li> <li>— Van Mosseltocht in noordwestelijke richting over betonpad tot aan Mosselweg</li> <li>— Mosselweg overstekend via betonpad tot aan Kokkeltocht</li> <li>— Van Kokkeltocht in noordwestelijke richting via betonpad tot aan Kokkelweg</li> <li>— Van Kokkelweg via betonpad in noordwestelijke richting tot aan Hoge vaart (water)</li> <li>— Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifterweg (N710)</li> </ul>	
<p><b>Biddinghuizen III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olstertocht</li> <li>— Olstertocht volgen in noordoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer</li> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg</li> <li>— Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg</li> <li>— Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan</li> <li>— Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)</li> <li>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water)</li> </ul>	23.12.2016»

d) la voce seguente relativa alla Polonia è inserita tra la voce relativa all'Austria e quella relativa alla Svezia:

«Stato membro: Polonia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Obszar ograniczony:</p> <p>1) od północy i wschodu:</p> <p>W Gorzowie Wielkopolskim od skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej, przez skrzyżowanie ulic Świetlanej z ulicą Kasztanową do przecięcia prostopadle równoległych ulic Olchowej i Nowej w Osiedlu Poznańskim, następnie przecięcia na wschodzie ulicy Brzozowej i dalej w kierunku południowym do przecięcia z szosą E 65 wychodzącą z Deszczna na Brzozowiec w odległości 3 km od Deszczna.</p> <p>2) od południa:</p> <p>Od przecięcia z drogą E 65 w kierunku południowym na miejscowość Glinik obejmując od południa całość tej miejscowości. Następnie w kierunku zachodnim do przecięcia z szosą z miejscowości Maszewo do miejscowości Krasowiec w odległości 3 km od Maszewa.</p> <p>3) od zachodu:</p> <p>Od przecięcia drogi z Maszewa do Krasowca dalej w kierunku północnym obejmując od zachodu miejscowość Karnin, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. przecinając drogę krajową S 3, do skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej w Gorzowie Wielkopolskim.</p>	25.12.2016»




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Obszar obejmuje następujące miejscowości:</p> <p>— Gorzów Wielkopolski w części położonej na południe od rzeki Warty, w obrębie ulic: Siedlickiej, Strażackiej, Świetlanej, Nowej, Brzozowej, Skwierzyńskiej, Wietrznej i ulic je łączących;</p> <p>— W gminie Deszczno miejscowości: Karnin, Deszczno, Maszewo, Glinik.</p>	

2) La parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Germania


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p><b>Kreis Schleswig-Flensburg:</b> Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis</p>	14.12.2016
<p><b>Kreis Rendsburg-Eckernförde:</b> Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet. Gemeinde Rieseby Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze</p>	14.12.2016
<p><b>Kreis Schleswig-Flensburg:</b> Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig</p>	14.12.2016
<p><b>Stadt Lübeck:</b> Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen</p>	14.12.2016
<p><b>Kreis Ostholstein:</b> Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundesstraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand</p>	14.12.2016
Die Gemeinde <b>Kirch Mulsow</b> gesamt	30.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Jürgenshagen</b> die Ortsteile — Klein Sein — Moltenow — Klein Gnemern — Ulrikenhof	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Bernitt</b> die Ortsteile — Glambeck — Jabelitz — Göllin — Käterhagen — Neu Käterhagen — Hermannshagen	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Cariner Land</b> der Ortsteil — Klein Mulsow	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Jesendorf</b> die Ortsteile — Büschow — Neperstorf	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Warin</b> die Ortsteile — Allwardtshof — Mankmoos — Neu Pennewitt — Pennewitt	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Benz</b> die Ortsteile — Benz — Gamehl — Goldebee — Kalsow — Warkstorf	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Lübow</b> der Ortsteil — Levetzow	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Hornstorf</b> die Ortsteile — Hornstorf — Kritzow — Rohlstorf — Rüggow	30.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Neuburg</b> die Ortsteile — Hageböök — Ilow — Kartlow — Lischow — Madsow — Nantrow — Neu Farpen — Neu Nantrow — Neuburg — Neuendorf — Steinhausen — Tatow — Vogelsang — Zarnekow	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Neukloster</b> die Ortsteile — Neukloster — Rügkamp — Ravensruh — Sellin	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Lübberstorf</b> die Ortsteile — Lübberstorf — Lüdersdorf — Neumühle	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Glasin</b> die Ortsteile — Babst — Glasin — Groß Tessin — Poischendorf — Strameuß — Warnkenhagen	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Passe</b> die Ortsteile — Alt Poorstorf — Goldberg — Höltingsdorf — Neu Poorstorf — Passee — Tüzen	30.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Züsow</b> die Ortsteile — Bäbelin — Teplitz — Wakendorf	30.12.2016
In der Gemeinde <b>Neukloster</b> die Ortsteile — Neuhof — Nevern — Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)	dal 22.12.2016 al 30.12.2016
In der Gemeinde <b>Glasin</b> die Ortsteile — Perniek — Pinnowhof	dal 22.12.2016 al 30.12.2016
In der Gemeinde <b>Züsow</b> die Ortsteile — Züsow — Tollow	dal 22.12.2016 al 30.12.2016
Gemeinde <b>Ditfurt</b>	28.12.2016
In der Stadt <b>Quedlinburg</b> die Ortsteile — Gersdorfer Burg — Morgenrot — Münchenhof — Quarmbeck	28.12.2016
In der Stadt <b>Ballenstedt</b> die Ortsteile — Asmusstedt — Badeborn — Opperode — Radisleben — Rieder	28.12.2016
In der Stadt <b>Harzgerode</b> die Ortsteile — Hänichen — Mägdesprung	28.12.2016
In der Gemeinde <b>Blankenburg</b> die Orte und Ortsteile — Timmenrode — Wienrode	28.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Stadt <b>Thale</b> die Ortsteile — Friedrichsbrunn — Neinstedt — Warnstedt — Weddersleben — Westerhausen	28.12.2016
In der Gemeinde <b>Selmsdorf</b> die Orte und Ortsteile — Hof Selmsdorf — Selmsdorf — Lauen — Sülsdorf — Teschow — Zarnewanz	14.12.2016
In der Gemeinde <b>Lüdersdorf</b> der Ort — Palingen	14.12.2016
In der Gemeinde <b>Schönberg</b> der Ort — Kleinfeld	14.12.2016
In der Gemeinde <b>Dassow</b> die Orte und Ortsteile — Barendorf — Benckendorf	14.12.2016
In der Stadt <b>Torgelow</b> der Ortsteil — Torgelow-Holländerei	26.12.2016
In der Stadt <b>Eggesin</b> mit dem Ortsteil — Hoppenwalde sowie den Wohnsiedlungen — Eggesiner Teerofen — Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz) — Karpin	26.12.2016
In der Stadt <b>Ueckermünde</b> die Ortsteile — Bellin — Berndshof	26.12.2016
Gemeinde <b>Mönkebude</b>	26.12.2016
Gemeinde <b>Leopoldshagen</b>	26.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Gemeinde <b>Meiersberg</b>	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Liepgarten</b> die Ortsteile — Jädkemühl — Starkenloch	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Luckow</b> die Ortsteile — Luckow — Christiansberg	26.12.2016
Gemeinde <b>Vogelsang-Warsin</b>	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Lübs</b> die Ortsteile — Lübs — Annenhof — Millnitz	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Ferdinandshof</b> die Ortsteile — Blumenthal — Louisenhof — Sprengersfelde	26.12.2016
Die Stadt <b>Wolgast</b> und die Ortsteile — Buddenhagen — Hohendorf — Pritzier — Schlaense — Tannenkamp	21.12.2016
In der Hansestadt <b>Greifswald</b> die Stadtteile — Fettenvorstadt — Fleischervorstadt — Industriegebiet — Innenstadt — Nördliche Mühlenvorstadt — Obstbaumsiedlung — Ostseevierviertel — Schönwalde II — Stadtrandsiedlung — Steinbeckervorstadt — südliche Mühlenstadt	21.12.2016
In der Hansestadt <b>Greifswald</b> die Stadtteile — Schönwalde I — Südstadt	21.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Hansestadt <b>Greifswald</b> die Stadtteile — Friedrichshagen — Ladebow — Insel Koos — Ostseeviertel — Riems — Wieck — Eldena	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Groß Kiesow</b> die Ortsteile — Kessin — Krebsow — Schlagtow — Schlagtow Meierei	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Karlsburg</b> die Ortsteile — Moeckow — Zarnekow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Lühmannsdorf</b> die Ortsteile — Lühmannsdorf — Brüssow — Giesekehagen — Jagdkrug	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Wrangelsburg</b> die Ortsteile — Wrangelsburg — Gladrow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Züssow</b> der Ortsteil — Züssow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Neuenkirchen</b> die Ortsteile — Neuenkirchen — Oldenhagen — Wampen	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Wackerow</b> die Ortsteile — Wackerow — Dreizehnhausen — Groß Petershagen — Immenhorst — Jarmshagen — Klein Petershagen — Steffenshagen	21.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Hinrichshagen</b> die Ortsteile — Hinrichshagen — Feldsiedlung — Heimsiedlung — Chausseesiedlung — Hinrichshagen Hof I und II — Neu Ungnade	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Mesekenhagen</b> der Ortsteil — Broock	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Levenhagen</b> die Ortsteile — Levenhagen — Alt Ungnade — Boltenhagen — Heilgeisthof	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Diedrichshagen</b> die Ortsteile — Diedrichshagen — Guest	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Brünzow</b> die Ortsteile — Brünzow — Klein Ernsthof — Kräpelin — Stielow — Stielow Siedlung — Vierow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Hanshagen</b> der Ortsteil — Hanshagen	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Katzow</b> die Ortsteile — Katzow — Netzeband	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Kemnitz</b> die Ortsteile — Kemnitz — Kemnitzerhagen — Kemnitz Meierei — Neuendorf — Neuendorf Ausbau — Rappenhagen	21.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Loissin</b> die Ortsteile — Gahlkow — Ludwigsburg	21.12.2016
Gemeinde <b>Lubmin</b> gesamt	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Neu Boltenhagen</b> die Ortsteile — Neu Boltenhagen — Loddmannshagen	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Rubenow</b> die Ortsteile — Rubenow — Groß Ernsthof — Latzow — Nieder Voddow — Nonnendorf — Rubenow Siedlung — Voddow	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Wusterhusen</b> die Ortsteile — Wusterhusen — Gustebin — Pritzwald — Konerow — Stevelin	21.12.2016
Gemeinde <b>Kenz-Küstrow</b> ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile	20.12.2016
In der Gemeinde <b>Löbnitz</b> die Ortsteile — Saatel — Redebas — Löbnitz — Ausbau Löbnitz	20.12.2016
In der Gemeinde <b>Divitz-Spoldershagen</b> die Ortsteile — Divitz — Frauendorf — Wobbelkow — Spoldershagen	20.12.2016
Stadt <b>Barth</b> : restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks	20.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Fuhlendorf</b> die Ortsteile — Fuhlendorf — Bodstedt — Gut Glück	20.12.2016
Gemeinde <b>Pruchten</b> gesamt	20.12.2016
Gemeinde <b>Ostseebad Zingst</b> gesamt	20.12.2016
In der <b>Hansestadt Stralsund</b> die Stadtteile — Voigdehagen — Andershof — Devin	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Wendorf</b> die Ortsteile — Zitterpenningshagen — Teschenhagen	22.12.2016
Gemeinde <b>Neu Bartelshagen</b> gesamt	20.12.2016
Gemeinde <b>Groß Kordshagen</b> gesamt	20.12.2016
In der Gemeinde <b>Kummerow</b> der Ortsteil — Kummerow-Heide	20.12.2016
Gemeinde <b>Groß Mohrdorf</b> : Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen	20.12.2016
In der Gemeinde <b>Altenpleen</b> die Ortsteile — Nisdorf — Günz — Neuenpleen	20.12.2016
Gemeinde <b>Velgast</b> : Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen	20.12.2016
Gemeinde <b>Karnin</b> gesamt	20.12.2016
In der Stadt <b>Grimmen</b> die Ortsteile — Hohenwarth — Stoltenhagen	22.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Wittenhagen</b> die Ortsteile — Glashagen — Kakernehl — Wittenhagen — Windebrak	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Elmenhorst</b> die Ortsteile — Bookhagen — Elmenhorst — Neu Elmenhorst	22.12.2016
Gemeinde <b>Zarrendorf</b> gesamt	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Süderholz</b> die Ortsteile — Griebenow — Dreizehnhausen — Kreuzmannshagen	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Süderholz</b> die Ortsteile — Willershusen — Wüst Eldena — Willerswalde — Bartmannshagen	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Sundhagen</b> alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile	22.12.2016
Gemeinde <b>Lietzow</b> gesamt	22.12.2016
Stadt <b>Sassnitz</b> : Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes	22.12.2016
Gemeinde <b>Sagard</b> gesamt	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Glowe</b> die Ortsteile — Polchow — Bobbin — Spyker — Baldereck	22.12.2016
Gemeinde <b>Seebad Lohme</b> gesamt	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Garz/Rügen</b> — auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort	21.12.2016
In der Gemeinde <b>Garz/Rügen</b> der Ortsteil — Glewitz	22.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Gustow</b> die Ortsteile — Prosnitz — Sissow	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Poseritz</b> der Ortsteil — Venzvitz	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Ostseebad Binz</b> der Ortsteil — Prora	22.12.2016
In der Gemeinde <b>Gneven</b> der Ortsteil — Vorbeck	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Langen Brütz</b> der Ortsteil — Kritzow	26.12.2016
In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen — Barnin — Hof Barnin	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Bülow</b> der Ort und Ortsteile — Bülow — Prestin — Runow	26.12.2016
In der Gemeinde Stadt <b>Crivitz</b> die Orte und Ortsteile — Augustenhof — Basthorst — Crivitz, Stadt — Gädebehn — Kladow — Muchelwitz — Bahnstrecke — Wessin — Badegow — Radepohl	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Demen</b> der Ortsteil — Buerbeck	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Zapel</b> der Ort und die Ortsteile — Zapel — Zapel-Hof — Zapel-Ausbau	26.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Friedrichsruhe</b> die Ortsteile — Goldenbow — Ruthenbeck — Neu Ruthenbeck und Bahnhof	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Zölkow</b> der Ort und die Ortsteile — Kladrum — Zölkow — Groß Niendorf	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Dabel</b> der Ort und die Ortsteile — Dabel — Turloff — Dabel-Woland	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Kobrow</b> der Ort und die Ortsteile — Dessin — Kobrow I — Kobrow II — Stieten — Wamckow — Seehof — Hof Schönfeld	26.12.2016
In der Gemeinde Stadt <b>Sternberg</b> die Gebiete — Obere Seen und Wendfeld — Peeschen	26.12.2016
In der Gemeinde Stadt <b>Brüel</b> die Ortsteile — Golchen — Alt Necheln — Neu Necheln	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Kuhlen-Wendorf</b> der Ort und die Ortsteile — Gustävel — Holzendorf — Müsselmow — Weberin — Wendorf	26.12.2016
In der Gemeinde <b>Weitendorf</b> die Orsteile — Jülchendorf — Kaarz — Schönlage	26.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Stadt <b>Ueckermünde</b>	dal 18.12.2016 al 26.12.2016
Gemeinde <b>Grambin</b>	dal 18.12.2016 al 26.12.2016
In der Gemeinde <b>Liepgarten</b> der Ortsteil — Liepgarten	dal 18.12.2016 al 26.12.2016
<p><b>Kreis Schleswig-Flensburg:</b></p> <p>Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel</p>	dal 6.12.2016 al 14.12.2016
<p><b>Stadt Lübeck:</b></p> <p>Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neunteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder</p>	dal 6.12.2016 al 14.12.2016
<p><b>Kreis Ostholstein:</b></p> <p>In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße</p>	dal 6.12.2016 al 14.12.2016
<p>In der Gemeinde <b>Mesekenhagen</b> die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mesekenhagen</li> <li>— Frätow</li> <li>— Gristow</li> <li>— Kalkvitz</li> <li>— Klein Karrendorf</li> <li>— Groß Karrendorf</li> <li>— Kowall</li> </ul>	dal 13.12.2016 al 21.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Gemeinde <b>Wackerow</b> die Ortsteile — Groß Kieshof — Groß Kieshof Ausbau — Klein Kieshof	dal 13.12.2016 al 21.12.2016
In der Gemeinde <b>Neuenkirchen</b> der Ortsteil — Oldenhagen	dal 13.12.2016 al 21.12.2016
In der Gemeinde <b>Neu Boltenhagen</b> die Ortsteile — Neu Boltenhagen — Karbow — Lodmannshagen	dal 13.12.2016 al 21.12.2016
In der Gemeinde <b>Kemnitz</b> der Ortsteil — Rappenhagen	dal 13.12.2016 al 21.12.2016
In der Gemeinde <b>Katzow</b> der Ortsteil — Kühnhagen	dal 13.12.2016 al 21.12.2016
In der Gemeinde <b>Kenz-Küstrow</b> die Ortsteile — Dabitz — Küstrow — Zipke	dall'11.12.2016 al 20.12.2016
Stadt <b>Barth</b> einschließlich Ortsteile — Tannenheim — Glöwitz ohne Ortsteil Planitz	dall'11.12.2016 al 20.12.2016
In der Gemeinde <b>Sundhagen</b> der Ortsteil — Jager	dal 13.12.2016 al 22.12.2016
In der Gemeinde <b>Sundhagen</b> die Ortsteile — Mannhagen — Wilmshagen — Hildebrandshagen — Altenhagen — Klein Behnkenhagen — Behnkendorf — Groß Behnkenhagen — Engelswacht — Miltzow — Klein Miltzow — Reinkenhausen — Hankenhagen	dall'11.12.2016 al 22.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
In der Stadt <b>Sassnitz</b> die Ortsteile — Sassnitz — Dargast — Werder — Buddenhagen	dall'11.12.2016 al 22.12.2016
In der Gemeinde <b>Sagard</b> : der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast	dall'11.12.2016 al 22.12.2016
In der Gemeinde <b>Demen</b> der Ort und die Ortsteile — Demen — Kobande — Venzkow	dal 18.12.2016 al 26.12.2016
In der Gemeinde <b>Quedlinburg</b> die Ortsteile — Quarmbeck — Bad Suderode — Gernrode	dal 20.12.2016 al 29.12.2016
In der Gemeinde <b>Ballenstedt</b> der Ortsteil — Ortsteil Rieder	dal 20.12.2016 al 29.12.2016
In der Gemeinde <b>Thale</b> die Ortsteile — Ortsteil Neinstedt — Ortsteil Stecklenberg	dal 20.12.2016 al 29.12.2016
<b>Landkreis Cloppenburg</b> Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenberg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72	24.12.2016
<b>Landkreis Ammerland</b> Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpfen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westersteder Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschedamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße	24.12.2016




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen	
<p><b>Landkreis Leer</b> Gemeinde <b>Detern</b></p> <p>Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke «Borgsweg»/«Lieneweg» weiter in nördlicher Richtung auf den «Deelenweg». Diesem wieder folgend auf den «Handwieserweg». Diesem nordöstlich folgend auf die «Barger Straße» und weiter nördlich auf die Straße «Am Barger Schöpfwerkstief».</p> <p>Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße «Fennen» weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße «Zur Wassermühle».</p> <p>Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des «Französischer Weg» auf die «Osterstraße». Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen</p>	24.12.2016»

b) la voce seguente relativa alla Francia è inserita tra la voce relativa alla Germania e quella relativa all'Ungheria:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron:</p> <p>SAINT-JEAN-DE-MARCEL, FRAUSSEILLES, MAILHOC, VERFEIL, MILHAVET, NOAILLES, ITZAC, SOUEL, MONTIRAT, CASTANET, TANUS, VINDRAC-ALAYRAC, LE GARRIC, DONNAZAC, SAINTE-CROIX, VAREN, MARNAVES, TONNAC, SAINT-ANDRE-DE-NAJAC, LIVERS-CAZELLES, LOUBERS, MONTROSIER, JOUQUEVIEL, NAJAC, ROSIERES, CAGNAC-LES-MINES, VILLENEUVE-SUR-VERE, VALDERIES, LABAR-THIE-BLEYS, PAMPOLONNE, LES CABANNES, LAGUEPIE, TAIX, MILHARS, MOULARES, SAINT-CHRISTOPHE, MIRANDOL-BOURGNOUNAC, AMARENS, ROUSSAY-ROLLES, BLAYE-LES-MINES, LE RIOLS</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées:</p> <p>LOUEY, PONTACQ, BARZUN, OSSUN, TARBES, LAGARDE, SERON, ESPOEY, JUIL-LAN, AZEREIX, AAST, LANNE, PINTAC, BORDERES-SUR-L'ECHÉZ, ODOS, LUQUET, GAYAN, GARDERES, OURSBELILLE, SAUBOLE, PONSON-DESSUS, OROIX, TARA-STEIX, LIVRON</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne:</p> <p>VILLEBRAMAR, MONTAURIOL, DOUZAINS, SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN, CANCON, BOURGOUGNAGUE, BEAUGAS, SERIGNAC-PEBOUDOU, TOURTRES, SAINT-PASTOUR, LAVERGNE, MOULINET, TOMBEBOEUF, COULX, MONTASTRUC, LAPERCHE, LOUGRATTE, CASTILLONNES, MONTIGNAC-DE-LAUZUN, LAUZUN, SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL</p>	2.1.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Les municipalités suivantes dans les départements du Gers et des Hautes Pyrénées:</p> <p>ARMOUS-ET-CAU, BASSOUES, AUX-AUSSAT, BLOUSSON-SERIAN, MARSEILLAN, LAGUIAN-MAZOUS, MALABAT, LAVERAET, TILLAC, SCIEURAC-ET-FLOURES, MONCLAR-SUR-LOSSE, SAINT-JUSTIN, SAUVETERRE, JUILLAC, MIELAN, CAZAUX-VILLECOMTAL, BARS, COURTIES, TOURDUN, SAINT-CHRISTAUD, AURIEBAT, POUYLEBON, SAINT-MAUR, SEMBOUES, MARCIAC, MONPARDIAC, RICOURT, TRONCENS, BUZON, LAAS, MASCARAS, LARRESSINGLE, MONTREAL, VALENCE-SUR-BAISE, GONDRIN, MANCIET, RAMOUZENS, LAGARDERE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, ESPAS, NOULENS, CASSAIGNE, LANNEPAX, MAIGNAUT-TAUZIA, BASSCOUS, FOURCES, REANS, CONDOM, BERAUT, COURRENSAN, CAZENEUVE, ROQUES, BRETAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU-D'AUZAN, LAGRAULET-DU-GERS, DEMU, MANSENCOME</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron</p> <p>SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, TREVIEN, SAINT-MARCEL-CAMPES, ALMAYRAC, COMBEFA, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-MARTIN-LAGUEPIE, CORDES-SUR-CIEL, VIRAC, SALLES, LACAPELLE-SEGALAR, CARMAUX, BOURNAZEL, SAINTE-GEMME, MONESTIES, LABASTIDE-GABAUSSE, LE SEGUR, LAPARROUQUIAL</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées: GER et IBOS</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne: MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS</p>	2.1.2017
<p>Les municipalités suivantes dans le département du Gers: EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN, MONLEZUN et PALLANNE</p>	2.1.2017»

c) le voci relative all'Ungheria e ai Paesi Bassi sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Ungheria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Az alábbi utak által behatárolt terület: Az 52-es út az M5-52-es kecskeméti csomópontjától nyugat felé az 52-es út az 5301-es becsatlakozásáig. Innen délnyugat felé 5301-es az 5309-es út becsatlakozásáig. Innen dél felé Kiskunhalasig. Kiskunhalastól kelet felé az 5408-as úton Bács-Kiskun és Csongrád megye határáig. Innen a megyehatárt követve északkeletre majd északra a 44-es útig. A 44-es úton nyugatra az 52-M5 csatlakozási kiindulás pontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, valamint a N46,540227, és az E19,816115, és az valamint az N46,469738 és az E19,8422, és az N46,474649 és az E19,866126, és az</p>	4.1.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>N46,406722 és az E19,864139, és az  N46,411634 és az E19,883893, és az  N46,630573 és az E19,536706, és az  N46,628228 és az E19,548682, és az  N46,63177 és az E19,603322, és az  N46,626579 és az E19,652752, és az  N46,568135 és az E19,629595, és az  N46,593654 és az E19,64934, és az  N46,567552 és az E19,679839, és az  N46,569787 és az E19,692051, és az  N46,544216 és az E19,717363, és az  N46,516493 és az E19,760571, és az  N46,555731 és az E19,786764, és az  N46,5381 és az E19,8205, és az  N46,5411 és az E19,8313, és az  N 46,584928 és az E19,675551, és az  N46,533851 és az E 19,811515 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei</p>	
<p>Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3 km  Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km  Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km  Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.  Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.  Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km  Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km  Déli irányba haladva a megyehatárig  A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig  A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km  A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km  A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4 km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km  Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1 km  Dél felé haladva 1 km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig  Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig  Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az  N46,469738 és az E19,8422, és az  N46,474649 és az E19,866126, és az</p>	<p>dal 27.12.2016 al  4.1.2017</p>



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>N46,406722 és az E19,864139, és az  N46,411634 és az E19,883893, és az  N46,630573 és az E19,536706, és az  N46,628228 és az E19,548682, és az  N46,63177 és az E19,603322, és az  N46,626579 és az E19,652752, és az  N46,568135 és az E19,629595, és az  N46,593654 és az E19,64934, és az  N46,567552 és az E19,679839, és az  N46,569787 és az E19,692051, és az  N46,544216 és az E19,717363, és az  N46,516493 és az E19,760571, és az  N46,555731 és az E19,786764, és az  N46,5381 és az E19,8205, és az  N46,5411 és az E19,8313, és az  N 46,584928 és az E19,675551, és az  N46,533851 és az E 19,811515 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei</p>	
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza, Kecskemét és Kiskunmajsa járásának az N46.682422 és az E19.638406, és az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19,674396 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Bugac (Bugac-Alsómonostor nélkül) és Móricgát-Erdőszéplak települések teljes beépített területe</p>	<p>dal 24.12.2016 al 2.1.2017</p>
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunhalas és Jánoshalma járásainak, valamint Csongrád megye Mórahalom járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.268418 és az E19.573609; valamint az N46.229847 és a E19.619350 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör ön belül eső részei, továbbá Balotaszállás település teljes beépített területe</p>	<p>20.12.2016</p>
<p>Bács-Kiskun megye Kiskunhalas járásának az N46.268418 és az E19.573609, N46.229847 és az E19.619350 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei valamint Kelebia-Újfalú település teljes beépített területe</p>	<p>dal 12.12.2016 al 20.12.2016</p>
<p>Csongrád megye Mórahalom, Kistelek és Szeged járásainak, és Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.342763 és az E19.886990, valamint az N46,3632 és az E19,8754 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint a következők által határolt terület: Bács-Kiskun és Csongrád megye nyugati határától délre az 5-ös út, majd Kistelek és Balástya közigazgatási határa az 5-ös útig, majd délre az 5-ös úton az E68-as útig, majd nyugatra az E68-as az E57-es útig, majd az E75-ös a délre a Magyar-szerb határig, majd követve a határt nyugatra, majd a Bács-Kiskun-Csongrád megyehatárt északkeletre</p>	<p>31.12.2016</p>
<p>Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, valamint az N46,3632 és az E19,8754 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe</p>	<p>dal 22.12.2016 al 31.12.2016</p>




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmárton járásának és Békés megye Szarvas járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Bkésszentandrás és Kunszentmárton települések teljes beépített területe	26.12.2016
Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmárton járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes beépített területe	dal 17.12.2016 al 26.12.2016
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza járásának az N46,665317 és az E19,805388, és az N46,794889 és az E19,817377, valamint a 46,774805 és az 19,795087 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 24.12.2016 al 2.1.2017
Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának az N46,597614 és az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 22.12.2016 al 31.12.2016
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza és Kiskőrös járásainak az N46,609325 és az E19,471926; és az N46,603027 és az E19,478501; és az N46,634476 és az E19,527839 és az N46,622625; és az E19,537204 és az N46,597614, valamint az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 22.12.2016 al 31.12.2016
Békés megye Sarkad járásának, valamint Békés megye Berettyóújfalu járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,951822 és az E21,603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei	2.1.2017
Békés megye Sarkad járásának az N46,951822 és az E21,603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 24.12.2016 al 2.1.2017
Csongrád megye Szentés járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmárton járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,682909,és az E20,33426 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei	3.1.2017
Csongrád megye Szentés járásának az N46,682909,és az E20,33426 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 25.12.2016 al 3.1.2017
Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi, Békécsabai és Gyulai járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli,az N46,599129 és az E21,02752, és az N46,595641 és az E21,028533, valamint az N46,54682222 és az E20,8927 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei	6.1.2017
Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46,599129 és az E21,02752, és az N46,595641 és az E21,028533, valamint az N46,54682222 és az E20,8927 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 28.12.2016 al 6.1.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai és Csongrád megye Kisteleki és Csongrádi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli az N46,544052 és az E19,968252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Pusztaszer, Ópusztaszer, Tömörkény, Baks települések teljes közigazgatási területe, és Csanytelek közigazgatási külterületének az Alsó-főcstorna vonalától délre eső teljes területe	4.1.2017
Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Csongrád megye Kisteleki járásának az N46,544052 és az E19,968252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei	dal 26.12.2016 al 4.1.2017

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p><b>Biddinghuizen I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305</li> <li>— Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302</li> <li>— De N302 volgen tot Vleetweg</li> <li>— De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg</li> <li>— De kuilweg volgen tot aan de Rietweg</li> <li>— De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg</li> <li>— De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg</li> <li>— De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad</li> <li>— Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg</li> <li>— De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710)</li> <li>— De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg</li> <li>— De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307)</li> <li>— Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water)</li> <li>— Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks</li> <li>— Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg</li> <li>— De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord</li> <li>— Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg</li> <li>— Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg</li> <li>— Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg</li> <li>— Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg</li> <li>— Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg</li> <li>— Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309)</li> <li>— Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232)</li> <li>— A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303)</li> <li>— Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg</li> </ul>	28.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg</li> <li>— Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg</li> <li>— Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg</li> <li>— Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg</li> <li>— Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg</li> <li>— Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg</li> <li>— Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nulderneauw (water)</li> <li>— Nulderneauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302)</li> <li>— N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305</li> </ul>	
<p><b>Biddinghuizen I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer</li> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)</li> <li>— Bremerbergweg (N708) volgen in noordwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)</li> <li>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)</li> </ul>	dal 19.12.2016 al 28.12.2016
<p><b>Biddinghuizen II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf splitsing Newtonweg — N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305</li> <li>— Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302</li> <li>— De N302 volgen tot Vleetweg</li> <li>— De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg</li> <li>— De kuilweg volgen tot aan de Rietweg</li> <li>— De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg</li> <li>— De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg</li> <li>— De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad</li> <li>— Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg</li> <li>— De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710)</li> <li>— De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg</li> <li>— De Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307)</li> <li>— Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water)</li> <li>— Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks</li> <li>— Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg</li> <li>— De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord</li> <li>— Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg</li> <li>— Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg</li> </ul>	31.12.2016



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg</li> <li>— Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg</li> <li>— Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg</li> <li>— Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309)</li> <li>— Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232)</li> <li>— A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ceintuurbaan (N302)</li> <li>— Ceintuurbaan (N302) overgaand in Knardijk (N302) volgen in noordelijke richting tot aan splitsing Newtonweg — N302 in Harderwijk</li> </ul>	
<p><b>Biddinghuizen II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olsterweg.</li> <li>— Olsterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Olderbroekerweg N709.</li> <li>— Olderbroekerweg N709 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.</li> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Strandgaperweg.</li> <li>— Strandgaperweg volgen in noordwestelijke vervolgens in oostelijke richting en vervolgens weer in noordwestelijke richting tot aan Mosseltocht.</li> <li>— Van Mosseltocht in noordwestelijke richting over betonpad tot aan Mosselweg.</li> <li>— Mosselweg overstekend via betonpad tot aan Kokkeltocht</li> <li>— Van Kokkeltocht in noordwestelijke richting via betonpad tot aan Kokkelweg</li> <li>— Van Kokkelweg via betonpad in noordwestelijke richting tot aan Hoge vaart (water)</li> <li>— Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifterweg (N710)</li> </ul>	dal 23.12.2016 al 31.12.2016
<p><b>Biddinghuizen III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf brug Biddingweg(N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg</li> <li>— Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307)</li> <li>— Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg</li> <li>— Rendieerweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water)</li> <li>— Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart</li> <li>— Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water)</li> <li>— Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis</li> <li>— Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks</li> <li>— Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg</li> <li>— Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg</li> <li>— Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg</li> <li>— Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg</li> <li>— Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308)</li> </ul>	1.1.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid</li> <li>— Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28</li> <li>— A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan N302)</li> <li>— N302 volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg</li> <li>— Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302)</li> <li>— Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg</li> <li>— Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg</li> <li>— Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg</li> <li>— Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht</li> <li>— Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg</li> <li>— Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710)</li> </ul>	
<p><b>Biddinghuizen III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)</li> <li>— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olstertocht</li> <li>— Olstertocht volgen in noordoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309</li> <li>— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer</li> <li>— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg</li> <li>— Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg</li> <li>— Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan</li> <li>— Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)</li> <li>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water)</li> </ul>	dal 24.12.2016 all'1.1.2017»

e) la voce seguente relativa alla Polonia è inserita tra la voce relativa all'Austria e quella relativa alla Svezia:

«Stato membro: Polonia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Obszar obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Miasto Gorzów Wielkopolski z wyłączeniem części należącej do obszaru zapowietrzonego;</li> <li>— Na terenie powiatu gorzowskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>— w gminie Santok cały obszar miejscowości: Wawrów, Janczewo, Górki, Gralowo, Santok, Stare Polichno, Czechów;</li> <li>— w gminie Deszczno cały obszar miejscowości: Osiedle Poznańskie, Ciecierzycy, Borek, Brzozowiec, Kielpin, Bolemin, Krasowiec, Prądociń, Białobłocie, Łagodzin, Ulim, Niwica, Dzierżów, Dzierślawice, Płonica, Orzelec, Koszęcin;</li> <li>— w gminie Bogdaniec cały obszar miejscowości: Jasiniec, Jeżyki, Jeże, Wieprzyce;</li> </ul> </li> </ul>	3.1.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Na terenie powiatu międzyrzeckiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>— w gminie Skwierzyna cały obszar miejscowości: Trzebiszewo, Murzynowo, Murzynowo-Łomno, Dobrojewo, Gościnowo, Gościnowo Kol., Osetnica;</li> <li>— w gminie Bledzew obszar na północ od drogi K-24.</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Obszar ograniczony:</p> <p>1) od północy i wschodu:</p> <p>W Gorzowie Wielkopolskim od skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej, przez skrzyżowanie ulic Świetlanej z ulicą Kasztanową do przecięcia prostopadle równoległych ulic Olchowej i Nowej w Osiedlu Poznańskim, następnie przecięcia na wschodzie ulicy Brzozowej i dalej w kierunku południowym do przecięcia z szosą E 65 wychodzącą z Deszczna na Brzozowiec w odległości 3 km od Deszczna.</p> <p>2) od południa:</p> <p>Od przecięcia z drogą E 65 w kierunku południowym na miejscowość Glinik obejmując od południa całość tej miejscowości. Następnie w kierunku zachodnim do przecięcia z szosą z miejscowości Maszewo do miejscowości Krasowiec w odległości 3 km od Maszewa.</p> <p>3) od zachodu:</p> <p>Od przecięcia drogi z Maszewa do Krasowca dalej w kierunku północnym obejmując od zachodu miejscowość Karnin, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. przecinając drogę krajową S 3, do skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej w Gorzowie Wielkopolskim.</p> <p>Obszar obejmuje następujące miejscowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gorzów Wielkopolski w części położonej na południe od rzeki Warty, w obrębie ulic: Siedlickiej, Strażackiej, Świetlanej, Nowej, Brzozowej, Skwierzyńskiej, Wietrznej i ulic je łączących;</li> <li>— W gminie Deszczno miejscowości: Karnin, Deszczno, Maszewo, Glinik.</li> </ul>	dal 26.12.2016 al 3.1.2017»

17CE0409



## DECISIONE (UE) 2016/2220 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2016

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/920 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («accordo») è stato firmato il 2 giugno 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti), da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.
- (3) L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I trasferimenti da parte degli Stati membri soggetti a garanzie adeguate sono previsti dalla lettera a) dell'articolo 37, paragrafo 1, di tale direttiva.

<sup>1)</sup> Approvazione del 1° dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2)</sup> Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 1).

<sup>3)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



- (4) A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione del TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati da norme che disciplinano le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite dall'accordo.
- (5) A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite dall'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione.
- (6) Le notifiche ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda o la Danimarca dovrebbero essere effettuate nel rispetto dello status di tali Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e in stretta consultazione con gli stessi.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 12 febbraio 2016 <sup>(1)</sup>.
- (8) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. LAJČÁK

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 25.2.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo per l'Unione europea sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.




## ACCORDO

**tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati**

## INDICE

Preambolo	
Articolo 1	Scopo dell'accordo
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Ambito di applicazione
Articolo 4	Non discriminazione
Articolo 5	Effetti dell'accordo
Articolo 6	Limitazioni delle finalità e degli usi
Articolo 7	Trasferimento successivo
Articolo 8	Qualità e integrità delle informazioni
Articolo 9	Sicurezza delle informazioni
Articolo 10	Notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni
Articolo 11	Documentazione
Articolo 12	Periodo di conservazione
Articolo 13	Categorie particolari di informazioni personali
Articolo 14	Assunzione di responsabilità
Articolo 15	Decisioni automatizzate
Articolo 16	Accesso
Articolo 17	Rettifica
Articolo 18	Ricorso amministrativo
Articolo 19	Ricorso giurisdizionale
Articolo 20	Trasparenza
Articolo 21	Supervisione efficace
Articolo 22	Cooperazione tra le autorità di supervisione
Articolo 23	Verifica congiunta
Articolo 24	Notificazione
Articolo 25	Consultazione
Articolo 26	Sospensione
Articolo 27	Applicazione territoriale
Articolo 28	Durata dell'accordo
Articolo 29	Entrata in vigore e denuncia



TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l'Unione europea si sono impegnati a garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali scambiate nel contesto della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati, compreso il terrorismo;

INTENZIONATI a stabilire un quadro giuridico duraturo per agevolare lo scambio di informazioni, fondamentale per prevenire, indagare, accertare e perseguire i reati, compreso il terrorismo, al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

DECISI, in particolare, a definire le norme di protezione applicabili agli scambi di informazioni personali effettuati sulla base degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo;

RICONOSCENDO che alcuni accordi in vigore tra le parti in materia di trattamento delle informazioni personali enunciano di offrire un livello adeguato di protezione delle informazioni nel loro ambito di applicazione, le parti dichiarano che il presente accordo non dovrebbe essere interpretato nel senso che modifica detti accordi, vi pone condizioni o vi deroga in altro modo; rilevando, tuttavia, che gli obblighi introdotti dall'articolo 19 del presente accordo, sul ricorso giurisdizionale, si applicherebbero in relazione a tutti i trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che ciò non pregiudica alcun futuro riesame o modifica dei suddetti accordi ai sensi dei medesimi;

CONSTATANDO che entrambe le parti hanno una consolidata tradizione di rispetto della vita privata, come risulta dai principi sul rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali a fini di contrasto elaborati dal gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla legislazione dell'Unione applicabile, dalla Costituzione degli Stati Uniti e dalla legislazione statunitense applicabile, e dai principi del codice di deontologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

RICONOSCENDO i principi di proporzionalità, necessità, pertinenza e ragionevolezza attuati dalle parti nei rispettivi quadri giuridici,

GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Scopo dell'accordo

- 1 Scopo del presente accordo è garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali e migliorare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
2. A tal fine, il presente accordo istituisce il quadro per la protezione delle informazioni personali trasferite tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro.
3. Il presente accordo di per sé non costituisce la base giuridica per il trasferimento delle informazioni personali. Per il trasferimento delle informazioni personali è sempre necessaria una base giuridica.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «informazioni personali»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;



- 2) «trattamento delle informazioni personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni implicanti la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, l'organizzazione, la strutturazione, la comunicazione, la diffusione o la cessione;
- 3) «parti»: l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;
- 4) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- 5) «autorità competente»: per gli Stati Uniti, un'autorità di contrasto statunitense responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, compreso il terrorismo, e, per l'Unione europea, un'autorità dell'Unione europea, e un'autorità di uno Stato membro, responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compreso il terrorismo.

#### Articolo 3

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente accordo si applica alle informazioni personali trasferite tra le autorità competenti di una parte e le autorità competenti dell'altra parte, o altrimenti trasferite in forza di un accordo concluso tra gli Stati Uniti e l'Unione europea o i suoi Stati membri, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
2. Il presente accordo non riguarda e non pregiudica i trasferimenti o altre forme di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e degli Stati Uniti diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 5, responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

#### Articolo 4

##### **Non discriminazione**

Ciascuna parte rispetta gli obblighi derivanti dal presente accordo al fine di proteggere le informazioni personali dei propri cittadini e dei cittadini dell'altra parte indipendentemente dalla loro cittadinanza e senza alcuna discriminazione arbitraria o ingiustificata.

#### Articolo 5

##### **Effetti dell'accordo**

1. Il presente accordo integra, senza sostituire, le disposizioni sulla protezione delle informazioni personali contemplate negli accordi internazionali conclusi tra le parti, o tra gli Stati Uniti e gli Stati membri, che disciplinano materie rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.
2. Le parti adottano tutte le misure necessarie per attuare il presente accordo, in particolare gli obblighi ivi previsti in materia di accesso, rettifica e ricorso amministrativo e giurisdizionale per le persone fisiche. Le tutele e i rimedi previsti dal presente accordo si applicano alle persone fisiche e alle entità nel modo previsto dalla legislazione nazionale applicabile di ciascuna parte. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i loro obblighi si applicano in modo coerente con i principi fondamentali del federalismo statunitense.
3. Con l'attuazione del paragrafo 2, il trattamento delle informazioni personali da parte degli Stati Uniti o dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo è considerato conforme alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati che limitano o sottopongono a condizioni i trasferimenti internazionali di informazioni personali, e non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione ai sensi di tali legislazioni.



## Articolo 6

**Limitazioni delle finalità e degli usi**

1. Il trasferimento delle informazioni personali per finalità specifiche è autorizzato dalla base giuridica del trasferimento di cui all'articolo 1.
2. Il trattamento successivo delle informazioni personali ad opera di una parte non può essere incompatibile con le finalità per le quali le informazioni sono state trasferite. Il trattamento compatibile comprende il trattamento effettuato ai sensi degli accordi internazionali e dei quadri internazionali scritti vigenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Tale trattamento delle informazioni personali ad opera di altre autorità nazionali di contrasto, regolamentari o amministrative deve rispettare le altre disposizioni del presente accordo.
3. Il presente articolo fa salva la facoltà dell'autorità competente del trasferimento di imporre in casi specifici condizioni aggiuntive, nella misura in cui il quadro giuridico applicabile al trasferimento lo consenta. Non rientrano in tali condizioni le condizioni di protezione dei dati generiche, ossia non collegate alle circostanze specifiche del caso. L'autorità competente ricevente rispetta le eventuali condizioni cui sono soggetti i dati. L'autorità competente che fornisce le informazioni può altresì imporre al destinatario di informarla sull'uso fatto dei dati trasferiti.
4. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali indica le finalità specifiche per le quali le informazioni sono trasferite e trattate.
5. Le partiprovedono affinché, ai sensi delle rispettive legislazioni, le informazioni personali siano trattate in modo direttamente pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità del trattamento.

## Articolo 7

**Trasferimento successivo**

1. Le informazioni personali relative a un caso specifico trasferite da un'autorità competente di una parte a un'autorità competente dell'altra parte possono essere trasferite a uno Stato non vincolato dal presente accordo o a un organismo internazionale solo previo consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario.
2. Nel prestare il consenso al trasferimento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario tiene debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale le informazioni sono state originariamente trasferite e il fatto che lo Stato non vincolato dal presente accordo o l'organismo internazionale in questione garantisca o meno un livello adeguato di protezione delle informazioni personali. Essa può anche sottoporre il trasferimento a condizioni specifiche.
3. Qualora gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, concludano un accordo per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali, il trasferimento successivo delle informazioni personali può essere effettuato solo alle condizioni specifiche indicate nell'accordo che forniscono la debita motivazione del trasferimento successivo. L'accordo prevede inoltre opportuni meccanismi di informazione tra le autorità competenti.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di pregiudicare eventuali requisiti, obblighi o prassi secondo cui per trasferire successivamente le informazioni a uno Stato od organismo vincolato dal presente accordo è necessario il previo consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario, fermo restando che il livello di protezione dei dati garantito da tale Stato od organismo non giustifica il diniego del consenso al trasferimento o l'imposizione di condizioni al medesimo.



*Articolo 8***Qualità e integrità delle informazioni**

Le parti adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni personali mantengano l'esattezza, la pertinenza, il contenuto aggiornato e la completezza necessarie e adeguate per la liceità del loro trattamento. A tal fine, le autorità competenti si dotano di procedure volte a garantire la qualità e l'integrità delle informazioni personali, tra cui:

- a) le misure di cui all'articolo 17;
- b) se l'autorità competente del trasferimento viene a conoscenza di seri dubbi circa la pertinenza, il contenuto aggiornato, la completezza o l'esattezza delle informazioni personali o di una valutazione che ha trasferito, ne informa, se fattibile, l'autorità competente ricevente;
- c) se l'autorità competente ricevente viene a conoscenza di seri dubbi circa la pertinenza, il contenuto aggiornato, la completezza o l'accuratezza delle informazioni personali ricevute da un'autorità governativa o di una valutazione effettuata dall'autorità competente del trasferimento riguardo all'esattezza delle informazioni o all'affidabilità di una fonte, ne informa, se fattibile, l'autorità competente del trasferimento.

*Articolo 9***Sicurezza delle informazioni**

Le parti provvedono affinché siano attuate adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per proteggere le informazioni personali da quanto segue:

- a) distruzione accidentale o illecita;
- b) perdita accidentale; e
- c) comunicazione, alterazione, accesso o altro trattamento non autorizzati.

Tali misure comprendono garanzie adeguate per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria per accedere alle informazioni personali.

*Articolo 10***Notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni**

1. In caso di scoperta di un incidente riguardante la perdita o la distruzione accidentali di informazioni personali o l'accesso, la comunicazione o l'alterazione non autorizzati delle stesse, che presenta un rischio significativo di danni, l'autorità competente ricevente valuta prontamente la probabilità e l'entità dei danni alle persone fisiche e all'integrità del programma dell'autorità competente del trasferimento e adotta prontamente i provvedimenti opportuni per attenuare i danni.

2. I provvedimenti per attenuare i danni comprendono la notificazione all'autorità competente del trasferimento. Tuttavia la notificazione può:

- a) prevedere adeguate limitazioni all'ulteriore trasmissione della notificazione;
- b) essere posticipata od omessa qualora tale notificazione possa mettere a repentaglio la sicurezza nazionale;
- c) essere posticipata qualora tale notificazione possa mettere a repentaglio operazioni di pubblica sicurezza.

3. I provvedimenti per attenuare i danni comprendono anche la notificazione alla persona in questione, ove opportuno in considerazione delle circostanze dell'incidente, a meno che tale notificazione possa mettere a repentaglio:

- a) la sicurezza pubblica o nazionale;
- b) indagini, inchieste o procedimenti ufficiali;
- c) la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati;
- d) i diritti e le libertà altrui, in particolare la protezione delle vittime e dei testimoni.

4. Le autorità competenti coinvolte nel trasferimento delle informazioni personali possono consultarsi in merito all'incidente e alla risposta da dare allo stesso.



*Articolo 11***Documentazione**

1. Le parti pongono in essere metodi efficaci per dimostrare la liceità del trattamento delle informazioni personali, che possono includere l'uso di registrazioni o altre forme di documentazione.
2. Le autorità competenti possono usare tali registrazioni o forme di documentazione per mantenere l'ordinata gestione delle banche dati o dei fascicoli in questione, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e, se necessario, seguire le procedure di backup.

*Articolo 12***Periodo di conservazione**

1. Le parti prevedono nei rispettivi quadri giuridici applicabili specifici periodi di conservazione della documentazione contenente informazioni personali, al fine di garantire che le informazioni personali non siano conservate più a lungo di quanto necessario e appropriato. Tali periodi di conservazione tengono conto della finalità del trattamento, della natura dei dati, dell'autorità che li tratta, dell'incidenza sui diritti e sugli interessi in gioco delle persone interessate e di altre considerazioni giuridiche applicabili.
2. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali conterrà una disposizione specifica, stabilita di comune accordo, sui periodi di conservazione.
3. Le parti prevedono procedure di riesame periodico del periodo di conservazione, al fine di determinare se questo debba essere modificato a seguito di un mutamento delle circostanze.
4. Le parti pubblicano o rendono altrimenti conoscibili al pubblico i periodi di conservazione.

*Articolo 13***Categorie particolari di informazioni personali**

1. Il trattamento di informazioni personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo o l'appartenenza sindacale, o di informazioni relative alla salute o alla vita sessuale, è possibile solo in presenza di garanzie adeguate ai sensi di legge. Tali garanzie adeguate possono comprendere: la limitazione delle finalità per le quali le informazioni possono essere trattate, ad esempio consentendo il trattamento solo caso per caso; il mascheramento, la cancellazione o il blocco delle informazioni dopo il conseguimento delle finalità per le quali sono state trattate; la limitazione del personale autorizzato ad accedere alle informazioni; l'obbligo di formazione specialistica per il personale che ha accesso alle informazioni; l'obbligo di ottenere l'approvazione dell'autorità di controllo per accedere alle informazioni; o altre misure di protezione. Tali garanzie tengono debitamente conto della natura delle informazioni, del loro carattere particolarmente sensibile e delle finalità per le quali sono trattate.
2. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali preciserà ulteriormente le norme e le condizioni alle quali le informazioni possono essere trattate, tenendo debitamente conto della loro natura e delle finalità per le quali sono usate.

*Articolo 14***Assunzione di responsabilità**

1. Le parti pongono in essere misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità per il trattamento di informazioni personali nell'ambito del presente accordo da parte delle rispettive autorità competenti e di ogni altra loro autorità a cui le informazioni personali siano state trasferite. Tali misure comprendono la notificazione delle garanzie applicabili ai trasferimenti di informazioni personali ai sensi del presente accordo e delle eventuali condizioni imposte dall'autorità competente del trasferimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Sono previste sanzioni penali, civili o amministrative adeguate e dissuasive in caso di colpa grave.



2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, l'interruzione del trasferimento delle informazioni personali ad autorità di enti territoriali costitutivi delle parti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo che non hanno protetto in modo efficace le informazioni personali, tenuto conto dello scopo del presente accordo e, in particolare, delle sue disposizioni sulle limitazioni delle finalità e degli usi e sul trasferimento successivo.

3. Nel caso in cui sia adottata l'assoluta attuazione del presente articolo, una parte può chiedere all'altra parte di fornire informazioni pertinenti, tra cui, se del caso, informazioni in merito alle misure adottate a norma del presente articolo.

#### Articolo 15

##### **Decisioni automatizzate**

Le decisioni che comportano azioni significativamente negative per gli interessi pertinenti della persona fisica non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato di informazioni personali senza partecipazione umana, a meno che ciò non sia autorizzato da disposizioni di legge nazionali e purché sussistano garanzie adeguate che includano la possibilità di ottenere l'intervento umano.

#### Articolo 16

##### **Accesso**

1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere accesso alle proprie informazioni personali e, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 2, di ottenerlo. L'accesso è chiesto e ottenuto da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.

2. In singoli casi l'ottenimento delle proprie informazioni personali può essere soggetto a limitazioni ragionevoli previste dalla legislazione nazionale, tenuto conto dei legittimi interessi della persona in questione, al fine di:

- a) proteggere i diritti e le libertà altrui, compresa la loro vita privata;
- b) salvaguardare la sicurezza pubblica e nazionale;
- c) proteggere informazioni sensibili relative al contrasto;
- d) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- e) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- f) proteggere in altro modo gli interessi riconosciuti dalla legislazione in materia di libertà di informazione e accesso del pubblico ai documenti.

3. L'accesso alle proprie informazioni personali non può essere subordinato a spese eccessive.

4. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere l'accesso per proprio conto.

5. Se l'accesso è negato o limitato, l'autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a comunicare alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 4, i motivi del diniego o della limitazione dell'accesso.

#### Articolo 17

##### **Rettifica**

1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere la correzione o la rettifica delle proprie informazioni personali che ritiene siano inesatte o siano state trattate impropriamente. La correzione o la rettifica può includere l'integrazione, la cancellazione, il blocco o altre misure o metodi per rimediare alle inesattezze o al trattamento improprio. La correzione o la rettifica è chiesta e ottenuta da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.



2. Qualora l'autorità competente ricevente giunga alla conclusione, a seguito di:

- a) una richiesta a norma del paragrafo 1;
- b) una notificazione da parte del fornitore; o
- c) proprie indagini o inchieste;

che le informazioni che ha ricevuto ai sensi del presente accordo sono inesatte o sono state trattate impropriamente, adotta le misure di integrazione, cancellazione, blocco o altri metodi di correzione o rettifica, a seconda del caso.

3. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere la correzione o la rettifica per proprio conto.

4. Se la correzione o la rettifica è negata o limitata, l'autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a fornire alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 3, una risposta illustrante i motivi del diniego o della limitazione della correzione o rettifica.

#### Articolo 18

##### Ricorso amministrativo

1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di proporre ricorso amministrativo qualora ritenga che l'accesso ai sensi dell'articolo 16 o la rettifica delle informazioni inesatte o del trattamento improprio ai sensi dell'articolo 17 sia stato indebitamente negato. Il ricorso è proposto e il rimedio ottenuto da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.

2. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a proporre ricorso amministrativo per proprio conto.

3. L'autorità competente alla quale è chiesto il rimedio procede alle opportune inchieste e verifiche, e senza indebito ritardo ne trasmette per iscritto, anche con mezzi elettronici, i risultati, comprese le azioni migliorative o correttive adottate, se del caso. L'informativa sulla procedura per proporre eventuale ulteriore ricorso amministrativo è conforme all'articolo 20.

#### Articolo 19

##### Ricorso giurisdizionale


1. Le parti dispongono nei rispettivi quadri giuridici applicabili che, fatto salvo l'eventuale requisito del previo esperimento del ricorso amministrativo, ogni cittadino di una parte ha il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale in relazione a quanto segue:

- a) diniego da parte di un'autorità competente dell'accesso alla documentazione contenente informazioni personali che lo riguardano;
- b) diniego da parte di un'autorità competente della modifica della documentazione contenente informazioni personali che lo riguardano;
- c) deliberata o intenzionale comunicazione illecita di informazioni personali che lo riguardano, il che include la possibilità di risarcimento dei danni.

2. Il controllo giurisdizionale è chiesto e ottenuto conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano qualunque altro controllo giurisdizionale disponibile in relazione al trattamento delle informazioni personali di una persona in base alla legislazione dello Stato in cui è chiesto il rimedio.

4. In caso di sospensione o denuncia dell'accordo, l'articolo 26, paragrafo 2, o l'articolo 29, paragrafo 3, non costituisce una base per proporre un ricorso giurisdizionale che non è più disponibile ai sensi della legislazione della parte in questione.



## Articolo 20

**Trasparenza**

1. Le parti forniscono alle persone fisiche, in relazione alle loro informazioni personali, informazioni, che possono essere fornite dalle autorità competenti mediante pubblicazione di avvisi generali o comunicazione individuale, nella forma e nel momento stabiliti dalla legge applicabile all'autorità che le fornisce, riguardanti:

- a) le finalità del trattamento delle informazioni da parte dell'autorità in questione;
- b) le finalità per le quali le informazioni possono essere condivise con altre autorità;
- c) le leggi o le norme ai cui sensi ha luogo il trattamento;
- d) i terzi ai quali le informazioni sono comunicate; e
- e) l'accesso, la correzione o la rettifica e il ricorso disponibili.

2. Tale obbligo di informativa è soggetto alle limitazioni ragionevoli previste dalla legislazione nazionale in relazione alle finalità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a f).

## Articolo 21

**Supervisione efficace**

1. Le parti si dotano di una o più autorità di supervisione pubbliche che:

- a) esercitano funzioni e poteri di supervisione indipendente, tra cui verifica, indagine e intervento, se del caso su propria iniziativa;
- b) hanno il potere di ricevere e dar seguito ai reclami presentati da persone fisiche in merito alle misure di attuazione del presente accordo; e
- c) hanno il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

2. L'Unione europea provvede alla supervisione ai sensi del presente articolo tramite le sue autorità di protezione dei dati e quelle degli Stati membri.

3. Gli Stati Uniti provvedono alla supervisione ai sensi del presente articolo cumulativamente tramite più autorità, che possono includere, tra gli altri, gli ispettori generali (*inspectors general*), i responsabili della protezione della vita privata (*chief privacy officers*), gli uffici per la responsabilità governativa (*government accountability offices*), le autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (*privacy and civil liberties oversight boards*) e altre pertinenti autorità esecutive e legislative preposte alla verifica del rispetto della vita privata e delle libertà civili.

## Articolo 22

**Cooperazione tra le autorità di supervisione**

1. All'occorrenza le autorità che effettuano la supervisione ai sensi dell'articolo 21 si consultano in merito all'espletamento delle funzioni in relazione al presente accordo, al fine di garantire l'attuazione efficace delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Le parti istituiscono punti di contatto nazionali che presteranno assistenza nell'identificazione dell'autorità di supervisione a cui rivolgersi nei singoli casi.

## Articolo 23

**Verifica congiunta**

1. Le parti procedono periodicamente a una verifica congiunta delle politiche e delle procedure che attuano il presente accordo e della loro efficacia. Nel corso della verifica congiunta è prestata particolare attenzione all'attuazione efficace delle tutele di cui all'articolo 14 sull'assunzione di responsabilità, all'articolo 16 sull'accesso, all'articolo 17 sulla rettifica, all'articolo 18 sul ricorso amministrativo e all'articolo 19 sul ricorso giurisdizionale.



2. La prima verifica congiunta è effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e quelle successive a scadenze regolari. Le parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica congiunta e si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni, che include rappresentanti delle autorità di supervisione pubbliche di cui all'articolo 21 sulla supervisione efficace, e delle autorità di contrasto e giudiziarie. I risultati della verifica congiunta sono resi pubblici.

3. Qualora le parti o gli Stati Uniti e uno Stato membro abbiano concluso un altro accordo il cui oggetto rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo e che prevede verifiche congiunte, tali verifiche congiunte non vanno ripetute e i loro risultati, se pertinenti, sono integrati in quelli della verifica congiunta ai sensi del presente accordo.

#### Articolo 24

##### **Notificazione**

1. Gli Stati Uniti notificano all'Unione europea ogni designazione effettuata dalle autorità statunitensi in relazione all'articolo 19 e le relative modifiche.

2. Le parti si adoperano in ogni modo ragionevole per notificarsi l'adozione di eventuali disposizioni legislative o regolamentari che possano avere ripercussioni concrete sull'attuazione del presente accordo, se fattibile prima che diventino efficaci.

#### Articolo 25

##### **Consultazione**

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

#### Articolo 26

##### **Sospensione**


1. In caso di violazione sostanziale del presente accordo, ciascuna parte può sospenderlo, in tutto o in parte, mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Tale notificazione scritta può essere effettuata solo dopo che le parti si sono impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione, e la sospensione ha effetto decorsi venti giorni dalla data di ricezione della notificazione. La sospensione può essere revocata dalla parte che l'ha notificata, mediante notificazione scritta all'altra parte. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notificazione.

2. Nonostante la sospensione del presente accordo, i dati personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati trasferiti prima della sua sospensione continuano ad essere trattati conformemente al presente accordo.

#### Articolo 27

##### **Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno deciso che il presente accordo si applichi loro.



2. Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda, il presente accordo si applica a tali Stati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda, il presente accordo si applica a tali Stati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della notificazione da parte degli Stati Uniti.

#### Articolo 28

##### **Durata dell'accordo**

Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.

#### Articolo 29

##### **Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notificazioni di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. La denuncia ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della notificazione.

3. Nonostante la denuncia del presente accordo, le informazioni personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono state trasferite prima della sua denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Amsterdam, addì due giugno duemilasedici, in due originali in lingua inglese, in due originali in lingua bulgara. Ai sensi del diritto dell'UE, il presente accordo è redatto dall'UE in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive possono essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. In caso di divergenza tra versioni linguistiche autentiche, prevale la versione in lingua inglese.

*Per l'Unione europea*

*Per gli Stati Uniti d'America*

17CE0410



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2221 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Stephen QUEST  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*




## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo costituito da tre tubi flessibili tenuti insieme da un raccordo a forma di Y. All'estremità di ciascun tubo è presente un attacco Luer. L'articolo ha una lunghezza totale di circa 16 cm e il diametro dei tubi è di circa 4 mm. L'articolo è realizzato con varie materie plastiche come il cloruro di polivinile e il polimero acrilico.</p> <p>L'attacco Luer è utilizzato per collegare l'articolo ad altri tubi e/o dispositivi (ad esempio siringhe) in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi.</p> <p>L'articolo trova svariate applicazioni, ad esempio in campo medico, nelle attività di laboratorio, nella ricerca e in altri ambienti in cui occorre un collegamento in grado di impedire la fuoriuscita di liquidi.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	3917 33 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3917 e 3917 33 00.</p> <p>Alla presentazione in dogana l'articolo non è identificabile come parte di uno strumento medico ai sensi della nota 2 del capitolo 90. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 9018.</p> <p>Tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l'articolo soddisfa le condizioni della voce 3917 e adempie le prescrizioni di cui alla nota 8 del capitolo 39.</p> <p>Esso deve essere pertanto classificato nel codice NC 3917 33 00 come altri tubi, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori.</p>

(\*). L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0411



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2222 DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata»), che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata include gli oggetti per feste di Natale.
- (3) Orientamenti sull'interpretazione dell'espressione «oggetti per feste di Natale» sono riportati nelle note esplicative del sistema armonizzato («NESA») alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2). Permangono, tuttavia, divergenze di opinione sugli oggetti da ricomprendere nella sottovoce 9505 10.
- (4) Pertanto, per motivi di certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito l'ambito di applicazione della sottovoce 9505 10, distinguendo tra i tradizionali oggetti per feste di Natale di cui alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2), delle NESA e oggetti alla moda utilizzati più genericamente come decorazioni in inverno.
- (5) È quindi necessario inserire una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata per assicurare un'interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l'Unione.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:

«1. La sottovoce 9505 10 comprende:

- a) gli oggetti che sono ampiamente riconosciuti come tradizionalmente utilizzati in occasione delle feste di Natale e ideati e fabbricati esclusivamente come oggetti per feste di Natale.

Si tratta di:

- 1) oggetti associati alla Natività (ossia oggetti per il presepe tradizionale), quali figurine e animali per il presepe, stelle comete, re magi e scene della Natività;

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.



2) oggetti riconosciuti come utilizzati in occasione delle feste di Natale in ragione di antiche tradizioni nazionali, quali:

- alberi di Natale artificiali,
- calze di Natale,
- ceppi di Natale,
- botti di Natale,
- babbi Natale con o senza slitta,
- angeli di Natale.

La sottovoce non comprende oggetti per l'inverno destinati a un utilizzo più generico come decorazioni nella stagione invernale, in ragione delle loro caratteristiche oggettive che indicano che non sono utilizzati esclusivamente per le feste di Natale, ma principalmente come decorazioni invernali, quali stalattiti, cristalli di neve, stelle, renne, pettirossi, pupazzi di neve e altre immagini associate all'inverno, anche se i colori o l'aspetto fanno pensare al Natale;

b) oggetti decorativi per alberi di Natale.

Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all'albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell'albero di Natale). Gli oggetti devono presentare un nesso con il Natale.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

17CE0412



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2223 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Stephen QUEST  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---




## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «microscopio digitale») di forma cilindrica, avente una lunghezza approssimativa di 10 cm e un diametro approssimativo di 3 cm. Il microscopio digitale è munito di quattro diodi emettitori di luce, di un sensore a semiconduttore con ossido di metallo complementare (CMOS) e di un cavo a connettore USB. L'articolo funziona solo in abbinamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) e non dispone di capacità di registrazione integrate.</p> <p>L'articolo è in grado di ingrandire oggetti in un intervallo di 10-200 volte mediante una lente ottica e di catturare immagini statiche e immagini video che possono successivamente essere registrate su una macchina ADP con un apposito programma.</p> <p>Cfr. immagine (*).</p>	8525 80 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 19.</p> <p>L'articolo è in grado di funzionare come unità di entrata per una macchina ADP, come telecamera e come microscopio digitale.</p> <p>La classificazione come unità di entrata per una macchina ADP della voce 8471 è esclusa, poiché l'articolo svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione di informazioni.</p> <p>La classificazione come microscopio ottico della voce 9011 è altresì esclusa, poiché l'articolo non possiede le caratteristiche degli articoli di tale voce (cfr. altresì le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9011, primo e secondo paragrafo, punto I)].</p> <p>Dato che l'immagine dell'oggetto ingrandito può essere visualizzata e, se necessario, registrata da una macchina ADP solo previa cattura con il sensore CMOS, l'articolo possiede le caratteristiche di una telecamera.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 19 fra le altre telecamere.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.



17CE0413



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2224 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Stephen QUEST  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*


---



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettrico (cosiddetto «adattatore senza fili per altoparlante») in un alloggiamento dalle dimensioni di circa 52 × 52 × 13 mm e un peso di 26 g.</p> <p>L'adattatore senza fili per altoparlante consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— una batteria ricaricabile incorporata,</li> <li>— un convertitore digitale/analogico,</li> <li>— un ricetrasmittitore basato sulla tecnologia Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP),</li> <li>— una porta USB per la ricarica, e</li> <li>— una porta audio da 3,5 mm per il collegamento a un sistema di altoparlanti (non presente al momento della presentazione in dogana).</li> </ul> <p>L'apparecchio consente all'utilizzatore di ascoltare musica da uno smartphone o da un analogo apparecchio portatile con un sistema audio domestico o attraverso altoparlanti distinti.</p> <p>Il segnale audio è inviato mediante una connessione senza fili dallo smartphone all'apparecchio via Bluetooth. Nell'apparecchio il segnale digitale è convertito in segnale analogico e inviato attraverso dei cavi al sistema audio domestico o ad altoparlanti distinti. L'apparecchio dispone di un pulsante «pausa/riproduci» che consente di arrestare e avviare la musica ma non consente la selezione dei brani né il controllo del volume.</p>	8517 62 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00.</p> <p>Poiché l'apparecchio può unicamente inviare e ricevere segnali audio mediante connessione senza fili via Bluetooth (A2DP) e non genera egli stesso il segnale audio né produce il suono, non può essere considerato un apparecchio per la riproduzione del suono. La classificazione alla voce 8519 è quindi esclusa.</p> <p>La funzione dell'apparecchio è ricevere, mediante connessione senza fili, dati audio da un dispositivo (per esempio un telefono cellulare) e trasmetterli a degli altoparlanti attraverso cavi. La funzione di ricevimento, conversione e trasmissione di dati è contemplata dal testo del codice NC 8517 62 00.</p> <p>L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 8517 62 00 come «apparecchio per la ricezione, la conversione e la trasmissione della voce o di altri dati».</p>

17CE0414



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2225 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 dicembre 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
Stephen QUEST  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo cilindrico composto per la maggior parte da acciaio (diverso dall'acciaio colato), avente lunghezza di circa 35 cm e diametro di circa 19 cm nel punto di massima larghezza (cosiddetto «rullo»). Fra i componenti principali si annoverano: un corpo cilindrico con solco graduato per la guida del cingolo; un albero altamente levigato e due boccole e collari in bronzo su entrambe le estremità.</p> <p>L'articolo è progettato per l'uso con i cingoli di un escavatore di tipo cingolato in abbinamento con altri rulli analoghi per la guida longitudinale e laterale del cingolo.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8431 49 80	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8431, 8431 49 e 8431 49 80.</p> <p>La classificazione nella voce 8708 come parte o accessorio degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 è esclusa poiché l'articolo non è progettato per essere usato con autoveicoli di tali voci. Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensioni e forma) sono quelle di un rullo progettato per l'uso con il cingolo di un escavatore di tipo cingolato della voce 8429.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 80 come «altra parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430», diversa da quelle in acciaio colato.</p>

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0415



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2226 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 2016****concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(4)</sup> e
- regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio,
- regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
- regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio <sup>(7)</sup> e
- regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GUL 330 del 15.11.2014, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 19 del 24.1.2015, pag. 8).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GUL 22 del 28.1.2016, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 16 del 23.1.2016, pag. 1).



- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2015. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2016 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione <sup>(1)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione <sup>(2)</sup> sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2015 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2015 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Con lettera del 25 ottobre 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C), fino a un massimo del 10 % del contingente. È opportuno che i quantitativi supplementari concessi nell'ambito di tale procedura siano considerati eccedenti gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono ridotti come indicato in allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO


Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2015 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi (1))	Totale delle catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicativo (2)	Fattore moltiplicativo addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni applicabili nel 2016 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BE	SOL	24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	991 000	929 510	939 590	101,08 %	10 080	/	/	/	10 080
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIId	72 000	70 511	69 495	98,56 %	- 1 016	/	/	1 097	81
BE	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	211 000	245 500	256 147	104,34 %	10 647	/	/	/	10 647
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIIb, VIIa-c e VIIe-k	725 000	915 262	918 243	100,33 %	2 981	/	/	/	2 981
DE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	186 000	349 000	350 186	100,34 %	1 186	/	/	/	1 186 (10)
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 336 000	3 223 407	3 349 360	103,91 %	125 923	/	(C) (6)	/	125 923
DK	DGS	03 A-C.	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	0	3 840	N/A	3 840	1,00	/	/	3 840
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 540	N/A	1 540	1,00	/	/	1 540
DK	HER	03 A-BC	Aringa	IIIa	5 692 000	5 770 000	6 056 070	104,96 %	286 070	/	/	/	286 070
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	28 270	N/A	28 270	1,00	/	/	28 270



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	125 459 000	115 924 000	130 977 950	112,99 %	15 053 950	1,2	/	/	18 064 740
DK	SAN	234_6	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello	206 000	219 000	228 860	104,50 %	9 860	/	/	/	9 860
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	80 045	62 544	78,13 %	- 9 496 (€)	/	/	16 159	6 663
ES	ANE	08.	Acciuga	VIII	22 500 000	22 923 784	24 068 471	104,99 %	1 144 687	/	/	/	1 144 687
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	30 050	110	0,37 %	- 26 936 (€)	/	/	29 639	2 703
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	10 360	20 360	134 082	658,56 %	113 722	2,0	A	172 878	514 044
ES	COD	1/2B	Merluzzo bianco	I e IIb	13 283 000	12 182 091	12 391 441	101,72 %	209 350	/	/	/	209 350
ES	GHJ	INZAB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	24 239	N/A	24 239	1,00	A	/	36 359
ES	RED	N3LN.	Scorfano	NAFO 3LN	/	171 440	173 836	101,40 %	2 396	/	/	/	2 396
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIa e VIIIb	9 000	6 968	7 397	106,13 %	(429) (€)	/	(A+C) (€)	2 759	2 759
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	43 800	412 000	445 713	108,18 %	33 713	/	/	/	33 713
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	650 485	771 246	118,56 %	120 761	1,2	/	118 622	263 535



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ES	USK	567EL	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	46 000	135 008	62 646	46,40 %	- 72 362	/	/	58 762	0
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	24 310	24 310	68 613	282,24 %	44 303	1,00	A	72 539	138 994
FR	GHM	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	2 000	7 957	397,85 %	5 957	1,00	/	/	5 957
FR	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 561 000	5 760 984	5 775 607	100,25 %	14 623	/	/	/	14 623
FR	PLE	7HJK	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIIk	17 000	57 007	59 833	104,95 %	2 826	/	/	/	2 826
FR	SRX	07D	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	602 000	591 586	689 868	116,61 %	98 282	1,00	/	/	98 282
FR	SRX	89-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 298 000	1 507 000	1 578 469	104,74 %	71 469	/	/	/	71 469
IE	COD	07 A	Merluzzo bianco	VIIa	120 000	134 776	138 122	102,48 %	3 346	/	/	/	3 346
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIIa, VIIb, VIIc e VIIe-k	1 048 000	946 554	1 044 694	110,37 %	98 140	1,00	/	/	98 140
NL	ANE	08	Acciuga	VIII	/	0	12 493	N/A	12 493	1,00	/	/	12 493
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	2 800 000	1 340 520	1 348 815	100,62 %	8 295	/	(C) (6)	/	8 295
NL	HER	*25B-F	Aringa	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Ferøer)	1 104 000	1 841 160	2 230 998	121,17 %	389 838	1,4	/	/	545 773



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	1 575	N/A	1 575	1,00	A + C <sup>(11)</sup>	/	2 363
NL	MAC	*3A4BC	Sgombro	IIa e IVbc	490 000	1 084 500	1 090 087	100,52 %	5 587	/	/	/	5 587
NL	POK	2A34.	Merluzzo carbonaro	IIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIb, IIc e sottodivisioni 22-32	68 000	56 600	63 411	112,03 %	6 811	1,00	/	/	6 811
NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	180 000	245 300	252 765	103,04 %	7 465	/	/	/	7 465
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 579 000	2 783 000	2 793 239	100,37 %	10 239	/	/	/	10 239
NL	WHB	IX14	Meli	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	3 671 000	55 297 456	55 584 332	100,52 %	286 876	/	/	/	286 876
NL	WHG	2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	699 000	527 900	547 717	103,75 %	19 817	/	/	/	19 817
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	/	0	11 475	N/A	11 475	1,00	/	/	11 475
PT	GHJ	IN2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	6 098	N/A	6 098	1,00	/	/	6 098
PT	POK	IN2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 700	9 690	99,90 %	-10	/	/	145 616	145 606



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UK	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	11 369 000	14 828 600	14 846 189	100,12 %	17 589	/	(C) (6)	/	17 589
UK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	62 292 000	66 892 860	68 024 970	101,69 %	1 132 100	/	/	/	1 132 110
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIII, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	245 363 000	237 093 794	242 496 391	102,28 %	5 402 597	/	(A) (6)	/	5 402 597
UK	MAC	*3A4BC	Sgombro	IIIa e IVbc	490 000	620 500	626 677	101,00 %	6 177	/	/	/	6 177
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	2 742 000	1 219 400	2 000 034	164,02 %	780 634	2,00	/	/	1 561 268

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore aggiuntivo di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore aggiuntivo di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Fattore moltiplicatore aggiuntivo non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7) Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

(8) Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

(9) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(10) Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(11) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2227 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2016

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.
- (2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.
- (4) L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 dicembre 2016 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014<sup>(3)</sup>, (UE) n. 1317/2014<sup>(4)</sup>, (UE) 2015/880<sup>(5)</sup>, (UE) 2015/2326<sup>(6)</sup> e (UE) 2016/892<sup>(7)</sup> della Commissione.
- (5) Dato che la procedura di autorizzazione delle CCP esistenti stabilite nell'Unione è stata completata, non sono necessarie ulteriori proroghe del periodo transitorio per tali CCP.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).


<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 165 del 4.6.2014, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 355 del 12.12.2014, pag. 6).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 143 del 9.6.2015, pag. 7).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 328 del 12.12.2015, pag. 108).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 151 dell'8.6.2016, pag. 4).



- (6) Per quanto riguarda le CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 21 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Di queste, tre CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Altre CCP degli Stati Uniti d'America possono essere inoltre riconosciute sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione <sup>(1)</sup>. Le altre CCP di paesi terzi sono tuttavia ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 dicembre 2016. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.
- (7) La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2017.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della *Commodity Futures Trading Commission* ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 70 del 16.3.2016, pag. 32).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2228 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	104,7
	TN	123,9
	TR	108,1
	ZZ	112,2
0707 00 05	MA	77,0
	TR	156,6
	ZZ	116,8
0709 93 10	MA	144,9
	TR	154,6
	ZZ	149,8
0805 10 20	TR	70,9
	UY	62,9
	ZA	27,9
	ZZ	53,9
0805 20 10	MA	71,8
	ZZ	71,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	112,8
	JM	112,0
	TR	81,5
	ZZ	102,1
0805 50 10	TR	86,9
	ZZ	86,9
0808 10 80	ZA	36,6
	ZZ	36,6
0808 30 90	CN	89,2
	ZZ	89,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE0418



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2229 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 2016**

**che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (EU) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) originario della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta iniziale»).

**1.2. Domanda di riesame**

- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup> presentata da Jungbunzlauer SA e da Roquette Italia SpA («i richiedenti»). La domanda si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («RPC»), vale a dire Shandong Kaison.

**1.3. Apertura di un riesame**

- (3) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura <sup>(4)</sup> pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 19 febbraio 2016, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda Shandong Kaison.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GUL 282 del 28.10.2010, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

<sup>(4)</sup> Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison (GU C 64 del 19.2.2016, pag. 4).



**2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

- (4) Con lettera del 22 settembre 2016 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ritirato la domanda di riesame.
- (5) A norma all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.
- (7) La Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale concernente le importazioni di gluconato di sodio originario della RPC debba essere chiuso.
- (8) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiuso senza modifica del livello delle misure antidumping in vigore.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**17CE0419**



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 13 ottobre 2015)

Pagina 80, articolo 1, punto 4 (relativo all'articolo 28, paragrafo 2 della decisione 2013/255/PESC del Consiglio):

*anziché:* «... g) ... e dalle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.»

*leggasi:* «... g) ... e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.»

**17CE0420**

---

VITTORIA ORLANDO, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2017-GUE-012) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 2 0 9 \*

€ 15,00

